LA ESENZIONE DEI RELIGIOSI

Mons. Prof. SOSIO d'ANGELO

LA ESENZIONE DEI RELIGIOSI

NELLA VIGENTE DISCIPLINA ECCLESIASTICA

NOTE DI DIRITTO PRATICO

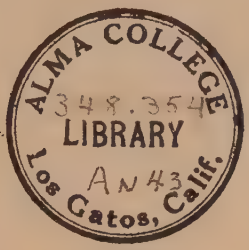

L. I. C. E. - 1929
LEGA ITALIANA CATTOLICA EDITRICE
ROBERTO BERRUTI E C.
TORINO

52785

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Visto: nulla osta alla stampa.

Torino, 24 settembre 1928.

Can. Luigi Coccolo, Revisore delegato.

Imprimatur:

C. Francesco Duvina, Provic. generale.

Torino, 1928 - Tipografia Carlo Accame - Via Bernardino Galliari, 4.

A LA MEMORIA
DEL VENERATO

P. ALFONSO Mª BRODELLA S. I.

CONCITTADINO ILLUSTRE MAESTRO INSIGNE AMICO CARISSIMO
CHE
SACERDOTE PIO RELIGIOSO EDIFICANTE APOSTOLO ARDENTE
NEL SECOLO NEL CHIOSTRO
PRODIGÒ SE STESSO
PER LA FORMAZIONE DEI GIOVANI LEVITI
PASSANDO IN BENEDIZIONE
PRECLARO MODELLO DI OGNI VIRTÙ SANTA
CON ANIMO COMMOSSO
DEVOTAMENTE
D. D.

A CHI LEGGE

Queste note *furono scritte per essere pubblicate su* Monitore Ecclesiastico *di Roma. Lo schema e l'indole, rispondente alla natura della Rivista stessa, mi vennero assegnati dal suo Direttore Mons. Luigi Lavitrano, Vescovo di Cava e Sarno, oggi Arcivescovo di Benevento, mio venerato Maestro, il quale le rivide ed approvò.*

Non ricordo come fu, ma, pubblicato il Codice, esse non videro più la luce perchè occorreva limarle ed aggiornarle.

Trovando ora qui, nel riposo estivo su questo incantevole Santuario, un po' di tempo libero, mi accingo a ritoccarle e — per quanto possa permettermelo la labile memoria poichè non ho a disposizione, col Codex Juris Canonici, *che il volumetto del dott.* HILLING, Codicis I. C. interpretatio — *a farvi quelle aggiunte le quali, non deturpando affatto la finalità primitiva, le rendano* utili *e di un certo* interesse *pratico attuale.*

Pur senza presunzione alcuna poi le cedo per la stampa, sicuro che, anche in mezzo alla ricca selva di produzione letteraria (*), *esse possano fare un po' di bene ai Curiali, al Clero ed ai Religiosi per stabilire i loro pacifici rapporti* ad majorem Dei gloriam !

Itri (Roma), Santuario della Civita, 15 agosto 1928.

S. D'A.

(*) Fra le tante opere recenti di commento a quella parte del Codice che tratta *De Religiosis*, mi piace segnalare quella recentissima, condotta con criterio scientifico, di un valoroso discepolo ottimo amico: P. TIMOTEO SCHÄFER, O. M. Capp., *Compendium de religiosis*. Nelle pag. XI-XIX, in caratteri fitti, si legge una copiosa bibliografia antica e recente che può utilmente consultarsi.

BIBLIOGRAFIA

Angelus A. SS. Corde, *Manuale Iuris Communis Regularium*, Van der Schelden, 1899.

Augustine Ch., O. S. B., *A Commentary on Canon Law*, vol. III, Religious and Laymen, St. Louis (Mo), 1922.

Bastien P., O. S. B., *Direttorio canonico ad uso delle Congregazioni di voti semplici*, Torino, 1926.

Bianchi A., *Podestà della Chiesa*, t. 4, Roma, 1746.

Blat A., O. P., *Commentarium Textus C. I. C.*, lib. II, De Personis, Romae, 1921.

Bondini A., O. M. C., *De Privilegio Exemptionis* seu De Regularium Immunitate, Romae, 1919.

Bouix, *De Iure Regularium*, Parisiis, 1867.

Cappello F., *De Visitatione SS. Liminum*, Romae, 1913.

Carmignani J., O. F. M., *Il piccolo Codice dei Parroci Regolari*, Arezzo, 1927.

Chelodi J., *Ius de Personis iuxta C. I. C.*, Tridenti, 1927.

Cocchi, C. M., *Commentarium - De Personis*, Taurinorum Augustae, 1922.

Commentarium pro Religiosis. Publicatio mensilis opera et studio Missionariorum Filiorum C. M. I., Romae, vol. I et seq.

Creusen J., S. I., *Religieux et Religieuses d'après le Droit Ecclésiastique*, Bruxelles, 1924.

Damen C., *De Codex en de Communicatio Privilegiorum der Religiezen*, Nederlandsche Stemmen, 1918.

d'Angelo S., *La sepoltura ecclesiastica*, Roma-Napoli, 1914.

De Buck, *De Exemptione regularium conservanda et confirmanda*, Bruxelles, 1869.

Fanfani, O. P., *De Iure Religiosorum ad normam C. I. C.*, Taurini-Romae, 1925.

— *Il Diritto delle Religiose conforme al Codice di D. C.*, Torino-Roma, 1922.

Ferraris, *Bibliotheca*, voce « Regulares », art. 2°.

Ferreres J. B., S. I., *Las Religiosas según la Disciplina del Nuevo Código de D. C.*, Madrid, 1920.

GÓMEZ MAURO, O. S. B., *Ad Can. 518 et 519 apud Ephemerides Cong. Casin. a Prim. Obs.*, serie III, n. 13, Sublaci, 1927.
GOYENECHE S., *Exemptio Ecclesiae Regularium apud « Commentarium pro Religiosis »*, VI, pag. 220. 357
HARING J., *Zur Exemption der Religiosen*, Teol.-praktische Quartalschrift p. 363-366, 1925.
JARDI A., O. F. M., *El Derecho de las Religiosas según las prescripciones vigentes del D. C. y C.*, Vich, 1923.
KOENIGER A., *Katolisches Kirchenrecht*, Herder, 1923.
LARRAONA A., *Parochus Religiosus apud «Commentarium pro Religiosis»* II, pag. 181-186, 1921.
— *De Potestate Paroeciali relate ad Religiosos*, ib., VIII, pag. 36-41, 1927
LEITNER M., *Handbuch des Katholischen Kirchenrecht*, Regensburg, 1922
MELO A., *De exemptione Regularium*, Washintonii, 1921.
MICHALICKA W. C., O. S. B., *Judical Procedura* in dismissal of Clerikæ Exemp. Religious, A Dissertation, 1923.
MOLITOR R., O. S. B., *Iuris Capita selecta*, Ratisbonae, 1909.
NEBREDA E., *De loci Ordinariorum iuribus* circa pia legata donationesv tum Religiosis tum eorum Ecclesiis etiam paroecialibus facta, apud *Commentarum pro Relig.*, VII, 1926.
— *De Bonis Religiosorum* circa quae loci Ordinarios non habet administrationem neque vigilantiam, ib., pag. 329-333.
OJETTI, S. I., *Synopsis Rerum Moralium*, v. « Exemptio », Romae, 1912
PEJESKA J., C. SS. R., *Jus canonicum Religiosorum*, Friburgi, 1927.
PIONTEK C., O. F. M., *De indulto exclaustrationis necnon saecularizationis*, Green Bay U. S. A., 1925.
POSTIUS J., C. M. F., *El Código Canonico*, Madrid, 1918.
PRÜMMER, O. P., *Manuale Iuris Ecclesiastici*, Friburgi, 1927.
RAMOS D., *De Exemptione Saecularium* in Domibus Religiosorum, apud *Comm. pro Relig.*, VI, 1925.
— *Ubi sepeliendi sint Religiosorum familiares*, ib., VI, 1925.
SCHÄFER TH., O. M. Cap., *Compendium de Religiosis*, Münster, 1927
SEBASTIANELLI, *De personis*, Romae, 1905.
VERMEERSCH A., S. I., *De Religiosis Institutis et Personis*, Brugis, 1904
VROMANT, *De bonis Ecclesiae temporalibus* in usum praesertim Religiosorum, Lovanio, 1927.
WERNZ, *Ius decretalium*, II et III.
WERNZ-VIDAL, *Ius canonicum*. De personis.

CAPO I.

Natura dell'esenzione.

Definizione.

La esenzione, nel caso nostro, viene definita dal Ferraris[1]: Privilegium, quo persona aut locus a jurisdictione Episcoporum eu Ordinariorum liberantur et subtrahuntur[2], ac Summo Pontifici mmediate subjiciuntur ». È questa la definizione più comune, stratta quasi dal corpo del Diritto[3]. Che sia poi un privilegio, pparisce assai chiaro dal fatto che i monaci, in origine, sia come ali, sia come chierici, erano soggetti ai Vescovi. Scrive di fatto l Bouix[4]: « Dicitur privilegium: nam quemadmodum extra controversiam est monachos, sive quatenus simpliciter tales, sive quatenus in gradu clericali simul constitutos, subiectos primitus uisse jurisdictioni Episcoporum, in quorum dioecesibus fundata monasteria fuerant; ita pariter indubitatum est, quidquid exemptionis ab ordinaria illa Episcoporum auctoritate a multis iam saeculis religiosi ordines consecuti sunt, id totum ipsis ex speciali privilegio accessisse ». Il Codice, di fatto, parla di tale esenzione come di privilegio nel tit. XIII (l. I, p. II), *De obligationibus et privilegiis religiosorum*, e propriamente al cap. II, *De privilegiis* (can. 615, 618. Cfr. can. 500, § 1).

(1) *Bibliotheca*, voce *Regulares*, a. 2, n. 1. Cfr. Bouix, *De jure regularium*, p. V; Vermeersch, *De religiosis institutis et personis*[2], p. V, c. 2, n. 362; Sebastianelli, *De Personis*[2], n. 366; Cappello, *De Visitatione SS. LL.*, II, 403.

(2) Oietti osserva (*Synopsis rerum moralium et juris pont.*, h. v., n. 2098): « Exempti a jurisdictione episcopi multo magis, ut patet, exempti sunt a jurisdictione parochi ».

(3) C. 10, *De privilegiis*, in VI.

(4) *Loco cit.* Dice in nota di aver tradotte queste parole dal Bianchi (*Potestà della Chiesa*, t. 4, pag. 361, ed. Romae 1746). Poco dopo (§ II, pag. 108) egli stesso, ammettendo l'antichità dell'esenzione, dice che strettamente questa non potrebbe dirsi privilegio per essere nata quasi col monachismo. Di ciò meglio poco appresso.

È proprio di tale esenzione che i Vescovi non abbiano potes ordinaria sugli Ordini esenti, ma che il Romano Pontefice eserc in essi la giurisdizione ecclesiastica per mezzo dei Superiori, quali perciò hanno la qualità di Prelati sui loro sudditi con potes quasi episcopale. Si ascolti il Suarez[5]: « Eo ipso quod religio jurisdictione Episcoporum eximitur, manet immediate subiec solius Pontificis jurisdictioni. Non poterat autem convenient gubernari immediate per solum Summum Pontificem, aut p commissarios vel delegatos ab ipso: quia in omni Congregation necessarii sunt pastores ordinarii, quibus eius cura ex officio in cumbat: ergo si huiusmodi pastores proximi non sunt Episcop necessarium est ut sint praelati proprii uniuscuiusque religionis » Cfr. can. 499, § 1; 501.

Utilità

Non sono mancati di quelli i quali hanno mosso aspre critich contro questa esenzione; invece è tale e tanta la opportunità su e la sua utilità che essa, nel suo principio giuridico, sembra sort proprio insieme ai primi monasteri, per cui in alcuni luoghi parv quasi una condizione innata del loro essere, un corollario del professione religiosa. Gli Autori enumerano[6] parecchie caus giuste che hanno indotto i RR. Pontefici a concedere tale privi legio: ci piace di accennare alle principali.

La esenzione giova:

a) all'unità e alla disciplina dell'Ordine religioso: se cos non fosse di fatto, dovendo ogni singolo convento dipendere dal l'Ordinario locale, si avrebbero di una stessa famiglia, qual è l'Or dine religioso, tanti capi quanti sono i conventi sparsi per l'orbe ed è risaputo che *tot sunt sententiae quot capita...*;

b) alla conservazione e promozione della disciplina religiosa poichè i Vescovi, eletti per lo più fra il clero secolare, non po trebbero conoscere le necessità dei regolari. È giusto quindi ch chi è vissuto e vive nella vita religiosa, conoscendone i bisogn vigili, comandi e punisca;

c) alla quiete e tranquillità dei medesimi religiosi i qual in contrario, guarderebbero con disfiducia il Superiore, ritenut come sospetto per non essere della loro famiglia. Le tante que

---

(5) *De Relig.*, t. IV, tr. 8, l. 2, c. 1, n. 6. Cfr. *Monitore Eccl.*, VIII, pag. 56, e XVI, pag. 29.

(6) Cfr. De Buck, *De exemptione regularium conservanda et confirmand* pag. 124; Bouix, *l. c.*, § III; Leone XIII, *Cost. Romanos Pont.*, 8 maggio 188

ioni e liti, sorte tra regolari e Vescovi, anche dopo simile privilegio, per dirimere le quali si vide necessaria la istituzione di na speciale Congregazione, sono la prova più evidente di quanto cevamo dietro la scorta di illustri Autori;

d) alla dignità e al decoro della Sede Apostolica, la quale anifesta appunto, coll'avere concesso tale privilegio, di godere almente del primato di onore non solo, ma di giurisdizione su tti i Vescovi;

e) al bene universale della Chiesa, perchè i regolari non ggetti ai Vescovi possono con maggior libertà e zelo difendere fede dagli attacchi ereticali, di cui potrebbero essere imbevuti opolo e clero, non esclusi gli Ordinari, scelti o presentati, secondo casi, da privilegiati forse non fedeli alla Chiesa;

f) alla disciplina ecclesiastica, alla saldezza cioè del vincolo he unisce direttamente il Capo, il Romano Pontefice, ai membri egli istituti; il che certamente è bene non disprezzabile;

g) al bene delle stesse Diocesi: i Vescovi, di fatto, non engono distratti nei loro doveri dal dover pensare anche ai egolari.

Leone XIII così restringe le utilità dell'esenzione: « Quo elius in religiosis ordinibus omnia essent inter se apta atque onnexa, ac sodales singuli pacato et aequabili vitae cursu utentur, denique et esset incremento et perfectioni religiosae conervationis consultum » [7].

Divisione.

L'esenzione è di diverse specie e di diversi gradi.
Eccone la principale divisione:

I. Può essere personale, locale, mista.

a) L'esenzione *personale* riguarda le persone, rendendole mmuni e libere dovunque esse si trovino, senza che per questo estino immuni e liberi anche i luoghi di loro abitazione.

b) La *locale*, al contrario, riguarda direttamente il luogo solo indirettamente le persone che vi dimorano; e perciò uno llora solo dicesi ed è esente quando dimora in luogo esente; ma osto che egli ne partirà, finisce di essere tale.

---

(7) *Cost. cit.* Sarà bene qui notare col P. Wernz, *Jus Decretalium*, III, 816: « Quae exemptio... a iurisdictione Ordinariorum, ut summopere opportuna est, si b iustas causas et cum moderatione concedatur, ita graves potest inducere perturbationes et relaxationem disciplinae, quamprimum nimis frequenter et exorbitanter t sine sufficientibus causis introducatur et ad tuendos abusos acriter defendatur ». fr. cc. 12, 16, 17 *Decr.*, V, 31; c. 3 *Decr.*, V, 33.

c) *Mista* invece dicesi quella esenzione che riguarda equ direttamente la persona come il luogo, per cui sia quella ch questo sono veramente immuni dalla giurisdizione dell'Ordinari locale.

II. Si divide inoltre in attiva e passiva.

a) Dicesi *attiva* quella esenzione la quale attribuisce al Pre lato esente vera giurisdizione in qualche territorio su tutti g abitanti, sia clero che popolo.

b) Dicesi *passiva,* al contrario, quella che è circoscritta all persone esenti ed al convento, ma che non può estendersi anch sul clero e sul popolo [8].

III. La esenzione attiva si suddivide in totale e parziale, quest'ultima a sua volta in locale, personale e reale. Insegna CAPPELLO sull'autorità di Vermeersch: « Activa subdividitur i totalem et partialem: *totalis* vocatur si Praelatus exemptus in ter ritorium eiusque incolas iurisdictionem quasi-episcopalem exerceat ita ut territorium nullius dioecesis censeatur; *partialis* dicitur s Praelato quaedam imperii iura competant; at simul ad Episcopum dioecesanum certa quaedam iura in dictum territorium spectent cum intra fines dioecesis territorium una cum populo et clerum situm sit. — Haec partialis exemptio iterum subdistingui solet i localem, personalem et realem, secundum quod afficiat loca se territorium, vel tantum personas aut res, puta bona ecclesiastic seu ecclesias » [8 1].

IV. La passiva invece può essere *perfetta* o *imperfetta*, « prou Episcopus — scrive VERMEERSCH — nullam retinet iurisdictione vel eam servat qua ceteros regit fideles ».

Più propriamente sono esenti i primi, quelli che godono l'esen zione attiva; ma l'esenzione di cui qui parliamo, e cioè quella c cui godono gli Ordini religiosi, è la passiva (c. 4. XXXIII in VI ed i loro Superiori fanno parte dell'ultima specie di Prelati in feriori [9].

---

(8) Scrive Cappello, *l. c.*: « *Passiva* est simplex exemptio ab Ordinarii lo iurisdictione sine ullo in clerum populumve imperio. *Activa* secumfert non mo exemptionem ab alterius potestate verum etiam ius imperii in populum et clerum

(8 1) *Ll. cc.*

(9) I Prelati inferiori sono di tre specie: *infima*, *media*, *suprema*. Ecco co li classifica il P. Wernz, *op. cit.*, II, 815:

« *a*) Alii sunt quidem in dioecesi, non de dioecesi, sed ob privilegium salte *passivae* exemptionis potestati Episcopi subtracti praesunt cum quasi episcop iurisdictione tantum certo generi personarum intra septa alicuius ecclesiae monasterii vel conventus habitantium, non populo et clero extra illa septa dege tibus v. g. Superiores Generales regularium;

Genesi storica.

Molto si è scritto e detto sull'origine dell'esenzione: gli aspri ppositori di essa, specialmente i Giansenisti e i Gallicani, la ichiararono sorta dalle false Decretali di Isidoro Mercatore. « At nmerito quidem — insegna il Sebastianelli, *l. c.*; — istius enim xemptionis antiquissima ab eruditis adducuntur documenta ».

È controversa però fra gli Autori l'epoca precisa in cui sorse a prima volta tale privilegio; alcuni, come il Van Espen, *Ius eccl. niv.*, p. III, tit. 12, cap. 4, n. XXI, ritengono abbia avuto esso rigine nel secolo XI, altri, come l'Aichner, *Comp. iuris eccl.*[9], ag. 402, il Sebastianelli, *l. c.*, ed altri ne riferiscono la prima oncessione al secolo IX od VIII; altri invece, come il Vermeersch, *c.*, seguito dai più, assegnano un'origine assai più antica.

Pur ammettendo che una simile investigazione debba essere ggetto di studio per uno storico più che per un giurista, riconociamo intanto non del tutto inutile, per la nostra trattazione pra-ca, dirne brevemente qualche cosa, dietro la scorta specialmente ei maestri Sebastianelli, *l. c.*, e Lombardi, *Institutiones iuris can.*, pag. 381.

a) Ci sembra almeno esagerato quanto insegna il Bouix, *l. c.*, II, 8°, dietro il Bianchi, che nell'*op. cit.*, pag. 374, scrive: Queste libertà furono, per così dire, native col monachismo »: Ergo revera dicta monestariorum libertas (i. e. exemptio) cum sismet monasteriis exordium sumpsisse potius dicenda est... Ex ictis autem sequeretur, exemptionem in aliquo sensu minus recte rivilegium vocari. Sonat enim privilegii vox aliquam a lege iam xistente exemptionem. Quod si prior fuit exemptio quam non xemptio, et prius tamquam lex seu ius commune exemptiones iguerint, per ipsas legi non fuit derogatum. Eo tamen sensu pri-ilegium dici possunt exemptiones, quod nisi ab initio monaste-orum libertas ab Ecclesia statuta fuisset, hoc ipso remansissent onachi Ordinariorum jurisdictioni et spirituali regimini subiecti ».

« *b*) Alii pariter sunt intra dioecesim, non de dioecesi, sed privilegio activae xemptionis a potestate Episcopi donati cum quasi episcopali iurisdictione praeident clero et populo alicuius regionis in dioecesi sitae;

« *c*) Denique alii habent proprium territorium ad instar quasi dioeceseos a iusvis Episcopi dioecesi separatum, in quo in clerum et populum ex privilegio tivae exemptionis a potestate Episcopi ad instar Ordinariorum paucis iuribus ceptis exercent plenam iurisdictionem episcopalem ideoque sensu stricto dicuntur raelati nullius ».

V'ha una quarta specie di Prelati inferiori, e cioè i Vicari Castrensi, ma di uesti non è il caso di parlare qui. Il Codice tratta *De Praelatis inferioribus* nel II, p. I, cap. 7, can. 319-328.

b) Nei primordi della vita religiosa, quando cioè essa si menava in maniera, direi quasi, solitaria o individuale, non già sociale: coloro che la professavano, sia iniziati che non iniziati nei Sacri Ordini, erano soggetti in tutto ai Vescovi locali (can. 10, c. 16, q. 7; can. 6, 7, c. 16, q. 2; ll. 28, 35, 46, Cod. *De Epis. et Clero*; l. 23, *Nov.* 123, cit. dal Sebastianelli, *l. c.*).

c) Lo stesso è a dirsi dell'epoca degli Eremiti[10], anzi anche degli inizi dei Cenobiti; allora costoro o menavano la loro vita religiosa senza Superiore regolare, ovvero, se lo avevano, egli non possedeva potestà giuridica, ma solo amichevole e paterna. Le loro relazioni con i Vescovi erano come quelle degli altri fedeli: ad essi dovevansi presentare anche i conti amministrativi (L. 46 Cod., *l. c.*). Dicasi lo stesso dei Canonici regolari. Cfr. SEBASTIANELLI, *l. c.*

d) Verso la metà dell'epoca dei Cenobiti, e precisamente alla fine del secolo IV, cominciano ad apparire le prime vestigia di esenzione, onde a ragione S. Epifanio potè scusarsi presso Giovanni, Vescovo gerosolimitano, il quale si lamentò di un monaco ordinato sacerdote, dicendo che egli aveva ciò fatto nel monastero, non già in parrocchia (Diocesi) (*Epist.* 115 [alias 60 S. Hieronimi). Cfr. BIANCHI, *op. cit.*, IV, pag. 366; BOUIX, *l. c.* § 1.

e) Le cose di poi andarono tant'oltre che in alcuni luoghi il privilegio di *esenzione* o, come dicevasi, di *libertà* veniva considerato come una conseguenza necessaria, o corollario della professione religiosa, il che fa supporre una potestà giuridica nei Superiori regolari chiamati con vari nomi, secondo i casi. Sebbene, di fatto, il Concilio di Calcedonia (a. 457; cfr. can. IV, confermato dall'autorità imperiale con le *Nov.* 66 e 123) avesse espressamente disposto che i religiosi dovessero dipendere in tutto dai Vescovi, tuttavia nel Concilio di Cartagine (a. 525), sorta aspra controversia tra il vescovo Liberato e l'abate Pietro, fu sancito, come norma generale (*Acta Conciliorum*, a Mansi collecta, t. VIII): « Erunt igitur omnia omnino monasteria sicut semper fuerunt, a conditione clericorum modis omnibus libera »

f) Tuttavia non si aveva una regola certa e generale; fu S. Gregorio Magno il quale, per essere stato educato fra monaci per primo volle restringere la giurisdizione dei Vescovi sui mona

---

(10) Distinguendo l'origine giuridica degli Ordini religiosi dalla storica, è noto come tutta la storia di essi viene dagli Autori divisa in quattro epoche: 1ª degli Eremiti e Cenobiti; 2ª dei Monaci; 3ª dei Frati; 4ª dei Chierici regolari. Cfr. DE CAMILLIS, *Instit. iuris can.*, vol. I, *de Statu Evang. Perfectionis*; SIMEONI, *Lezioni di Diritto can.*, vol. I, pag. 358 sq.; WERNZ, *Jus Decretalium*, III, 599 sq.

steri, stabilendo che costoro non esercitassero la loro potestà in modo da disturbare la vita solitaria dei monaci [11].

g) Altri Pontefici, p. e., Onorio I e Giovanni IV (cfr. ZACCARIA, *Antifebronius*, l. V, p. II, c. 1, n. 6), disposero altre restrizioni alla giurisdizione vescovile sui regolari, sicchè pian pianino le cose giunsero a tal punto che i monaci ne divennero esenti per rimanere soggetti immediatamente alla S. Sede, tuttavia non già per Diritto generale, ma per le tavole speciali di fondazione o per speciali privilegi, ovvero per legittima consuetudine [12]; e nemmeno tale esenzione era generale, estesa cioè a tutti i diritti del Vescovo, onde, d'allora, si ebbe la nuova distinzione fra *legge diocesana* e *legge di giurisdizione* [13].

h) Coll'andare del tempo (nel secolo XI, come risulta dalla Costit. *Cum universis* di Urbano II [6 apr. 1090] e dai cc. 3, 14, 17 *Decr.*, V, 33, cfr. WERNZ, *l. c.*, pag. 409) quando anche i religiosi ebbero una gerarchia a sè, si ottenne un privilegio quasi generale di esenzione, specialmente ai tempi degli Ordini Mendicanti per la comunicazione dei privilegi.

i) Non tardarono, disgraziatamente, a verificarsi abusi (si hanno titoli speciali nel riguardo nel corpo del Diritto; p. e., l. V *Decr.*, tit 31 e 33, *de excessibus Praelatorum*, e *de excessibus privilegiatorum*), e perciò in prosieguo si riconobbe la necessità di restituire, almeno in parte, l'autorità vescovile sui religiosi, specie in quei capi in cui lo richedeva il bene dei monaci e la retta amministrazione delle chiese e dei conventi.

l) Fu il Concilio Tridentino il quale, in moltissimi casi che esamineremo, diede facoltà ai Vescovi di esercitare la propria giurisdizione sui regolari, almeno come delegati della S. Sede. Tutta la disciplina, quindi, in vigore fino al 19 maggio 1918, per sta-

---

(11) Can. 3, 5, 6, c. 18, q. 2; *Conc. Rom.* (a. 601). Cfr. MANSI, *op. cit.*, t. X. Scrive a questo punto il prof. Lombardi, *l. c.*: « Haec tamen Gregorii decreta non illud effecerunt ut vere et proprie, saltem ubique, monachi dicendi essent a potestate episcopali exempti, quum pluribus in Conciliis ante saec. XI celebratis, v. g. Parisiensi (a. 829) et Acquisgranensi (a. 836) canonum mens et verba sat aperte demonstrent regulares subiectos moderationi et correctioni Episcoporum ». Cfr. WERNZ, *l. c.*, n. 701 seg.

(12) Ciò avvenne specialmente tra i secoli IX e XII quando, per la pluralità delle case religiose, si riconobbe la necessità di avere un Superiore, capo dei diversi abati o priori. Cfr. LOMBARDI, *l. c.*, pag. 384.

(13) Sorta per opera dei glossatori, tale distinzione fu di poi accettata nello stesso Diritto: cfr., p. e., cap. 16, 17, 18 *Decr.*, I, 31; cap. 15, 16, 18 *Decr.*, II, 23.

Insegna il Sebastianelli, *l. c.*: « Per hanc distinctionem actus iurisdictionales Episcopi, a quibus exempti erant regulares, dicebantur pertinere ad legem dioecesanam; illi vero actus, qui in religiosos etiam exercebantur, dicebantur pertinere ad legem iurisdictionis ». Cfr. LOMBARDI, *l. c.*, pag. 440.

bilire le relazioni tra regolari e Vescovi, è prescritta dal Tridentino e dalle posteriori disposizioni pontificie [14].

m) Insegna il P. Wernz, *l. c.*, a questo punto: « Cum Ecclesia non obstante rigore iuris antiqui tolerare vel approbare coepisset instituta votorum simplicium, mox ipsorum incolumitati consuluit per immunitatem quandam vel exemptionem partialem circa regimen internum. Cuius disciplinae iam saeculo decimo septimo exempla non desunt... A qua praxi Sedes Apostolica in aliis congregationibus religiosis virorum non recessit atque adeo saltem PP. Passionistis et Redemptoristis plenum indulsit privilegium exemptionis. Postquam Benedictus XIV Const. *Quamvis iusto*, 30 apr. 1749, in Congregatione tolerata Virginum Anglicanarum valde modestam independentiam Superiorissae generalis ab Ordinariis loci in rebus internis insoluti approbavit, deinceps iuxta praxim S. C. Ep. et Reg. illa independentia interni regiminis potius aucta est. Quam disciplinam Leo XIII Const. *Conditae* de institutis religiosis votorum simplicium generatim approbavit atque facta distinctione inter instituta mere dioecesana et congregationes iam a S. Sede Apostolica approbatas relationes inter Episcopos et illa instituta, terminis accuratioribus atque lege universali definivit ».

n) Il Codice di Diritto canonico stabilisce più nettamente sia i principii generali di esenzione (cfr., p. e., can. 500, 615), sia i casi speciali per meglio regolare le relazioni o rapporti tra religiosi e Ordinari locali. Esamineremo gradatamente i vari canoni dopo la esposizione della disciplina Tridentina [15].

---

(14) Inn. X, Const. *Cum sicut*, 14 maji 1648; Benedict. XIV, Const. *Firmandis*, 6 nov. 1744, et Cons. *Apostolicum*, 30 maji 1753; Leonis XIII, Const. *Romanos Pontifices*, 8 maji 1881.

(15) La S. Congregazione dei Religiosi il 2 aprile 1919 (*A. A. S.*, XI, 179) deliberò: « Sono stati tradotti in varie lingue i canoni riguardanti le religioni laiche; traduzioni autorizzate, ma non officiali. Ora, in qualche traduzione, il testo di alcuni canoni non concorda con il disposto degli stessi canoni nel Codice. Si domanda se sia intervenuto qualche cambiamento in proposito, o debba starsi al testo del Codice e ritenere errato il testo della traduzione. — *R.* Doversi stare al prescritto del Codice e doversi emendare la traduzione ».

CAPO II.

Principii generali.

Crediamo utile cosa trattare in sede separata, in due distinti paragrafi, prima dell'*antica disciplina*, poi della *vigente*, a tenore del Codice, che in parte ha confermato, in parte ha corretto le disposizioni tridentine e posteriori.

§ I. - DISCIPLINA ANTICA.

Il P. Wernz (III, 701, pag. 408; cita S. C. EE. RR., 1° dec. 1905, e Biederlack, *De iure reg.*, pag. 215-217) insegna che per sè non esiste una legge generale la quale accordi indistintamente a tutti i regolari ed altri religiosi la esenzione: essa si concede *per indulta specialia monasteriis vel ordinibus particularibus data et stricte probanda.*

Può concedere l'esenzione, come è chiaro, solo il Romano Pontefice (Wernz, II, 816); essa può essere totale o parziale, diretta o comunicata (per le comunicazioni dei privilegi cfr. Reiff., in tit. 3, 1, V, *Decr.*, n. 55 seg.; Bouix, *l. c.*, s. II, l. I, q. VI seg.), ovvero prescrittiva [1].

Per ragione di chiarezza sarà bene parlare separatamente degli Ordini regolari, delle Congregazioni, degli Istituti e delle Monache.

---

(1) Scrive il *Monitore Eccl.*, sunteggiando la *Viennen*, 1° dic. 1905, *della S. C. dei VV. e RR.* (vol. XVII, pag. 439):

« Il privilegio di esenzione potrebbe acquistarsi anche per consuetudine prescritta. Ma a ciò, anche col titolo, non basta la consuetudine quadragenaria, richiedendosi la immemorabile, secondo dimostra Benedetto XIV nell'altra Cost. *Apostolicae servitutis*, 14 marzo 1743 ».

Wernz (II, 815, C.) invece ritiene che sia sufficiente la consuetudine quadragenaria col titolo colorato.

Ordini regolari.

Era comune fra i DD. la dottrina (cfr. BEN. XIV, Const. *Apostolicum ministerium*, 30 maii 1753; OIETTI, v. *Exemptio*, n. 2099) che riconosceva generalmente negli Ordini regolari maschili il privilegio dell'esenzione, sì che esso poteva e doveva presumersi. Così il Passarini, *De homin. stat.*, t. 3, q. 189, a. 10, n. 711: « Privilegium generale, per quod regulares sunt exempti a jurisdictione ordinaria Praelatorum ordinariorum, cum sit expressum in corpore iuris, et tam facto quam iure notorium et manifestum, non est exhibendum ».

Perciò quasi tutti i monasteri potevano considerarsi esenti, o per privilegio proprio, ovvero per comunicazione. Si ascolti Barbosa, *Jur. eccl. univ.*, p. II, cap. 12, n. 22 (cfr. S. C. EE. RR., 1° dec. 1905, in *Monit. Eccl.*, *l. c.*, pag. 436): « Ex privilegiis specialibus summorum Pontificum omnia fere Regularium monasteria sunt ab Ordinariorum potestate exempta, sive privilegia directe sive indirecte per comunicationem latam largiantur exemptionem, et consequenter monasteria his temporibus habent iurisdictionem pleno iure quasi episcopalem, iuxta doctrinam glos. receptae verb. Proprii in Clem. I, *de rebus Ecc. non alienandis* ».

Circa la forza di tale esenzione, essa era totale o universale, e perciò ogni eccezione andava provata: ed è chiaro, come, essendo un privilegio di comunità e non già personale, i singoli non potessero rinunziarvi. Era inoltre personale e locale insieme.

Quanto alle *persone* erano da tenersi esenti:

1) i *professi*, certissimamente, in forza dei loro voti, i quali generano nei Superiori la doppia potestà dominativa e giurisdizionale;

2) conseguentemente anche i cosidetti *conversi* in virtù dei loro voti e della vita continuata nei conventi;

3) per i *novizi* vi fu questione: poteva ritenersi però che costoro, mentre non restavano soggetti alla potestà dominativa dei Superiori regolari (la quale, com'è noto, nasce dalla emissione dei voti), erano sudditi e perciò soggetti alla loro potestà giurisdizionale; almeno sino a che rimanevano in convento[2]. Poggiavasi tale asserzione sull'autorità dei Dottori, i quali unanimemente

---

(2) È giusto che uscendo dall'Ordine, tornino *ipso iure* ad essere soggetti al Vescovo.

oncedevano a costoro tutte le prerogative favorevoli, convenienti i religiosi (cfr. VERMEERSCH, *l. c.*; WERNZ, III, 637 e 275; SANTI-LEITNER, *Praelectiones*[4], III, p. 457);

4) i *postulanti*, ammessi al probandato, i quali « hospitum more versantur in claustris, aspirant tamen ad cooptationem in novitiatum presse talem » (VERMEERSCH, *l. c.*);

5) gli *alunni religiosi*, quelli cioè che vivevano sotto la regola e disciplina dei regolari con l'intenzione di entrarvi a suo tempo (CLEMENTE X, Cost. *Superna*, § 4; SANTI-LEITNER, *l. c.*);

6) i *terziari* ed i *servitori*, sian pure stipendiati, purchè vi concorressero le tre condizioni richieste dai Ss. Canoni, che risiedessero cioè formalmente ed attualmente nel convento[3] vivendovi sotto la regolare ubbidienza (Cons. Trid., sess. XXIV, c. 11, *De ref.*; GREGORIO XIII, Cost. *Circumspecta*, 25 nov. 1580; LEHMKUHL, II, 395; VERMEERSCH, n. 518).

Non erano quindi da aversi come esenti i terziari ed i servitori mercenari viventi fuori chiostro, gli ospiti, gli infermi, ecc.[4].

Si faceva questione per gli *alunni* secolari convittori in collegi retti da regolari. Il Santi sosteneva che simili alunni, pur concorrendo tutte le condizioni richieste per i terziari o servitori suvedute, non potessero considerarsi come famigliari dei religiosi e quindi esenti: e si poggiava su varie decisioni della S. Congregazione (S. C. EE. RR., 27 nov. 1717; 21 iul. 1848, ecc. Cfr. BIZZARRI, pag. 617 seg.; cfr., al contrario, causa Setina, *Acta S. Sedis*, t. III, 47; LUCIDI, II, 6, § 2, 42-48). Il Vermeersch — *l. c.*, in cui confuta il Santi — al contrario sosteneva che, almeno pel tempo che essi restavano in collegio, costoro dovessero considerarsi come famigliari e perciò esenti: diceva questa sua opinione probabile, fondandola su l'autorità di dotti Autori (PICHLER, *Jus canon.*, dec. 177; PELLIZARIO, *Manuale*, tr. 8, c. 2, n. 302; SCHMALZGRUEBER, cons. 32; LEHMKUHL, II, 398). Ci piace di più quest'ultima comecchè più corrispondente alla logica ed ai desideri dei Ss. Canoni.

Quanto ai *luoghi* in genere:

1) Per le *chiese* bisognava anzitutto vedere se fossero parrocchiali, se si trattasse di pubblici, semipubblici ovvero privati oratori, infine se siti o meno in *grangiis*, come si esprimevano i Canonisti: le cose variavano secondo i casi.

---

(3) Questo però era inteso non nel senso rigorosissimo della parola, poichè anche nei viaggi, p. es., costoro erano esenti concorrendo le altre condizioni.

(4) Cfr. CAPPELLO, *De visitatione*, II, pag. 70; D'ANGELO, *Della sepoltura ecclesiastica*, pag. 51 e 101. Dimostrandosi privilegi speciali per l'estensione dell'esenzione anche a costoro, andavano senz'altro rispettati. Cfr. SANTI, *l. c.*

Trattandosi di *chiese parrocchiali* unite a monastero a sua volta giovava distinguere e vedere se l'unione avvenne solo quanto alle temporalità ovvero anche circa le cose spirituali.

Le *chiese non parrocchiali* una volta erano sotto la totale dipendenza ordinaria dei Vescovi (can. 10, c. 16, q. 7); indotta però l'esenzione, anche le chiese dei regolari incominciarono ad aversi come esenti, pur se aperte al pubblico. Sicchè, salve le riserve tridentine, i Vescovi non potevano vantare giurisdizione diretta su tali chiese, dove i monaci avevano diritto di fare tutte le funzioni ecclesiastiche che loro piacevano, *servatis tamen de pure servandis* [5].

Quanto agli *oratori privati* le cose variarono secondo i tempi ed i casi: ecco l'insegnamento dell'illustre maestro Sebastianelli, *l. c.*: « Circa Oratoria sita in praediis rusticis regularium, i. e. *grangiis*, notamus duplicem esse grangiarum speciem. Olim grangiarum nomine veniebant praedia monasteriorum a Monasteriis separata cum aedificiis, in quibus unus vel alter monachus morabatur. Istae grangiae, inductis exemptionibus, nullimode subiicebantur potestati Ordinariorum, nisi in iisdem ecclesiolae sive publicae sive privatae reperirentur constitutae - ex cap. 17, tit. XXXIII, l. V. — Quod aegre ferebant regulares: hinc modis omnibus curaverunt, ut etiam praedictae ecclesiolae eximerentur a Dioecesanorum iurisdictione. Concilium Tridentinum in *loco citato* (cap. 11, sess. XXV, *De reg.*) abrogavit huiusmodi exemptionem. At post Synodum Tridentinam aliqui Ordines iterum quoad praedictas Ecclesiolas exemptionem obtinere curarunt. Hinc regula prae oculi habenda est: Praedicta Oratoria a potestate Ordinarii esse exempta, si privilegium exemptionis regulares obtinuerint post Concilium Tridentinum.

« Altera est grangiarum species institutarum temporibus Urbani VIII. Nam cum S. Congr. Conc. die 21 iunii 1625 statuisset ut monasteria, in quibus 12 saltem religiosi viri ali minime potuissent subderentur Episcopis, plura Monasteria praedictum numerum religiosorum non habentia, ad dictam resolutionem eludendam grangiarum nomine donari coeperunt. Innoc. X, Const. *Instaurandae*, idibus octobris 1652, suppressit haec omnia Monasteria in Italia et insulis adiacentibus, decernens, ut si iterum erigerentur, ea quoad omnia Episcoporum iurisdictioni subiacerent. Innocentiana constitutio in parte ab eodem Pontifice modificata

(5) Scriveva però Sebastianelli, *o. c.*, pag. 417:
« Regularibus prohibetur in propriis Ecclesiis proximioribus Ecclesiis parochialibus officia sacra peragere iisdem horis quibus functiones parochiales peraguntur, ne populus distrahatur ab Ecclesiis parochialibus frequentandis ». Oggi cfr. can. 482.

it, instantibus regularibus. Decrevit nempe in alia constitutione, t praedictae grangiae subderentur Episcopo non tamquam Ordiario, sed tamquam Sedis Apostolicae Delegato. Quoad vero Conentus, qui suppressionem passi non fuerunt tempore datae const. *Instaurandae* eo quod numerum praefixum ad regularem observantiam custodiendam recensebant, si post id temporis, reditibus uomodocumque imminutis, sex saltem religiosos probatae vitae, uorum quatuor essent sacerdotes, minime continerent, delegatae ariter subderentur Episcoporum iurisdictioni ».

2) Da quel che si è detto, chiaro appariva quello che dovesse ensarsi circa la esenzione delle *case* o *conventi* dei regolari: ueste, per godere di tale privilegio, dovevano essere erette legitimamente e contenere il numero richiesto di religiosi.

3) Quanto poi a qualche *convitto* annesso, questo dipendeva lal Vescovo locale [6].

Congregazioni religiose.

Scriveva il P. Oietti (v. *Congreg. relig.*, 1515): « Congregaiones virorum a S. Sede approbatae, quae extendantur ultra unam alteramve dioecesim, non raro sunt omnino exemptae a jurisdictione, visitatione, correctione Ordinarii, et superiores earum habent iurisdictionem in utroque foro uni R. Pontifici subordinatam ». Ed altrove (v. *Exemptio*, 2099; cfr. Bizzarri, *Coll. S. C. EE. RR.*, pag. 429-740): « Hoc autem privilegio (i. e. exemptionis) non gaudent congregationes votorum simplicium (S. C. EE. RR., 16 sept. 1864), quamvis hae quoque, si ultra unam alteramve dioecesim se extendant, et a S. Sede fuerint approbatae, generatim speciali privilegio a iurisdictione Episcopi eximantur: generale autem hoc privilegium ordinarie respicit exemptionem circa bonorum temporalium administrationem, domorum gubernium, superiorum electiones, novitiorum receptiones, transgressiones et alios domesticos excessus puniendos ».

Si potevano pertanto stabilire i seguenti principii generali:

1) Qui la presunzione era per la potestà e giurisdizione vescovile, poichè, di fatto, occorreva un privilegio speciale per poter vantare l'esenzione. Scriveva il Cappello, *op. cit.*, II, pag. 70 [6¹]: « Congregationes votorum simplicium per se, hoc est praecisione facta a speciali indulto Sedis Apostolicae, exemptae non sunt ».

(6) Se il Vescovo avesse voluto affidare ai religiosi il Seminario diocesano, cfr. Lucidi, II, 36, pag. 341; Oietti, v. *Seminarium*, 3674; Bargilliat, *Prael. iuris can.*, n. 267.

(6¹) Cfr. S. C. EE. RR., 16 sept. 1864; Leo XIII, Const. *Conditae*.

2) Per la interpretazione dell'indulto ottenuto esso poteva essere generale o parziale, a seconda delle espressioni usate, che andavano prese nel senso più rigoroso. Benedetto XIV, da suo pari, con erudizione vasta, passò in rassegna le diverse clausole e formole con cui i Pontefici concedevano tale privilegio, per conchiuderne poi che, perchè un monastero potesse dirsi del tutto esente, era necessario che il privilegio di esenzione si contenesse nella Bolla non *enunciative*, ma *dispositive* [7].

3) In tutti i casi era prezioso l'insegnamento del Vermeersch, *l. c.* (cfr. Cost. *Conditae*) seguito dal Cappello, il quale ultimo scriveva [8]: « Si... sint juris pontificii (i. e. Instituta votorum simplicium) subsunt Ordinario loci quoad disciplinam ecclesiasticam, aliorum fidelium instar, non autem quoad oeconomicas domus vel instituti rationes, aut religiosam disciplinam. Ideoque vera exemptione minime pollent, sed ea dumtaxat, quam imperfectam vocare canonistis placet ».

---

(7) Const. *Causarum*, 16 nov. 1747. Alcune forme usate dai Pontefici, mentre sembrano concedere la totale esenzione, non dimostrano che la sola parziale. Facciamo nostre le parole del *Monit. Eccl.* (vol. XVII, pag. 438) che commenta la *Viennen*, 1° dic. 1905, S. C. EE. RR.: « Non la dimostra (la piena esenzione) la *tutela e la protezione Apostolica*, giacchè Innocenzo III, in cap. *Ex parte*, 18, *de Priv.*, scrisse: — Ex parte tua fuit quaesitum utrum clerici et laici qui liberas protectiones ostendant, in quibus personae suae expresso nomine cum omnibus rebus suis sub Apostolica protectione consistere declarantur a iurisdictione Episcopi dioecesani sint exempti. Nos autem tibi respondemus quod per literas huiusmodi ab Episcoporum suorum potestate minime subtrahuntur —. Non la dimostra neppure l'imposizione dell'annuo censo come indizio di libertà; trovandosi nel cap. *Recepimus De priv. et Excess.* la dichiarazione di Alessandro III, con cui si attribuisce alla detta clausola solo *qualche speciale prerogativa*, non la piena esenzione: — Inspicienda sunt ergo (son sue parole) Ecclesiarum privilegia et ipsorum tenor est diligentius attendendus, ut si fuerit deprehensum quod Ecclesia quae censum solvit specialiter B. Petri iuris existat et ad indicium perceptae libertatis census annuus conferatur, non immerito poterit speciali praerogativa gaudere. Si vero ad indicium perceptae protectionis census persolvitur, non ex hoc iuri dioecesani Episcopi aliquid videtur esse subtractum —. Perchè una chiesa si consideri del tutto esente, fa duopo che il privilegio di esenzione si contenga nella Bolla, non *enunciative*, dice Benedetto XIV (*l. c.*), ma *dispositive*: vale a dire, deve leggersi nella Bolla, non un accenno od un supposto del privilegio, ma la chiara concessione del privilegio medesimo ovvero una sentenza giudiziale che lo dichiari. Così Bonifacio VIII nel cap. *Si Papa, De privil.*: — Si Papa in aliquo privilegio vel scriptura non acta principaliter super donatione vel sententia exemptionis, aliquam Ecclesiam ad jus et proprietatem Rom. Ecclesiae pertinere, vel consimilia verba narret, non propterea illius Ecclesiae exemptio est probata, nisi de libertate aliter doceatur. Si autem Ecclesiae vel Monasterio exemptionis privilegium concedendo, vel super ipsius exemptione sententiando (cum de ipsius exemptionis negotio ageretur) asserat ipsam Ecclesiam fore exemptam, aut etiam juris B. Petri, sive ad jus et proprietatem Romanae Ecclesiae, vel ad Rom. Ecclesiam specialiter, aut sine medio, vel etiam simpliciter pertinere: per hoc plene debet exempta huiusmodi ecclesia iudicari ».

(8) *Loc. cit.*, pag. 405. Anche Oietti (v. *Congreg. relig.*, n. 1515) ha: « Semper vero... Congregationes tum virorum, tum mulierum, in multas regiones dispersae eximuntur, auctoritate Sacrae Congreg. EE. et RR., a iurisdictione Ordinariorum in his, quae spectant ad regimen totius congregationis ».

Istituti.

Non è d'uopo dilungarci troppo per gli Istituti diocesani quando chiaro che essi, ordinariamente, sottostanno al Vescovo locale me al proprio Superiore. « Instituta votorum simplicium — ingna il Cappello, *l. c.* — si dioecesana sint Episcopum suapte tura tamquam Superiorem habent, salvo jure quaesito ».

Monache.

Quanto alla esenzione delle Monache bisognava tener preente se fossero di voti solenni ovvero di voti semplici.

Nel primo caso erano esenti solo se suddite di Prelati regori. Si ascolti l'Oietti (v. *Exemptio*, 2099): « Moniales vere golares tunc exemptae sunt a iurisdictione Episcopi, quum subduntur praelatis regularibus eiusdem ordinis quamvis etiam huiusmodi moniales in quibusdam casibus a iure expressis Episcopo ubdantur ».

Nel secondo caso la regola è diversa poichè allora « Ordinario oci de iure communi subiacent », insegna il Cappello, *o. c.*, ag. 70, aggiungendo: « Aliquando tamen speciali gaudent privilegio, ut immediate R. Pontifici subdantur; quo tamen etiam in asu ab Episcopo reguntur tamquam Sedis Apostolicae delegato » [9].

§ II. - DISCIPLINA VIGENTE.

Come già dicemmo il *Codice di Diritto canonico* ha solo in parte riformata la disciplina esaminata fin qui. Ci limitiamo per adesso a fare un cenno solo sommario delle vigenti norme pontificie, dovendo riparlare di esse quando dovranno esaminarsi i casi specifici di esenzione o di diretta giurisdizione vescovile sui regolari e religiosi.

Si tenga presente in genere:

1) Per la retta interpretazione dei canoni, occorre ben distinguere il vero significato delle espressioni: ordine, congregazione, casa, provincia, ecc. (can. 488), notandosi pure che quanto si dice dei religiosi, in linea generale vale anche detto delle religiose *nisi ex contextu sermonis vel ex rei natura aliud constet*

(9) Cfr. Conc. Trid., sess. XXV, c. 9, *De ref.* L'Oietti (v. *Congr. relig.*, 1515) insegna: « Aliquando etiam congregationes mulierum longe lateque diffusae eximuntur a iurisdictione ordinariorum, et subduntur alicui Cardinali protectori in Urbe ».

(can. 490); di tutti poi restano tuttora in vigore le regole e le costituzioni particolari che non si oppongano alle nuove discipline codificate (can. 489).

2) Ogni religione gode soltanto di quei privilegi che sono contenuti nel Codice ovvero che essa ottenne direttamente dalla S. Sede, esclusa ogni comunicazione (can. 613, § 1)[10].

3) Si concede tale esenzione a tutti i *regolari* (can. 615) purchè non dimorino illegittimamente fuori di casa (can. 616 § 1). Tale esenzione si estende anche alle donne, eccettuate quelle non soggette a Superiori regolari (can. 615; cfr. can. 490-500, § 2), ai novizi[11], alle case[12], alle chiese. In alcuni casi speciali, che esamineremo, la esenzione è più estesa quanto alle persone (cfr., p. e., can. 514).

4) I *religiosi* con voti semplici, al contrario, non godono del privilegio dell'esenzione se non viene esplicitamente loro concesso dalla S. Sede (can. 618, § 1). Vi ha però, in linea generale, enorme *differenza* tra l'esenzione dei regolari, contenuta nel Codice, e quella dei religiosi, ottenuta dal Pontefice: quella ha, per così dire, la fondatezza nello stesso diritto generale, e perciò la potestà vescovile è eccezione e va dimostrata (can. 615; cfr. can. 500, § 2); questa invece è eccezione per se stessa, per essere indulto speciale, e perciò tanto i religiosi sono esenti, quanto il Pontefice accorda (can. 500, § 1)[13]; il favore del diritto, in una parola, lì è per l'esenzione, qui per la soggezione al Vescovo.

5) Non sarà inutile notare quella speciale disposizione della S. Congregazione dei Religiosi, in data 23 giugno 1923, che riguarda i Monasteri di Monache, con voti *semplici*, esistenti in Francia e in Belgio: costoro, pur professando le regole di Ordini, di per sè *non sono esenti*, a norma del can. 615 (*A. A. S.*, XV, 357).

---

(10) Questa restrizione qui è esplicitamente notata; in linea generale però ogni privilegio può acquistarsi per comunicazione o per prescrizione: can. 63, 64, 65. Quanto alla prescrizione cfr. can. 1508, seg. Circa la questione se i religiosi possano oggi servirsi dei privilegi già acquistati, prima del Codice, *per communicationem*, con la maggior parte degli Autori riteniamo di sì, tanto più che *in pratica* i medesimi hanno vigore e nella Curia Romana questa sentenza della non soppressione è ricevuta e seguita. Cfr. *Monitore Ecclesiastico*, 1928, p. 112-115.

(11) Cfr. can. 567. Crediamo che l'esenzione si estenda anche ai postulanti di cui trattasi nei can. 539-541 (afferma FANPANI, nega PEJESKA).

(12) Cfr. can. 488, 5. La casa non formata rimane sotto l'immediata vigilanza dell'Ordinario: can. 617, § 2.

(13) Nel can. 618, § 2, il Codice fa delle restrizioni esplicite alle facoltà degli Ordinari sulle religioni con voti semplici di Diritto pontificio.

CAPO III.

Natura della potestà dei Prelati e dei Vescovi sui religiosi.

Avendo i religiosi dei doveri anche gravissimi, è chiaro che debbono esservi delle autorità chiamate a procurarne lo scrupoloso adempimento. Queste autorità si svolgono nella gerarchia, che in ogni istituto, anche di voti semplici, deve ritrovarsi perchè esso possa esistere e perdurare, e nei Vescovi posti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa, in diversa maniera però o misura, secondo i casi.

Gioverà quindi trattenerci brevemente ad esaminare la natura della potestà che viene esercitata sui religiosi dai Prelati regolari (gerarchia interna) o dai Vescovi.

Gerarchia interna.

Facciamo nostra la dottrina dell'Emo Card. Gennari, il quale così si esprime[1]: « La gerarchia che, secondo una doppia parola greca, vuol dire sacro principato, consiste nella diversa gradazione di superiori che esercitano in un istituto l'autorità.

« Può esservi una duplice autorità negl'istituti religiosi, una che appellasi *dominativa*, l'altra che si chiama *giurisdizionale* La prima deriva dal Diritto naturale, dalla sudditanza, cioè, liberamente promessa dagli alunni dell'istituto ai proprii superiori, perchè questi dirigano i loro sudditi al conseguimento del fine cui va rivolto l'istituto medesimo. La potestà giurisdizionale deriva dalla Chiesa, dal potere, cioè, delle somme Chiavi che la Chiesa ha conseguito da Gesù Cristo, per la salvazione eterna

(1) *I voti semplici in religione*, cap. VI, art. 1, in *Monit. Eccl.*, vol. VIII, II, pag. 56 seg. Cfr. WERNZ, III, 689.

delle anime da Lui redente. Si ascolti il Suarez[2]: *Oportet animad vertere, nomine* jurisdictionis *in praesenti significari potestater spiritualem ad claves Ecclesiae pertinentem, et consequenter Christo Domino datam vel derivatam, mediante Vicario suo ve aliis Episcopis. Per potestatem autem* dominativam *intelligi oporte jus acquisitum religioni et praelatis eius ad imperandum religiosi et utendum operibus eorum, prout conveniens iudicaverint. Qua potestas, si in religione reperitur, non pertinet ad claves, nec Christo descendit per specialem donationem ab Ecclesia factam sed orta est radicaliter a voluntate profitentium talem regulam, e se donantium religioni cum promissione et obligatione obediend secundum illam.*

« Vuolsi adunque accuratamente distinguere negli istituti religiosi la potestà *dominativa* dalla potestà *giurisdizionale*; benchè come osserva lo stesso esimio Suarez, da taluni si soglia confondere l'una con l'altra, comprendendo sotto il nome di giurisdizione anche l'autorità che ha il padre sul figliuolo ed il padrone sul servo. La potestà *dominativa* è privata, la potestà di *giurisdizione* è pubblica. Quella proviene dal libero consenso dei sudditi; questa deriva dal principe supremo. Quella perciò è ipotetica e non necessaria; questa assoluta e necessaria.

« Quando diciamo che la potestà dominativa è *ipotetica* e *non necessaria*, non intendiamo che non sia necessaria in un istituto. È *ipotetica* nel senso che suppone la libera volontà dei sudditi; *non è necessaria* nel senso che assolutamente si può fare a meno che uno si ascriva ad un qualche istituto, o che l'istituto medesimo esista. Ma fondato che si è l'istituto, se lo si vuole far vivere, e lo si vuole avviare al suo scopo, la potestà dominativa, più che la giurisdizionale, è necessaria ed indispensabile, come ad un corpo è necessario il capo. *In statu religioso* — dice il Suarez, *l. c.*, n. 6 — *necessaria est in Praelato potestas gubernativa monasterii, et suo modo gubernativa singulorum religiosorum, e distincta a potestate iurisdictionis.*

« Anzi in un istituto può farsi a meno affatto della potestà di giurisdizione, bastando la sola dominativa; come questa sola basta in una famiglia, in un collegio, in una privata società. Tale è pure l'insegnamento del Suarez, *l. c.*, n. 8: *Haec potestas* — egli dice — *quasi dominativa et domestica, ut ita dicam, seu oeconomica sine alia propria iurisdictione, quae sit in abbate, priori vel alio simili praelato proprio et immediato religiosi conventus, sufficien est ad verum statum religiosum constituendum.* E ne desume la ragione dai monasteri delle monache, dove la Badessa non ha

(2) *De relig.*, t. III, l. 2, c. 18, n. 5. Cfr. Bouix, *De iure regul.*, 3, p. V s. I, c. 1, vol. II, pag. 374 seg.

urisdizione spirituale, giusta la comune sentenza dei DD., e ndimeno le suore sono a lei soggette come a madre, e le debno ossequio ed ubbidienza secondo la regola professata. Lo esso può raccogliersi dagli antichi monasteri dei cenobiti, nei iali, laici la più parte, non si esercitava, come è verosimile, urisdizione ecclesiastica.

« Non si dica però che i religiosi non debbono andar sottosti alla potestà di giurisdizione. Cotal potestà si estende su tta la Chiesa, e non vi ha fedele di sorta che ne sia esente. lolto meno possono esserne esenti i religiosi, i quali, per la loro rofessione, sono persone sacre ed ecclesiastiche. Quando adunque on si trova nel proprio istituto la potestà di giurisdizione, i reliiosi vanno soggetti a quella ordinaria dei Vescovi. Così le moache, fra le quali non è vera giurisdizione, sono sotto quella ei Vescovi o dei Prelati dell'Ordine. Così pure gli antichi cenoiti andavano soggetti alla giurisdizione degli Ordinarii. E così ure di presente se si trovi qualche istituto religioso che non ccolga in sè quella potestà sì necessaria, sarà sottoposto, come gni privato collegio, al proprio Vescovo. È tale altresì l'insegnamento del citato esimio Autore, *l. c.*, n. 11, il quale, dopo aver imostrato da suo pari queste cose, conchiude: *Numquam ergo tatus religiosus sine subiectione ad praelatum aliquem, habentem urisdictionem propriam in omnes eius professores inventus est.*

« Ma quali istituti hanno la potestà di giurisdizione, e quali non l'hanno? La regola per conoscerlo è facilissima: quelli che ono esenti dalla giurisdizione ordinaria debbono avere in sè la otestà di giurisdizione, e viceversa. Il Sommo Pontefice infatti, el sottrarre qualche istituto alla potestà del Vescovo, gli comuica direttamente la giurisdizione che Egli esercita a mezzo dei relati dell'istituto medesimo, e però questi cumulano in sè la otestà dominativa e giurisdizionale. Ecco come il Suarez, *op. cit.*, . IV, tr. 8, l. 2, c. 1, n. 6, dimostra chiaramente questa tesi: *Quia eo ipso quod religio a jurisdictione Episcoporum eximitur, manet immediate subiecta solius Pontificis jurisdictioni. Non poerat autem convenienter gubernari immediate per solum Summum Pontificem, aut per comissarios vel delegatos ab ipso: quia in omni congregatione necessarii sunt pastores ordinarii, quibus eius cura ex officio incumbat; ergo si huiusmodi pastores proximi non sunt Episcopi, necessarium est ut sint praelati proprii uniuscuiusque religionis.*

« Da ciò discende che negli istituti esenti dalla giurisdizione ordinaria, i superiori debbono considerarsi *prelati* nello stretto significato della parola. *Prelati*, vale a dire, con giurisdizione ordinaria, non solo nel fôro penitenziale o interno, ma sì ancora

nel contenzioso o esterno. E tal qualità compete non solamente al superiore generale di un istituto, ma sì pure ai subalterni e secondari, secondo la varia misura disposta o dalle costituzioni debitamente approvate, o dai capitoli generali, o ancora dal supremo capo dell'istituto. Per ordinario i superiori, o generali o provinciali, sono come i Vescovi; i superiori locali sono come i parroci in rispetto ai proprii sudditi. È sempre il Suarez che ciò insegna: *Atque hinc* — egli scrive — *inferunt communiter Doctores praepositum generalem, provincialem et localem, seu conventualem uniuscuiusque religionis approbatae a Summo Pontifice et exemptae esse vere ac proprie praelatos... Cum ergo superiores religionum iurisdictionem habeant spiritualem fori contentiosi, eamque ordinariam (nam ex vi proprii muneris eam habent, unde et delegare illam possunt), praelati proprie dicuntur.*

« Perciò costoro hanno giurisdizione *quasi-episcopale* non del tutto episcopale, perchè manca loro il carattere dell'Ordine, onde non possono compiere tutto ciò che può il Vescovo... Deriva da ciò che il Prelato maggiore il quale senza giusta causa restringesse la giurisdizione del prelato minore, o lo rimovesse dal luogo dove fu stabilito, opererebbe validamente sì, ma però illecitamente, salvo se le leggi particolari dell'istituto ciò consentissero (SUAREZ, *l. c.*, n. 9).

« Ma veniamo agli istituti di voti semplici: qual potestà dovrà in essi riconoscersi? La sola dominativa o ancora la giurisdizionale? Per gli istituti femminei non v'ha dubbio che vi si trovi la prima solamente... Per gli istituti religiosi maschili, formati di chierici, vuolsi distinguere. O essi hanno il privilegio della esenzione dall'Ordinario, o non l'hanno: nel primo caso ritrovasi in essi la potestà di giurisdizione; nel secondo caso, questa non ha luogo. Laddove l'esenzione sia parziale, parziale sarà altresì la potestà di giurisdizione, ed in tal caso, per quello in cui non dipendono dal Vescovo, ne hanno dal Sommo Pontefice la facoltà ». Fin qui il dotto Porporato.

Che cosa bisogna ritenere di un istituto religioso maschile formato di *laici*, del tutto esente dalla giurisdizione vescovile? La difficoltà è data dal fatto che la potestà di giurisdizione ecclesiastica non si suole commettere nè alle donne nè ai laici[3]; tuttavia,

---

(3) Abbiamo detto: non si suole *commettere*, poichè vi è stato qualche caso in cui la detta facoltà di giurisdizione fu commessa a laici, anzi persino a donne. *In Diritto* è costante insegnamento dei DD. che lo possa solo il Romano Pontefice e nei casi particolari cfr. FERRARIS, v. *Delegatus*; REIFF., I, 29, n. 92, ecc., in *Monit. Eccl.*, vol. XVI, pag. 29; *nel fatto* è celebre il monastero di S. Benedetto di Conversano, la cui Badessa per più secoli esercitò vera giurisdizione ordinaria, non solo sulle religiose a sè soggette, ma sì pure sopra la intera Borgata di Castellana, dove un Vicario Generale, eletto dalla Badessa, in nome di questa, com-

er ragioni di chiarezza, fa d'uopo distinguere la giurisdizione *eramente spirituale*, che promana dall'autorità delle Somme hiavi, da quella *temporale meramente ecclesiastica*, la quale on proviene dalla potestà delle Somme Chiavi, e poi tener preenti le diverse condizioni in cui può trovarsi l'istituto religioso [4].

1) Se tutti dell'istituto sono laici e soltanto il superiore generale è sacerdote o almeno chierico, egli: — *a*) ha la pienezza della iurisdizione sì spirituale come temporale su tutto l'Ordine senza mitazione alcuna; — *b*) non potrebbe delegarla ai superiori ubalterni, se non chierici; — *c*) può delegarla a qualche sacerote o chierico, anche se suddito.

2) Se il solo superiore generale sia laico e gli altri o tutti o n parte chierici [5]: — *a*) egli non può esercitare nessun atto di iurisdizione spirituale; — *b*) possono però esercitarla i superiori ubalterni, p. e., i provinciali se chierici, ai quali può bene imorsi il generale a che la esercitino nella cerchia delle proprie ttribuzioni [6]; — *c*) se anche i superiori subalterni son tutti laici on vi sarebbe altro mezzo per esercitare detta giurisdizione spituale che ricorrere alla S. Sede, perchè essa venga attribuita a ualche sacerdote o chierico, sia pur suddito, da esercitarla sotto a dipendenza dei superiori.

3) Se infine tutto l'istituto esente si compone di laici allora i uperiori laici: — *a*) hanno la potestà dominativa; — *b*) non embra loro vietata nemmeno la giurisdizione temporale; — *c*) ma on è affatto consentito loro di esercitare atti di mera giurisdizione pirituale, se non ne hanno lo specialissimo privilegio del Romano ontefice [7].

---

iva tutti gli atti di amministrazione. Quanto alla delegazione del Diritto vigente, fr. can. 199 seg.

(4) Cfr. la dotta consultazione in *Mon. Eccl.*, vol. XVI, p. 28 seg.

(5) Quanto sia sommamente opportuno eleggere, in tal caso, a superiore generale un sacerdote, anche quando le costituzioni permettano di eleggere un laico, o dimostra con valide ragioni il Suarez, t. XXIV, *Def. fidei cath. advers. Angl.*, II, c. III, nn. 20-21.

(6) Così, p. e., non potrebbe il generale laico ordinare ad un provinciale chieico di sospendere un sacerdote suddito di altra provincia.

(7) Crediamo utile per la pratica dare gli elenchi specifici degli atti compresi otto la potestà *dominativa* e *giurisdizionale*.

1) La potestà *dominativa* si estende precipuamente: — *a*) a curare l'osservanza ella regola e delle costituzioni; — *b*) a fare leggi e precetti secondo che permettono la regola e le costituzioni; — *c*) a punire i delinquenti, e però anche a ar processi contro di loro, e ad emanare sentenze permesse dalla regola e dalle ostituzioni; — *d*) a ricevere nuovi confratelli, secondo le leggi dell'istituto; —) ad espellerne i criminosi, giusta le leggi dell'istituto e della Chiesa; — *f*) ad mministrare i beni dell'istituto, ed a non alienarli senza le dovute solennità; —) ad aprire nuove case secondo le leggi dell'istituto e della Chiesa; — *h*) a dispensare dalle regole e dalle costituzioni per giuste cause ammesse dalle medesime;

Nel Codice (can. 501, § 1) viene disposto: « Superiores et Capitula, ad norman constitutionum et iuris communis, potestatem habent dominativam in subditos; in religione autem clericali exempta habent iurisdictionem ecclesiasticam tam pro foro interno, quam pro externo » [8].

Potestà dei Vescovi.

Circa la natura della potestà giurisdizionale che i Vescovi, in tutto o in parte esercitano sui religiosi, c'è poco da aggiungere dopo quanto si è detto sin qui.

Secondo l'antico Diritto, in alcune cose è ordinaria, in altre delegata, in altre infine cumulativa. Quando trattasi di *giurisdizione ordinaria*, essendo essa secondo diritto, ha luogo la interpretazione lata o ampia: si trasmette, morto il Vescovo, al Capitolo e quindi al Vicario capitolare; può delegarsi; l'appello si fa al Metropolita, ecc.; tutto questo è chiarissimo. Se, al contrario, si tratta di *giurisdizione delegata a iure*, la interpretazione sarà stretta, e perciò da dimostrarsene l'esistenza nei singoli casi; non passa, per sè, nel Vicario Capitolare; può venire suddelegata trattandosi di delegazione del Sommo Pontefice, e l'appello va interposto direttamente alla S. Sede.

Per la natura stessa della cosa, niente vieta che la giurisdizione delegata per qualche affare coesista con l'ordinaria sul medesimo affare (cfr. Oietti, v. *Delegatio*, 1734): noi l'abbiamo chiamata *cumulativa*, e l'espressione usata nei testi è: *etiam tamquam Apostolicae Sedis Delegati*. In questo caso è difficile stabilire una regola certa per conoscere come abbia inteso procedere il Vescovo, se come Ordinario cioè, o come Delegato della S. Sede quanto alle conseguenze. Facciamo nostre le parole del P. Wernz, II, 557 [8 1]: « Qua in re ex natura rei nihil obstat, quo-

---

i) ad irritare (non a dispensare) i voti semplici, in forza del voto di ubbidienza emesso dai confratelli.

2) La *giurisdizione meramente temporale* comprende: — *a*) aver cura materiale delle chiese dell'Ordine, della loro erezione e decorazione, delle funzioni da dovervisi compiere a mezzo di sacerdoti; — *b*) spedire le dimissionali dei giovani aspiranti al sacerdozio perchè ricevano gli ordini da un Vescovo, giusta le leggi della Chiesa; — *c*) vietare ai sacerdoti l'esercizio dell'Ordine (non già sospenderli), dovendo questi sottostare all'autorità dei superiori.

3) Gli atti di *giurisdizione meramente spirituale* sono: — *a*) fulminare pene spirituali, come scomuniche, sospensioni, interdetti; — *b*) dar facoltà di predicare la divina parola o di ascoltare le confessioni dei confratelli; — *c*) dare dispense dai voti semplici e dai giuramenti.

(8) I superiori maggiori delle congregazioni chiericali esenti sono veri *Ordinari*, sebbene non locali (can. 198). Circa l'estensione di poteri in tali superiori, cfr. can. 501, §§ 2, 3; 502, 503. Quanto alle condizioni per essere eletto superiore e rispettive modalità, ai diritti e doveri, cfr. can. 504-517.

(8 1) Cfr. *ib.* 551 notae 6 et 20, et Bouix, *De parochis*[2], p. 275 sq.

minus iurisdictio delegata etiam cum iurisdictione ordinaria cumuletur, atque de facto quoque hiusmodi cumulatio habetur in Episcopis, si *etiam* tamquam Delegati Sedis Apostolicae, v. g. ex iure tridentino procedunt. Quae cumulatio efficit, ut Episcopus si derelicta potestate sua ordinaria procedit tamquam Delegatus Sedis Apostolicae, utatur potestate magis *efficaci* et *independenti* v. g. a consensu Capituli; at appellatio ab huiusmodi sententia Episcopi licet in rigore iuris apud Sedem Apostolicam esset interponenda, tamen necessario Apostolicae Sedis praesentanda non est, sed in secunda instantia apud Metropolitam interponi potest ».

Il Vescovo è libero, nel caso di giurisdizione cumulativa, di agire nella qualità che più gli piace, ma a scanso di equivoci è sempre meglio di specificarla prima di procedere.

Il Tridentino, seguendo le vestigia delle Decretali aumenta a dismisura i casi in cui i Vescovi possono agire « tamquam Apostolicae Sedis Delegati » ovvero « etiam tamquam Apostolicae Sedis Delegati ».

Nella vigente disciplina la cosa varia, e viene disposto:

1) Tutti i Religiosi, come è chiaro, sono soggetti al Romano Pontefice, come a superiore supremo, e ciò anche in forza del voto di ubbidienza (can. 499, § 1).

2) « Subduntur quoque religiosi Ordinario loci iis exceptis qui a Sede Apostolica exemptionis privilegium consecuti sunt, salva semper potestate quam ius etiam in eos locorum Ordinariis concedit » (can. 500, § 1). Donde si ricava che nei casi *espressi* dal Diritto (can. 615), la potestà vescovile sui regolari o religiosi esenti e sulle monache soggette ai Prelati regolari (can. 500, § 2) è ordinaria.

Li esamineremo distintamente e partitamente. Sarà bene, in ogni caso, aver presente le disposizioni del Codice in questi precisi termini (can. 492, § 1-2): « Episcopi, non autem Vicarius Capitularis vel Vicarius Generalis, condere possunt congregationes religiosas; sed eas ne condant neve condi sinant, inconsulta Sede Apostolica; quod si agatur de tertiariis in communi viventibus, requiritur praeterea ut a supremo moderatore primi Ordinis suae religioni aggregentur. Congregatio juris dioecesani, quamvis decursu temporis in plures dioeceses diffusa, usque tamen dum pontificiae approbationis aut laudis testimonio caruerit, remanet dioecesana, Ordinariorum jurisdictioni ad normam iuris plene subiecta ».

CAPO IV.

Estensione specifica della potestà vescovile sui Religiosi.

Una volta gli Autori non erano concordi nello stabilire il numero preciso dei diversi casi in cui l'Ordinario potesse esercitare la sua giurisdizione ordinaria o delegata sui regolari e religiosi, pur convenendo tutti quanto alla sostanza[1]: il *Codice*, però, tassativamente li enumera con precisione matematica. Ma appunto perchè contemplati in sedi speciali, sparsi qua e là in diversi canoni, questi casi, per averli tutti sott'occhio, meritano di essere raggruppati in varie sezioni a base logica. Per sola ragione quindi di ordine sistematico noi tratteremo tutta questa diffusissima materia in tre diversi paragrafi, nei quali, isolatamente, esamineremo la potestà dei Vescovi sui *luoghi*, sulle *cose* e sulle *persone*. Suddivideremo questi paragrafi in tante diverse sezioni quante ne occorreranno per meglio comprendere tutti i casi possibili e pratici, tenendo massimamente presente, oltre la dottrina degli Autori, la giurisprudenza ecclesiastica, sino alla più recente; il che giova moltissimo per la retta interpretazione dei nuovi canoni (can. 6), che riporteremo, o anche esamineremo, dopo aver sempre esposta per prima la disciplina antica.

(1) P. e. il Fagnano insegnava che detti casi, nella specie, fossero 47; il Barbosa, invece, che fossero 42, e così via. Scriveva poi il Sebastianelli, n. 366: « Quidquid vero sit de numero, omnes tamen conveniunt in re ».

§ I. - POTESTÀ VESCOVILE SUI LUOGHI.

Van compresi sotto il nome di *luogo* non solo la casa o convento [2], ma anche le chiese, gli ospizi, le ville, ecc., dei religiosi [3]: noi però ci limitiamo soltanto a parlare dei conventi, delle chiese e dei convitti o collegi, tralasciando la varia disciplina andata [4] e trattenendoci circa la tridentina, su quanto riguarda più da vicino i Vescovi. I canoni del Codice saranno aggiunti in conferma o in correzione.

A questo punto, forse non inopportunamente, potrebbe proporsi la elegante questione, già nell'antica disciplina agitata fra i canonisti, ed anche oggi discussa fra gli interpreti del Codice, nel quale non si ha la risoluzione esplicita, quantunque non manchino, io credo, elementi seri per stabilirla con ben fondata ragionevolezza. Si chiede cioè se la giurisdizione vescovile sui propri sudditi tenga costoro mentre si trovano in un *luogo* esente. E la cosa ha rilevanza non solo circa l'obbligo delle *leggi particolari* (cfr. can. 14), ma ancora circa le *censure* da incorrere se l'atto delittuoso venisse commesso in luogo esente. Senza stare qui a ripetere quanto *pro* e *contra* se n'è scritto, salvo migliore giudizio, mi pare giusta la sentenza professata dal Vermeersch, Prümmer, Biederlach-Fuehrich, Chelodi ed altri, citati dall'Oietti, *Comm. in Codicem I. C.*, I, pag. 19 seg., i quali, aderendo alla sentenza del Suarez, ritengono: la giurisdizione vescovile *a*) non si estende sui propri sudditi mentre si trovano in un luogo «*plene exempto*»; *b*) si estende sui medesimi però se si trovano in un luogo «*simpliciter exempto*», come sarebbero le chiese o i conventi dei religiosi esenti. Cfr. *Comment. pro Relig.*, 1925, pag. 28 seg.

---

(2) Veramente la voce «casa religiosa» ha una forza più universale che non abbia la voce «convento». Cfr. Schmalzgrueber, in l. III, tit. 36, n. 1-3.

(3) Il Vermeersch al n. 101 scrive: «Non sunt itaque proprie conventus: 1) *Aedes* quas religiosi, sede pulsi, interim incolunt dum quaerunt sibi domicilium; 2) *Grangiae* presse dictae, seu praedia rustica ubi unus vel alter religiosus oeconomicas res procurare solet; 3) *Villae* in quas religiosi se conferunt rusticatum vel recreationis causa; 4) *Hospitia*, quae in quibusdam locis, tenentur in commodum religiosorum itinerantium vel eorum qui frequentia negotiorum locum istum saepe petere coguntur».

(4) I lettori possono consultare Wernz, III, 616 seg.; Sebastianelli, 328 seg., e tutti gli AA. che trattano questa materia.

Conventi.

Per convento noi intendiamo: « sedes stabilis religiosorum, ubi, ad normam probati Instituti regularis, dirigitur vita » [5].

I. Erezione. — Quattro condizioni si richiedevano per la legittima erezione di una nuova casa religiosa o convento: il beneplacito apostolico; il consenso del Vescovo del luogo; la distanza da altri conventi; la sufficiente sostentazione. Oggi se ne richiedono tre, o due solamente, secondo i casi: il beneplacito apostolico, in alcuni luoghi soltanto; il permesso dell'Ordinario locale; l'abitazione e la sostentazione. La distanza va osservata solo per le case di noviziato, come vedremo.

A) *Quanto al beneplacito apostolico*, una volta richiesto per i soli conventi da erigersi in Italia ed isole adiacenti (Innocenzo X, Const. *Instaurandae*, 22 ott. 1652), si noti:

1) Sebbene non esistesse legge esplicita che lo richiedesse per le altre regioni (cfr. Vermeersch, *l. c.*; Bouix, II, s. II, c. 1, § 2), pure era invalso l'uso di chiederlo anche fuori d'Italia (Benedetto XIV, *De Synodo dioec.*, l. 9, c. 1; Ferraris, v. *Conventus*, a. 1°, n. 13 seg.; Vecchiotti, II, pag. 157. Tale uso era consono alla prassi curiale di Roma. Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. VI, I, pag. 40; Leone XIII, litt. *Romanos Pontif.*, 14 maggio 1881; Wernz, n. 616);

2) Il Diritto parlava di tale beneplacito quando si trattasse di soli Ordini religiosi con voti solenni: anche la pratica della Curia romana riguardava questi solamente;

3) Per i monasteri di donne la venia apostolica non solo era necessaria alla clausura papale, ma sì ancora alla validità dei voti solenni (S. C. EE. RR., 6 dic. 1839, 20 sept. 1840, 20 iun. 1851, ecc., in Bizzarri, *Collectanea*);

4) Per le novelle case di istituti di voti semplici, o temporanei, o anche di Congregazioni senza voti, così di maschi come di femmine, non era, generalmente parlando, necessario il permesso della S. Sede (Wernz, n. 619);

5) Abbiamo detto generalmente parlando, perchè laddove le costituzioni di qualche istituto approvato dalla S. Sede, prescri-

---

(5) Vermeersch, n. 100. Solo per essi si richiedono le solennità che stiamo esaminando. Scrive il medesimo Vermeersch, n. 102: « Solemnitates de quibus sumus acturi tunc tantum adhibendae sunt cum agitur de erigenda vera domo regulari seu conventu, nec in ea loca transferenda sunt a quibus hanc adiudicavimus naturam. Ita communis sententia ». Nel *Codice* si chiama *casa religiosa* quella, in genere, di ogni religione, *casa regolare*, al contrario, quella di un Ordine: can. 488, 5°.

vevano il beneplacito apostolico per la fondazione di nuove case, tale prescrizione doveva osservarsi. La S. Sede, di fatto, per ordinario riservava a sè la facoltà di erigere le case di noviziato, di trasferire altrove la casa madre e di stabilire e dividere le province [6];

6) Scrive il Vermeersch, *o. c.*, n. 109: « Onus petendi beneplacitum apostolicum recidere potest in beneficium, si, sua usus auctoritate, Summus Pontifex ceteras supplere velit conditiones ».

Oggi, al contrario, si richiede il beneplacito apostolico col consenso in iscritto dell'Ordinario locale: 1° nei luoghi con la gerarchia stabilita per le sole case religiose esenti, formate o non formate, e per i conventi di monache, nel che la S. Sede è rigida, come di leggieri apparisce dalla risoluzione della S. C. dei Rel., 27 luglio 1922, di cui appresso in *E*); 2° nei luoghi di missione soggetti alla S. Congregazione di Propaganda Fide per ogni casa religiosa (can. 497, § 1). Occorre inoltre la licenza della S. Sede nell'erezione delle case di noviziato per le religioni di Diritto pontificio, ovvero se debbono erigersene di più nella stessa provincia (can. 554, §§ 1-2).

B) Il consenso del Vescovo locale al contrario si richiedeva dovunque e sempre, così per la fondazione dei conventi di Ordini religiosi con voti solenni, come per la erezione di case delle Congregazioni di voti semplici, dell'uno e dell'altro sesso. Non vi era questione da muovere, essendo chiarissime le parole del Tridentino, Sess. 25, *De reg.*, c. 3, dopo il Conc. Calc. (a. 451) c. 4: « Nec de cetero similia loca (Monasteria) erigantur, sine Episcopi, in cuius dioecesis erigenda sunt, licentia prius obtenta ».

Vuolsi però notare:

1) Il permesso del Vescovo, nei casi su contemplati, non escludeva quello del Papa, come quello del Papa, per sè, non includeva quello del Vescovo: solo quando il Sommo Pontefice espressamente escludeva l'obbligo di chieder venia dal Vescovo, quest'obbligo non correva. E ciò è per sè evidente [7];

2) Questa licenza poteva darla solo il Vescovo, non bastando il Vicario capitolare [8] e neppure, checchè altri dicesse, il Vicario generale senza mandato speciale [9];

---

(6) Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. V, II, pag. 233, e vol. VI, 1, pag. 40; S. C. EE. RR., 23 maii 1850, 10 feb. 1890; Conc. pl. Am. lat., n. 325; WERNZ, *l. c.*

(7) Cfr. BENEDETTO XIV, *l. c.*, n. 9; *Monit. Eccl.*, vol. VI, I, pag. 41; WERNZ, *l. c.*, 617; SEBASTIANELLI, 330.

(8) *Ne sede vacante aliquid innovetur*, III, 8, in-6°. Cfr. PIAT, *Praelectiones iuris reg.*, II, pag. 273.

(9) Scrive il Vermeersch, n. 104: « Negotium illud existimatur ex gravioribus et ex iis quae statum mutant dioecesis ». Cfr. SEBASTIANELLI, *l. c.*; *Monit. Eccl.*, *l. c.*

3) Scrive il Wernz, *l. c.*: « Consensus Episcopi loci expressis verbis vel factis concludentibus... nunc requiritur... sive viva voce sive melioris probationis scripto datus... et ad vitandas inutiles ambages convenienter petitur antequam ad Sedem Apostolicam recurratur »;

4) Il consenso vescovile andava dato prima della erezione: nulla vietava però che il Vescovo potesse ratificare una erezione illegale per il non chiesto consenso [10];

5) Un simile consenso occorreva *sub poena nullitatis*. ed i superiori, i quali attentavano alla erezione di una nuova casa senza di quello, venivano privati, oltre che dalla carica, con la inabilità a potervi essere rieletti, dalla voce attiva e passiva [11];

6) Il Vescovo non poteva negare il chiesto consenso senza giuste cause, e contro il suo diniego si dava l'appello alla S. Sede, il quale aveva effetto sospensivo [12];

7) Prima però di darlo, il Vescovo doveva ben osservare che il convento fosse di un Ordine o di una Congregazione in cui la disciplina esistesse pura ed integra, e così pure che fossero osservate tutte le altre formalità richieste, che esamineremo dopo;

8) Infine l'assenso del Vescovo doveva darsi: « vocatis et auditis... interesse habentibus » [13]; « istud tamen — scrive il Vermeersch [14] — benigne intelligi potest quantum opus est ut Episcopo constet domum erigi sine detrimento eorum quorum interest ». Fra gli interessati erano certamente compresi i superiori regolari dei conventi viciniori, come vedremo meglio, o anche il popolo, trattandosi di un Ordine mendicante; per le quali due interpellanze poteva bastare un editto vescovile affisso alla porta della Cattedrale, nel quale il Vescovo, data notizia della futura erezione, invitasse gli interessati a presentare le querele [15].

Circa la tanto disputata questione se il Vescovo dovesse o no interpellare il parroco nei cui limiti doveva erigersi il convento, molto si disse e scrisse dagli Autori, i quali si dividevano in doppia schiera, sostenendo con validi argomenti la doppia sentenza per

---

(10) Cfr. Wermeersch, 104; Pio IX, *Lett. 26 ott. 1865 all'Arc. di Parigi.*
(11) Urbano VIII, Const. *Romanus Pont.* (a. 1624), § 4.
(12) Ferraris, v. *Conventus*, a. 1°, n. 18.
(13) Clemente VIII, Const. *Quoniam*, 26 agosto 1603; Gregorio XV, Const. *Cum Alias*, 17 agosto 1627.
(14) N. 104. Tuttavia cfr. Schmalzgrueber, *l. c.*, nn. 44 e 45.
(15) Santi, *Praelectiones*, III, tit. 36, n. 6. Queste formalità si richiedevano però per i soli conventi di voti solenni, di essi soltanto parlando le citate Costituzioni.

a negativa o per la affermativa. Per quanto ci riguarda, noi possiamo stabilire i seguenti principii, ammessi da tutti:

a) In diritto non consta che il parroco dovesse essere chiamato e sentito dal Vescovo, nè, tanto meno, che questa formalità si richiedesse sotto pena di nullità[16];

b) Il Vescovo però non poteva nè può permettere la fondazione di case religiose con vero pregiudizio dei diritti parrocchiali, perchè, ammesso pure che le parole « interesse habentibus » di Clemente VIII su citate non si debbano riferire anche ai parroci, vi ha il capo *Intelleximus*[17], il quale prescrive: « Nulla ecclesia in prejudicium est alterius construenda »;

c) Prevedendosi simile pregiudizio, il parroco può benissimo fare opposizione alla nuova costruzione e può ancora dalla sentenza del Vescovo muovere appello alla S. Sede con effetto sospensivo. Così tutti i Canonisti[18];

d) Si noti che dovrà trattarsi di *veri e stretti diritti parrocchiali* lesi, quali sarebbero il diritto all'amministrazione dei sacramenti del Battesimo, dell'Eucaristia per Viatico, ed Estrema Unzione, ai funerali, a percepire le decime e le oblazioni[19]; non potrà quindi il parroco fare opposizione quando la nuova fondazione possa causare una diminuzione di concorso alla chiesa parrocchiale, o diminuzione delle oblazioni spontanee dei fedeli, o somiglianti cose, pur tornando queste di nocumento a lui[20]. Il pericolo perciò di una lesione agli stretti diritti parrocchiali, come dimostra il Bouix[21], è più chimerico che reale;

---

(16) Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. VI, I, pag. 41, dove è magistralmente svolta questa materia.

(17) I, *Decr.*, tit. 32.

(18) Cfr. Barbosa, *De off. Episc.*, II, 26, n. 5. Scrive però il Wernz, 621 (168): « At in probatione... laesionis strictorum iurium parochialium recursus parochorum ad Sedem Apostolicam raro habebit felicem exitum ». Cfr. S. C. C. 12 mart. 1692; Bouix, *l. c.*, pag. 287 seg.; *Monit. Eccl., l. c.*, pag. 42.

(19) Cfr. De Bonis, *De Oratoriis publicis*, cap. 10, n. 176; Abate, *Rubrica de parochis*, n. 2. Quali debbano poi aversi oggi per stretti diritti del parroco, e cioè quali funzioni siano a lui riservate cfr. can. 462.

(20) S. C. EE. RR., 5 sept. 1692; 2 maii 1690; 6 ian. 1694, ecc., citata dal *Monit. Eccl., l. c.*

(21) *Loco cit.* Ci piace riportare per esteso l'insegnamento del Vermeersch al riguardo (n. 105): « Non constat ex iure vocandum esse parochum. Id tamen acriter disputatur, cum alii eum demonstratum velint verbis Constitutionis quae iubent ut vocentur alii *habentes interesse* alii contra. Sed quaestio videtur parum pertinere ad usum; namque, si Episcopo satis constet nullum fore ipsi detrimentum, non magis quam regulares superiores erit parochus vocandus; sin minus, ipsa rei necessitate compelletur Episcopus ad interrogandum parochum. Quaeres de ipso detrimento parochi, de quo diversimode sentiunt. Severius ill. D. Aichner exigit laesionem in iuribus presse parochialibus, quam vix unquam patietur ex erectione conventus. Jura enim ista huc spectant, ut parochus servet dispensationem Viatici, Extremae Unctionis et alia huiusmodi, quibus quomodo ex novo monasterio iniiciatur peri-

e) Infine gioverà notare che tutto quanto si è detto dell'opposizione del parroco valeva solo per i conventi di voti solenni, poichè le Bolle citate riguardano soltanto i veri Ordini. Quanto alle case di congregazioni con voti semplici si deve distinguere: se queste case dovranno avere annessa una chiesa pubblica, il parroco può fare eccezione, laddove vegga lesi i suoi diritti, e ciò non per ragione del religioso istituto, ma della nuova chiesa che si apre. Se poi la casa non avrà un pubblico oratorio, nessun diritto compete al parroco di opporsi [22].

Oggi la disciplina è regolata dai seguenti principii:

1) Occorrendo per le case religiose il beneplacito apostolico, si richiede sempre il consenso dell'Ordinario del luogo, dato per iscritto (can. 497, § 1);

2) In tutti gli altri casi basta il solo permesso dell'Ordinario (*ib.*). Crediamo però che, in ogni caso, tale atto sia di essenza;

3) Stimiamo pure che il Vicario capitolare, compreso sotto il nome di Ordinario (can. 198, § 1), ed anche il Vicario generale possano concedere detto consenso o permesso. Per quest'ultimo ce ne convince la ragione che oggi può tutto quello che può il Vescovo, eccetto quello che questi esplicitamente riserva a sè, o quello dove il diritto richiede un mandato speciale (can. 368, § 1). Qui però il Codice non fa restrizione alcuna come fa in tanti casi [23];

4) L'interpellanza poi di coloro, cui possa interessare una tale erezione, è richiesta dallo stesso diritto di natura.

Giova infine notare la seguente disposizione del Codice, confermante la disciplina già esistente (Leone XIII, Const. *Conditae*, 8 dic. 1900), che riguarda le Congregazioni religiose di diritto diocesano (can. 495, §§ 1-2): « Congregatio religiosa iuris dioecesani in alia dioecesi domos constituere non potest, nisi consentiente utroque Ordinario tum loci ubi est domus princeps, tum

---

culum non apparet. Quare nostra sententia, hoc rursus erit considerandum detrimentum, si parocho vel ecclesiae parochiali defuturi sint sufficientes reditus. Minoris enim frequentiae populi in ecclesia non est habenda ratio ».

(22) Per i *monasteri* di monache lo stesso Vermeersch scrive (n. 116): « Requiritur assensus Episcopi loci, ex lege Tridentina. Par profecto est ab Episcopo considerari utrum necne nova fundatio detrimento futura sit iam erectis monasteriis; non videtur tamen cum sileant Constitutiones, teneri obligatione audiendi personas quarum interest, etc., quamvis id plures affirment, saltem cum agitur de monasterio quod eleemosynis sit alendum ». Cfr. Bouix, I, pag. 305 seg.; Craisson, n. 5243; Ferraris, *l. c.*, n. 31.

(23) Cfr., p. es., il can. 492, § 1, dove, per l'istituzione delle congregazioni religiose, si dà facoltà ai soli Vescovi, con esclusione esplicita del Vicario capitolare e generale.

ci quo velit commigrari, Ordinarius autem loci unde excedit, nsensum sine gravi causa ne deneget. — Si ad dioeceses alias m propagari accidat, nihil de ipsius legibus mutari liceat, nisi consensu singulorum Ordinariorum quorum in dioecesibus des habeat, salvis iis quae... Sedi Apostolicae fuere subiecta ». fr. can. 492.

C) Altra condizione essenziale per la erezione di nuovi nventi era di conservare la *distanza stabilita* nei Ss. canoni lle altre case già esistenti nella medesima o in vicina diocesi [24]; altri termini la nuova fondazione non doveva recar pregiudizio le altre case religiose che esistevano nel luogo. Perciò innanzi biamo accennato al dovere del Vescovo di interpellare i superiori dei conventi vicini.

Dalle disposizioni pontificie al riguardo si raccoglie:

1) I superiori da interpellarsi dal Vescovo prima di concedere la licenza erano i Priori e i Procuratori dei conventi vicini er l'àmbito di quattro miglia, affine di conoscere se la novella ndazione tornasse loro in danno;

2) Quest'obbligo non correva laddove il Vescovo fosse tato certo che questo danno non avesse luogo;

3) In qualunque modo il Vescovo avesse dato licenza ontro di essa, gli altri conventi potevano muovere appello alla . Sede con effetto sospensivo.

Si noti che questa disposizione non correva pei monasteri di nache, le quali vivono di rendite proprie e mai possono divenir ausa di litigi per questue o per limosine di Messe, o per amministrazione di Sacramenti, o per elezione di sepoltura [25].

E così, riferendosi le dette costituzioni ai soli conventi di voti olenni, si riteneva che per le case di voti semplici potesse bastare solo consenso vescovile, senza aver niun conto della distanza, enchè d'altronde non sia stato chiuso l'adito del ricorso alla . Sede per quel convento che si fosse reputato danneggiato da uel permesso (cfr. *Monit. Eccl.*, *l. c.*, pag. 45).

Oggi per le case religiose non occorre più conservare distanza lcuna. Solo è stabilito (can. 554, § 2): « Plures in eadem provincia novitiatus domus, si religio in provincia divisa sit (can. 488, 6), designari nequeunt nisi gravi de causa et cum speciali apostolico indulto ». Crediamo però che, per dritto naturale, temen-

---

(24) *Cost. cit.* La distanza era di Km. 6 circa. Parecchi Ordini, però, avevano il privilegio di edificare nuove case anche con minore distanza dalle già esistenti. Cfr. VERMEERSCH, n. 110.

(25) Così il FERRARIS, *l. c.*, n. 21, ed altri. Vermeersch, *l. c.*, però scrive: « Denique lex observandae distantiae per se etiam in conventus monialium transfertur ». Cfr. SCHMALZGRUEBER, *l. c.*, n. 34.

dosi di arrecare danno ad altri, occorra sempre di chiedere parere ai superiori dei conventi viciniori, specie trattandosi di questuanti.

D) Ultima condizione per la erezione di nuovi conventi è che essi possano procurare la *sufficiente sostentazione* per un dato numero di religiosi.

Circa il numero il Tridentino ne parlò genericamente (*l. c.*, c. 3) mentre Gregorio XV fu più preciso [26]. Da questi e da ulteriori documenti si raccoglie che per la fondazione di un novello monastero o di una nuova casa di Ordini regolari fa mestieri che essa abbia tali rendite o risorse da poter alimentare non meno di dodici religiosi, dedotte tutte le passività e non escluse le spese di culto. « De alimentis — osserva il Vermeersch, n. 110, 2 — hoc unum occurrit observandum, non esse opus ut adsint 12 religiosi, sed ut tot numero commode ex reditibus et eleemosynis ali queant ».

Lo stesso deve dirsi della fondazione di un novello monastero di monache, benchè le sopraddette Costituzioni non parlino che di religiosi, tale essendo la pratica della S. Sede sin dai tempi antichi [27].

Riferendosi le citate leggi ai soli regolari, è chiaro che esse non abbiano vigore anche per i religiosi di voti semplici: per questi ultimi perciò fa d'uopo osservare le proprie costituzioni approvate dalla S. Sede, le quali se nulla prescrivono circa il numero dei soggetti per ogni casa, si appartiene alla discrezione dei superiori dell'istituto, e ancora del Vescovo l'esame dei mezzi di sussistenza e del numero dei soggetti, di cui ciascuna casa debba essere fornita [28]. Il Codice dispone (can. 496): « Nulla religiosa

---

(26) Const. *Cum alias*, confermata da Urbano VIII con decreto della S. C. C. (in FERRARIS, *l. c.*, n. 27).

(27) Cfr. FAGNANO, in cap. *Grave de off. Ind. Ord.*, n. 53; BIZZARRI, pag. 650; FERRARIS, v. *Moniales*, art. 2, n. 6. Ci piace riportare l'insegnamento del Vermeersch, n. 116: « De monialium numero, vult *C. Trid.*, s. 25, c. 3, *De reg.*: « Ut si tantum numerus constituatur ac in posterum conservetur qui vel ex reditibus propriis vel ex consuetis eleemosynis commode possit sustentari ». Itaque praescripsit Gregorius XIII c. Deo sacris, 30 dec. 1572, ut Episcopus, una cum superiore regulari, si aliquem haberent moniales, prudenter definiret quot in unumquodque monasterium recipi possent moniales (BIZZARRI, p. 229-230). Si quae vero, secundum probatas monasterii leges et usus, admittantur supra numerum, hae solvere debent dotem duplo maiorem, quae 400 scutis nequit esse inferior, manentque in perpetuum supernumerariae, ita ut locum non sumant monialis, intra numerum, quae vita sit functa. Cfr. Dec. gen. S. C. C. 6 sept. 1604, apud BIZZARRI, p. 269. Attamen C. Americae latinae vult ut moniales saltem sint 12 numero in singulis monasteriis (*Acta*, n. 319). Pellizarius, incerta tamen nixus auctoritate, addit non posse sorores conversas numero superare tertiam partem universitatis (*De Monialibus*, c. 2, n. 10) ».

(28) Cfr. FERRARIS, v. *Conventus*, a. 1°, n. 36; *Analecta iuris pont.*, s. 5, col. 188 seg.; CRAISSON, nn. 50-56-58; *Monit. Eccl.*, *l. c.*, pag. 44.

mus erigatur, nisi iudicari prudenter possit vel ex reditibus opriis vel ex consuetis eleemosynis vel alio modo congrue solium habitationi et sustentationi provisum iri ». Nulla è disposto anto al numero; solo va notato che se in una casa religiosa vi no almeno sei professi, di cui almeno quattro sacerdoti, trattandosi di religione chiericale, questa dicesi *formata*; in contrario dirà *non formata* (can. 488, § 5).

Oltre di queste formalità non si richiede altro per l'erezione elle case religiose. Scrive intanto il Wernz, *l. c.*, 621, scholion: Licentia potestatis *civilis* ad erectionem novi conventus neque x natura rei neque iure ecclesiastico requiritur, nisi iure speciali raescribatur. Neque interventio auctoritatis saecularis necessaria st ut conventus habeant personalitatem iuridicam sive collegii, ve causae piae, illam enim acquirit ipsa erectione canonica. At e facto illa licentia vel solo iure civili praescripta temere non st negligenda, ut gravia incommoda vitentur: imo quatenus videatur esse opportunum, etiam expressa recognitio vel concessio uris corporationis in foro civili poterit implorari ».

L'autorizzazione per edificare una nuova casa, come è chiaro, omprende anche quella che i religiosi vi possano vivere secondo e loro costituzioni, e che vi possano anche edificare una chiesa ubblica annessa, essendo questa parte integrante di un convento [29]. olo giuste ragioni potrebbero indurre il Vescovo a restringere la oncessione al solo convento [30].

E) Restano degne di rilievo alcune disposizioni della S. Sede 'indole transitoria ovvero particolare, fra le quali: — 1° una risoluzione della S. Congregaz. dei Religiosi in data 22 maggio 1919 (*A. A. S.*, XI, 240), secondo la quale i monasteri di Monache con oti semplici nella Francia e nel Belgio restino soggette anche ggi, per speciale disposizione della Sede Apostolica, alla giurisdizione dell'Ordinario, pur rimanendo conseguentemente esse vere Monache *iuris pontificii* a senso del can. 488, 7° (S. C. dei Rel., 23 giugno 1923: *A. A. S.*, 357); — 2° per la fondazione di nuovi monasteri non basta il solo consenso dell'Ordinario, bensì si richiede l beneplacito apostolico; — 3° per le fondazioni operate senza l detto beneplacito prima del 1922 venne concessa una generale anatoria (S. C. dei Rel., 27 luglio 1922: *A. A. S.*, XIV, 554, d II).

---

(29) Cfr. can. 497, § 2, in confronto col can. 1162, § 4.
(30) De Buck-Tinnebroeck, *Examen historicum*, c. 21, nn. 12-16; Piat, II, ag. 277; Vermeersch, 112.

II. Mutazione di un convento. — È duplice: *formale* o *materiale*, e quest'ultima può avvenire per ampliamento o per traslazione.

A) Circa la mutazione *formale*, consistente cioè nel mutare addirittura il fine o l'uso della già esistente casa, ecco le prescrizioni di Urbano VIII (Const. *Romanus Pontifex*, § *Fieri solet*): « Religiosi sodalibus non licet ea quae instituta sunt (coenobia, collegia, etc.), in alios usus convertere absque expressa licentia Sedis Apostolicae et Ordinarii loci, nisi agatur de conversione, quae, salvis fundationis legibus, referatur dumtaxat ad internum regimen et disciplinam ecclesiasticam ».

Questa sanzione però, secondo il Vermeersch, *l. c.*, n. 113, vige pei soli luoghi contemplati nella citata Costituzione [31]; negli altri si richiederà almeno una nuova licenza del Vescovo, se egli avesse circoscritta la già data a un determinato fine ed uso.

B) Per la mutazione *materiale*, si tenga presente:

1) Trattandosi di dover ampliare una casa già esistente, o di doverla riedificare, se diruta, dal dritto non è richiesta alcuna formalità [32];

2) Se invece si tratterà di doverla trasferire altrove, bisogna distinguere: se il trasferimento avviene nei limiti della stessa località, p. es. nella medesima città, o nel medesimo paese, non si richiedono, per sè, le formalità richieste per la nuova edificazione, all'infuori che ne dovesse sorgere uno speciale pregiudizio agli interessati [33]; se, al contrario, il convento si deve trasferire in località diversa, la citata Costituzione di Urbano VIII prescrive che vengano osservate tutte le formalità richieste per la fondazione [34]. Tutto ciò riguarda, come è chiaro, le sole case dei regolari.

Ci piace trascrivere l'insegnamento del Wernz, *o. c.*, n. 623: « Solemnitates praescriptae in erectione novi conventus virorum regularium vel monialium etiam servandae sunt in innovatione, quae in novam erectionem redundat, v. g. si ex uno conventu principali prodeant alumni ad fundandum conventum filialem. Secus dicendum si innovatio regimen internum non excedat aut eiusmodi sit, ut solam requirat interventionem auctoritatis Pon-

(31) Cioè Inghilterra, luoghi di Missioni soggetti alla Congregazione di Propaganda, e le Americhe.

(32) Passerini, n. 93; Suarez, *De censuris*, d. 23, s. 5, n. 35.

(33) Cfr. Ferraris, v. *Conventus*, art. 1, nn. 11, 12, 46; Bouix, *l. c.* Ogni privilegio però su tale punto va rispettato (Piat, II, 285).

(34) Vermeersch, 115.

ficiae v. g. in commutanda voluntate fundatorum vel unione adam bonorum perficienda ».

Nel Codice si ha (can. 497, § 4): « Ut constituta domus in os usus convertatur, eaedem solemnitates requiruntur de quibus § 1 [35], nisi agatur de conversione quae, salvis fundationis lebus, ad internum regimen et disciplinam religiosam dumtaxat feratur » (p. e. la determinazione del convento a *casa* di studio vero la mutazione in *collegio*).

III. Estinzione. — Ecco le norme generali su tale punto:

a) Togliere via una casa religiosa è competenza dell'Autotà ecclesiastica, non già della civile.

b) Per tale soppressione occorre causa giusta e congrua.

c) Se la casa sorse per beneplacito apostolico, solo il Roano Pontefice può stabilirne la soppressione.

d) Trattandosi di istituti diocesani « singulares domos Epiopis in sua cuique dioecesi tollere fas est » [36].

e) Sembra però che non possa essere di assoluta competenza del Vescovo di poter sopprimere anche le case degli istituti on voti semplici di diritto pontificio, specie se essi godano del rivilegio dell'esenzione [37].

Però nel Codice le disposizioni sono tassative su questo punto. i dispone (can. 418): « Domus religiosa sive formata sive non rmata, si ad religionem exemptam pertineat, supprimi nequit ne beneplacito apostolico; si ad Congregationem iuris pontificii on exemptam supprimi potest a supremo moderatore, consenente Ordinario loci; si ad congregationem iuris dioecesani, sola rdinarii loci auctoritate, audito Congregationis Moderatore, salvo raescripto can. 493 [38], si de unica domo agatur, salvoque iure ecursus in suspensivo ad Sanctam Sedem ». La cosa è chiara.

IV. Diritto di postliminio [39]. — Volendo i regolari tornare d abitare un monastero già da essi posseduto, per stabilire se

(35) Sono state esaminate avanti: esse sono il beneplacito apostolico ed il consenso vescovile, o solo il permesso dell'Ordinario locale, secondo i casi.

(36) Leone XIII, Cost. *Conditae*, c. I, n. VI.

(37) Vermeersch, al n. 121, esamina a chi passeranno i beni dei conventi oppressi. Cfr. Wernz, *l. c.*, 624.

(38) Suona così: « Quaelibet religio etiam iuris dioecesani tantum, semel legime condita, etiamsi unica domo constet, supprimi nequit nisi a S. Sede, cui etiam eservatur de bonis in casu statuere, semper tamen salva offerentium voluntate ».

(39) La voce è desunta dal Diritto romano dove la dottrina veniva applicata ai eni dei cittadini che cadevano in mano del nemico. Cfr. d'Angelo, *Jus Digestorum*, . 626. Dal Diritto romano la teoria è passata al canonico con l'applicazione spefica di cui sopra.

occorrano o non speciali formalità, bisognerà tener presente se costoro abbiano o meno conservato il diritto di abitarvi, ritenendo tutti i privilegi. L'Em^mo^ Card. Gennari tratta da par suo tale materia in una dotta consultazione [40], alla quale rimandiamo i lettori. Da essa togliamo i seguenti principii:

a) Se l'Ordine religioso abbia smessa di propria volontà l'antica casa, perde ogni diritto su di essa, e però edificando una nuova casa ha bisogno di nuovi permessi, senza poter più pretendere gli antichi privilegi speciali [41];

b) Se invece l'abbia smessa per autorità superiore, il Bouix (*l. c.*, prop. 3ª) sostiene che possa quest'Ordine edificare una nuova casa senza altra solennità e senza perdere i primitivi diritti [42];

c) Se la casa si chiude per ingiusta espulsione non si perde alcun diritto, e quindi può un tale Ordine senz'altro o riacquistare quella, ovvero edificarne un'altra nel medesimo luogo, senza alcun permesso e conservando gli antichi diritti;

d) Se la distruzione del convento avvenne per caso fortuito, ovvero per guerra, purchè l'Ordine, non rinunziando al proprio diritto, nutra sempre speranza di riedificarla, può benissimo aprire nel medesimo luogo un'altra casa senza le richieste formalità.

Suole però oggi designarsi sotto un tal nome, oramai tecnico, quel diritto che resta negli Ordini, soppressi dalle Autorità civili, di tornare *ipso iure* nel possesso integro della loro posizione giuridica ed economica. Cfr. SCHÄFER, pag. 102.

V. CONDIZIONI RICHIESTE PER GODERE L'ESENZIONE. — Tuttavia si richiedono alcune condizioni perchè un convento di voti solenni possa dirsi veramente esente dalla giurisdizione vescovile. Sarà bene trattenerci un po' su questo punto, che ha subìto delle fasi attraverso le varie disposizioni dei RR. Pontefici.

Non sapremmo fare una succinta rassegna di tutte le leggi pontificie più chiara e precisa di quella che ne fa l'ill. P. Oietti (v. *Exemptio*, nn. 2104-2105): ci piace anzi trascriverla per intero. « Ex decreto Urbani VIII (21 jun. 1625) subsunt Ordinarii

---

(40) *Monit. Eccl.*, vol. XVII, pag. 180 seg.

(41) Cfr. PELLIZZARI, VIII, c. 7, s. 2, n. 91. In questo caso però bisogna vedere quanto tempo sia trascorso dall'abbandono, perchè se l'Ordine vuole edificare la nuova casa subito dopo aver abbandonata l'antica, si tratta di vera *traslazione*, già esaminata; se al contrario passano lunghi anni, crediamo che possa eccepirsi la prescrizione quadragenaria. Cfr. *Monit. Eccl.*, *l. c.*, pag. 184, e il can. 102.

(42) Se però l'Autorità ecclesiastica abbia inteso di sopprimere del tutto il convento, vi ha implicito divieto di costruire altra casa; e perciò volendosi questa ricostruire, occorreranno i debiti permessi. Cfr. TAMBURINO, *De iure ab.*, disp. V, q. 8, n. 5.

ci visitationi, correctioni atque omnimodae iurisdictioni conventus mnes, seu quaelibet religiosae domus, in quibus saltem duodecim ligiosi degere et ex reditibus et consuetis eleemosynis, detractis mnibus detrahendis, competenter sustentari non valent, et actu n habitant.

« Hoc decretum Urbani VIII confirmavit Innocentius X suo ecreto *Ut in parvis* (10 febbr. 1654). Praeterea Innocentius X uaedam alia statuit, quae hic sunt indicanda. Scilicet ipse constitione sua *Instaurandae* (id. oct. 1652), quae Italiam tantum et sulas adiacentes spectabat, de medio sustulit exiguos conventus, uorum census non valerent alere canonicum religiosorum nuerum. Postea ad instantiam quorumdam religiosorum, ne plura ca, in quibus praedicti conventus claudi debuissent, magno spituali auxilio destituta manerent, decreto suo *Ut in parvis* conessit, ut quidam ex supradictis conventibus in pristinum statum stituerentur. Voluit tamen, ut illi ex his conventibus, in quibus on alerentur duodecim religiosi, plene Ordinariis tamquam Sedis postolicae delegatis subiicerentur. Conventus autem non supressi, in quibus ob varias circumstantias canonicus numerus uodecim religiosorum ali non poterat, voluit esse exemptos, si in is alerentur saltem sex religiosi probatae vitae, quorum ad minus uatuor essent sacerdotes maturae aetatis (sc. quadraginta annorum xpletorum)[43]; dummodo ageretur de conventibus erectis ante deretum Urbani VIII; secus voluit ut visitationi, correctioni et mnimodae iurisdictioni Ordinarii loci ut Sedis Apostolicae delati, plene in omnibus subiecti essent. Pro conventibus autem post iem 21 iun. 1625, i. e. post decretum Urbani VIII erectis, voluit, t subiicerentur iurisdictioni (ut videtur non delegatae, sed ordiariae) Ordinariorum, nisi duodecim in eis religiosi ali possent et e facto alerentur[44].

« Quare per se numerus canonicus religiosorum ad fruendum rivilegio exemptionis, est numerus duodecim religiosorum.

« Attamen in praesenti disciplina ex consuetudine videtur inroductum ut senarius numerus pro exemptione sufficiat[45]. Quod

(43) S. C. super st. reg., 17 iul. 1655.

(44) Scrive Vermeersch, n. 365: « Nisi agatur de iis conventibus quos prius xtinctos mox restituit Innocentius X, visitatio et ius Episcopi circumscribuntur iis uae ad ecclesiasticam pertinent disciplinam, exclusa regulari ». Cfr. FERRARIS, . *Conventus*, art. 2, n. 38; PIGNATELLI, *Consult.*, can. I, c. 136, n. 24.

(45) Gli Ordini regolari possono tenere *ospizi* con minor numero di soggetti, ma . S. Sede ciò non consente, se non con varie condizioni, che son raccolte nel ecreto della S. C. dei VV. e RR. del 15 sett. 1690. Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. VI, I, ag. 43, nota.

Scrive il Wernz, n. 622: « Lex de duodenario numero in erigendis conventibus ongregationum votorum simplicium, quae exemptae esse non solent, certe in rigore

praeter alia probare videtur constitutio Leonis XIII *Romanos Pontifices* (id. maii 1881), in qua expresse dicitur: *Iure autem communi constitutum est, ut domus, quae sodales religiosos sex minimum non capiant, in potestate Episcoporum esse omnino debeant* ».

Sin qui il dotto Maestro. Per l'Italia però vigono speciali concessioni, per le condizioni straordinarie in cui vivono gli Ordini religiosi. Sinchè, cioè, durerà il presente stato di cose si considerano esenti quei monasteri in cui convivano tre religiosi, di cui almeno uno sia sacerdote [46]. Si noti che qui, trattandosi di cose favorevoli, i novizi vengono equiparati ai professi (cfr. VERMEERSCH, *l. c.*).

Il Codice ha arrecato una radicale riforma su tale punto, disponendo (can. 617, §§ 1-2): « Si in regularium aliorumve religiosorum exemptorum abusus irrepserint, et Superior monitus prospicere neglexerit, Ordinarius loci obligatione tenetur rem ad Sedem Apostolicam statim deferendi. — Domus autem non formata manet sub peculiari vigilantia Ordinarii loci, qui, si abusus irrepserint et fidelibus scandalo fuerint, ipse per se potest interim providere ». Condizione assoluta quindi per godere dell'esenzione è che la casa religiosa sia *formata*, nel senso già esaminato (cfr. can. 488, 5°); della casa non formata circa l'esenzione, già si è detto avanti. Vedremo nella specie le potestà vescovili in santa visita.

VI. CLAUSURA. — Checchè sia dell'antico Diritto, anche oggi contro i violatori della clausura papale vi sono gravissime sanzioni penali, contemplate nel Codice [47], dandosi peraltro ai Vescovi potestà di irrogare censure anche contro i violatori della clausura non papale (can. 604, § 3). Per quanto riguarda le odierne facoltà vescovili in tale materia, si tenga presente:

a) Trattandosi di case regolari, formate o non formate, dovendosi osservare la clausura papale (can. 597, § 1), il Vescovo

---

iuris non obligat. At cum tres tantum faciant collegium, S. C. EE. RR. 26 iun. 1879, curandum esse rescripsit, *ut in domibus pii instituti saltem tres sorores simul commorentur, usque dum numerus augeri nequeat.* Porro observantia regularis in parvis conventibus difficulter custoditur; ideo eadem S. C. 25 apr. 1896 ad 17 in singulis domibus instituti cuiusdam *quatuor saltem sorores* commorari iussit. Imo omnino desiderandum est, ut etiam in conventibus illarum congregationum saltem sex sodales commorentur ». Per le eccezioni cfr. OIETTI, *l. c.*, n. 2106.

(46) S. C. EE. RR., 26 marzo 1897 (in *Monit. Eccl.*, vol. X, I, pag. 122); 3 marzo 1905 (*Ib.*, vol. XVIII, pag. 241), dopo le varie risposte della Penitenziaria Apostolica il 18 aprile 1867 e il 12 settembre 1872.

(47) Can. 2342. Cfr. FIGHI, *Censurae, l. c.*, nn. 48-53; CAPPELLO, *De censuris.*

deve stabilirne o mutarne i confini quando il monastero è di monache (can. 597, § 3). Egli inoltre può visitarle a norma del Diritto (can. 600, § 1); deve vigilarne la scrupolosa osservanza da parte di chicchessia (can. 603, § 1; cfr. can. 600, 4°) ed è chiamato, nei casi urgenti, a riconoscere se veramente esista l'imminente pericolo che facoltizzi una monaca ad uscire di convento (can. 601, § 1);

b) Trattandosi di case di congregazioni religiose di diritto pontificio o diocesano, le potestà vescovili sono più late (canoni 604, 607);

c) Nelle società, maschili o muliebri, di vita comune senza emissione di voti, la clausura va osservata, a norma delle costituzioni proprie, sotto la immediata vigilanza dell'Ordinario del luogo (can. 679, § 2). Dicasi lo stesso della clausura delle monache, pur se soggette ai Regolari; anzi contro i delinquenti in questa materia, costui può procedere con pene e censure (can. 603, § 1).

d) Sono degne di menzione la *Istruzione* della S. C. dei Religiosi « Nuper edito » (6 febbraio 1924) circa la clausura papale delle Monache (*A. A. S.*, XVI, pag. 96), e due interpretazioni della Pontif. Commissione, la prima riguardante le Monache con *voti semplici* (1° marzo 1921 ad III, 2: *A. A. S.*, XIII, 178), la seconda riferentesi al can. 610, § 2 (20 maggio 1923 ad III: *A. A. S.*, XVI, 113).

Chiese.

Abbiamo già accennato indietro alla disciplina che regola la competenza dei Vescovi sulle chiese dei regolari; gioverà però tornarvi su per essere più chiari e precisi.

I. Erezione. — È cosa risaputa come gli oratorii siano di tre specie: *pubblici*, *semipubblici* e *privati*[48]. Ciò premesso, per l'antica disciplina si tenga presente:

a) Se il Vescovo non ne fa esplicita eccezione per una giusta causa, il suo consenso per l'edificazione del convento racchiude anche quello di erigere una chiesa annessa[49];

b) Per l'erezione di un oratorio pubblico separato dal convento vi ha bisogno di una speciale venia dell'Ordinario (cfr. Van Gameren, *De Oratoriis*, pag. 113-117);

---

(48) S. RR. C., decr. 23 ian. 1899. Cfr. can. 1188.

(49) Quali chiese si possono ritenere come appartenenti alle comunità religiose? Cfr. Vermeersch, n. 512.

c) Trattandosi di oratorio semipubblico, per sentenza quasi comune fra gli AA. [50], occorrerebbe il permesso del Vescovo, che potrebbe anche visitarlo; tuttavia si ritiene comunicato a tutti gli Ordini il privilegio concesso ai Gesuiti [51], pei quali può bastare la sola approvazione del P. Provinciale, purchè concorrano le seguenti condizioni: che il P. Provinciale (o il Generale) reso consapevole della cosa e della condizione locale dia la sua approvazione in iscritto, anche per lettera, se assente, e che l'oratorio — adibito esclusivamente per tal uso — venga eretto nel convento o almeno nella villa, ma che sia tale dove vadano abitualmente almeno i religiosi ad ascoltare la S. Messa [52];

d) Per le *Congregazioni religiose* di qualunque specie, eccettuato uno speciale privilegio, il Vescovo può, da sè, concedere il permesso per l'erezione di un solo oratorio semipubblico; per poterne edificare un secondo, checchè altri ritenga in contrario (cfr. Van Gameren, p. 312), occorrerà il beneplacito apostolico [53].

Le disposizioni nuove sono le seguenti: — 1) il permesso di edificare una nuova casa di religiosi chierici include necessariamente la facoltà di edificare una chiesa o un pubblico oratorio annesso, e di celebrarvi le sacre funzioni, *servatis servandis* (can. 497, § 2); per le altre chiese però o pubblici oratorii in determinato luogo occorre sempre il permesso dell'Ordinario [54]; — 2) per la edificazione degli oratorii semipubblici, come per la loro riduzione ad uso profano, si richiede la licenza dell'Ordinario, sebbene non sempre dell'Ordinario *locale* (can. 1192).

II. Competenza vescovile. — Non intendiamo parlare delle chiese parrocchiali, le quali vanno regolate come sopra si è detto, nè della giurisdizione vescovile sul rito, di cui si parlerà a suo tempo, ma della competenza del Vescovo che si riferisce più direttamente al luogo sacro.

---

(50) Gattico, *De orat. dom.*, c. 18, n. 2; Van Gameren, pag. 273 seg. Son contrari: Reiffenstuel, in l. 3 *Decr.*, t. 41, nn. 19-21; Ferraris, v. *Oratorium*, nn. 72-77; Bouix, p. 191.

(51) Gregorio XIII, Const. *Decet Romanum*, 3 maggio 1575.

(52) Cfr. Vermeersch, n. 511, il quale insegna: « Haec oratoria possunt sed non debent benedici benedictione oratorii publici ». Cfr. S. R. C. Decr. gen. 5 jun. 1899, ad 5 (*Dec. auth.*, n. 4025): « Sed si usus non praevidetur diuturnus, satius erit uti formula benedictionis loci vel domus. Ad usus profanos redigi nequeunt nisi ob iustam causam et annuente Provinciali ».

(53) Decr. 8 marzo 1879, approv. dal Decr. gen. 23 gennaio 1899. Il Vermeersch però (511, II, nota) insegna: « Usus tamen contrarios, quibus in nonnullis regionibus, facultatem plura permittendi oratoria Episcopi praescripsisse videntur, non censemus improbandos vel abrogatos ».

(54) Can. 1162, § 4. Non può darlo il Vicario generale se non ha avuto speciale mandato (*ib.*, § 1).

a) La consacrazione delle chiese dei regolari è fra i diritti dell'Ordinario locale [55].

b) Il diritto di benedire e porre la prima pietra (can. 1163), di benedire la chiesa (can. 1156; cfr. can. 1157) o di riconciliare le già consecrate violate (can. 1176, § 2) tocca all'Ordinario locale, trattandosi di luogo sacro appartenente ad una religione non esente, o anche tale, ma alicale: trattandosi però di religione chiericale esente ogni diritto è del Superiore maggiore. In ogni caso o l'uno o l'altro può delegare un sacerdote qualunque.

c) Il Vescovo ha il diritto di celebrare i Pontificali nelle chiese dei regolari e religiosi esenti site nella propria diocesi (can. 337, § 1), come può benissimo predicarvi (can. 1343, § 1), e amministrarvi il Sacramento della confermazione (can. 792), anzi può tenervi anche Ordinazioni particolari [56].

d) Gli interdetti locali vanno, in linea generale, osservati anche dagli esenti (can. 2269, § 2).

A questo punto converrà far breve cenno della facoltà vescovile sulle altre *chiese* e sulle *associazioni* erette nelle chiese dei religiosi.

È disposto:

a) I rettori di chiesa nominati dal Superiore, pur trattandosi di esenti, debbono essere approvati dall'Ordinario locale (can. 480, § 2);

b) Quanto alle Associazioni erette per privilegio apostolico nelle chiese esenti (can. 686, § 3; cfr. can. 712, § 3), l'Ordinario, pur avendo ogni diritto di vigilanza, non può ingerirsi dell'interna disciplina e direzione spirituale (can. 690, § 2), sebbene non possano queste, senza il consenso di lui, assumere o cambiare la veste propria (can. 713, § 2, 714; cfr. can. 703, § 3);

c) Per l'erezione di un sodalizio del terz'ordine occorre sempre, anche intervenendo un apostolico indulto, il consenso del Vescovo (can. 703, § 2; cfr. can. 686, § 3);

d) Per la nomina del padre spirituale occorre sempre il consenso dell'Ordinario trattandosi di Associazioni istituite dai religiosi fuori delle proprie chiese, ovvero, pur se erette in chiesa propria, se il superiore desidera eleggervi un sacerdote secolare (can. 698, § 1);

e) L'Ordinario poi può, com'è chiaro, sopprimere le associazioni erette dai religiosi col proprio consenso o dei predeces-

---

(55) Can. 1155, § 1. Per il Vicario generale occorre un mandato speciale.

(56) Can. 1009, § 2. Scrive però il Vermeersch, n. 375: « Invitis tamen regularibus Episcopus ibi exercere iurisdictionem prohibetur »

sori, sia pure con indulto apostolico, salvo il diritto di ricorrere alla S. Sede (can. 699, § 1);

f) Per la nomina del cappellano delle religiose, ovvero dei religiosi laici, vanno osservati gli statuti particolari (can. 479, § 2).

Collegi.

Si prescrive nel Codice (can. 497, § 3): « Ut aedificentur et aperiantur schola, hospitium, vel similis rationis aedes separata a domo etiam exempta, necessaria est et sufficit specialis Ordinarii scripta licentia ».

Per la costituzione del Seminario e per il sostentamento degli alunni il Vescovo può benissimo costringere sia i regolari e religiosi esenti a raccogliere offerte nelle loro chiese (can. 1355, 1°), sia le case regolari di contribuire con una congrua tassa annuale (can. 1356, 1°). Venendo affidata, dietro il regolare permesso della S. Sede [57], la direzione di un Seminario a religiosi, il Vescovo dovrà darne esplicite relazioni nella visita *ad limina* (cfr. *Ordo* etc., S. C. Concist., 31 dec. 1909, cap. VIII, 84, e relative *Formole* definitive, 4 nov. 1918, n. 40 seg.; *Decreto* e *Formole* della S. C. dei Sem., 2 febbr. 1924; D'ANGELO, *La Curia diocesana a norma del Codice di D. C.*, II, pag. 158 e 205).

Per sè la elemosina delle Messe *binate* dei Religiosi va erogata in Curia per i bisogni del Seminario o della diocesi, all'infuori che costoro abbiano dei bisogni per i loro collegi di formazione, nel quale caso potranno essi ottenere dalla S. Congregazione il permesso di destinare a tale scopo le dette elemosine.

Gli ospedali, poi, orfanotrofi, ecc., possono essere eretti almeno con l'approvazione dell'Ordinario, il quale ha sempre il diritto di esigere i conti. Del resto le disposizioni del Codice sono chiare (can. 1489-1494).

§ II. - POTESTÀ VESCOVILE SULLE COSE.

La Chiesa, come società perfetta, ha avuto dal suo Divin Fondatore tutti i mezzi per sè atti e necessari a condurre i soci al conseguimento del fine: questi mezzi, posseduti a sufficienza, sono comunicati a tutte le altre società subordinate.

I mezzi necessari che la Chiesa possiede per conseguire il proprio fine vengono detti, dagli Autori, cose (*res*), ed è celebre

---

(57) La Congregazione competente oggi non è la concistoriale, ma quella *dei Seminari e delle Università*, di cui nel can. 256.

La classica divisione delle cose in *spirituali*, *temporali* e *miste*, a seconda dell'elemento predominante (SEBASTIANELLI, *De rebus*[2], 1; cfr. can. 726).

Anche gli Ordini e le Congregazioni, società subordinate, avranno questi mezzi e quindi queste *cose*, sulle quali i Vescovi possono avere, più o meno direttamente, la loro giurisdizione.

Per ragione di ordine e di chiarezza, noi, tralasciando la detta divisione alla quale si muovono critiche da qualche Autore[58], divideremo questo capo in quattro articoli la cui fondatezza ci pare più pratica: tratteremo nel primo delle cose che si riferiscono al *sostentamento* dei religiosi; nel secondo di quelle riferentisi al *culto* divino; nel terzo, delle cose destinate prossimamente o remotamente alla *santificazione* delle anime; nel quarto, infine, di quanto è dalla Chiesa stabilito in ossequio e sollievo dei *defunti*.

Ci fermeremo specialmente ad esaminare la potestà dei Vescovi nei diversi casi, tralasciando il superfluo per lo scopo della nostra trattazione, sorvolando su quello di cui abbiamo già parlato, e rimandando ad altro capo tutto che possa riferirsi più direttamente alle *persone*. Come sempre, poi, riferiremo le disposizioni relative del Codice dopo l'esposizione dell'antica disciplina.

Cose temporali e miste.

Non restringiamo questo capo a dire solo delle cose strettamente temporali, ma l'estendiamo anche alle miste e cioè ai benefici, che, *per accidens*, i religiosi abbiano potuto ottenere.

I. BENI TEMPORALI. — Il voto di povertà obbliga i religiosi così e sino al punto che essi, come individui, non possono nè possedere beni validamente o solo lecitamente, nè usufruire di cosa alcuna come propria[59]. Tuttavia l'esclusione del diritto di proprietà nei singoli non implica, per sè, anche il divieto alla comunità di poter possedere, all'infuori che non si tratti di un esplicito voto esteso sino a tale rigore[60]: gioverà trattenerci su questo punto, dove i Vescovi hanno una certa potestà.

---

(58) Cfr. LOMBARDI, *Institutiones*[2], vol. II, pag. 3. Nel Codice il l. III, *De rebus*, è diviso in 6 parti, suddivise in titoli, e alle volte in sezioni e capi. Le parti sono: 1ª Sacramenti; 2ª Luoghi e tempi sacri; 3ª Culto divino; 4ª Magistero; 5ª Benefici; 6ª Beni temporali. Noi, per ragione logica, ci allontaniamo da questa divisione, più scientifica che pratica.

(59) Cfr. WERNZ, *l. c.*, 650, I. Quanto al *peculio* tollerato, cfr. SEBASTIANELLI, *l. c.*, 349. Cfr. can. 569, 580, 582, 584.

(60) Cfr. WERNZ, *l. c.*, VII; can. 531.

1) *Rinuncia.* — Prescriveva il Tridentino [61]: « Nulla quoque renunciatio aut obligatio antea facta etiam cum iuramento vel in favorem cuiuscumque causae piae valeat, nisi cum licentia Episcopi, sive eius vicarii fiat intra duos menses proximos ante professionem ac non alias intelligatur effectum suum sortiri, nisi secuta professione; aliter vero facta, etiamsi cum huius favoris expressa renunciatione etiam iurata, sit irrita et nullius effectus ».

Circa tale divieto si osservava:

a) Esso riguardava i soli Ordini, non anche le Congregazioni (cfr. VERMEERSCH, 201);

b) La sua forza era assoluta e si estendeva a tutti i beni e diritti presenti o almeno certi, p. es. all'eredità paterna o materna [62], come pure alla *resignazione del beneficio* [63]: anche se fatta, questa aveva effetto dopo la emissione del voto solenne, nè con i voti semplici anteriori ai solenni vacavano *ipso iure* i benefici, fossero pure residenziali [64];

c) Il tempo utile per la lecita rinuncia invece era il bimestre precedente alla emissione dei voti: « quae professio — scriveva Vermeersch, *l. c.*, 202 — non est simplex illa a Pio IX (Decr. 1 aug. 1862; cfr. BIZZARRI, 915) praescripta, sed solemnis »;

d) Circa la forma richiesta per l'essenza dal Tridentino a garanzia della libertà del novizio, occorreva la licenza del Vescovo o del suo Vicario. « Episcopus — così il Vermeersch [65] — videtur esse Ordinarius loci novitiatus »;

e) È bene ricordare come il Tridentino, nel luogo citato, ammoniva i Vescovi che essi potessero, adibendo persino censure ecclesiastiche, obbligare coloro, che ricevettero detti beni dai novizi, a restituirli se questi ultimi uscissero dall'Ordine prima dell'emissione dei voti.

Facciamo nostro l'insegnamento del sullodato P. Vermeersch, n. 204 bis: « In institutis votorum simplicium, quae pontificio iure utuntur: — *a*) Debent ante vota novicii usumfructum et administrationem bonorum suorum abdicare, libere decernendo cui usui

---

(61) Sess. XXV, c. 16, *De reg.*; vi è riformato l'antico diritto: cfr. WERNZ, *l. c.*, 638.

(62) Non si estende perciò alle rinuncie precedenti al noviziato, nè ai contratti onerosi, nè alle donazioni modiche, nè agli atti revocabili *ad nutum*; p. es. ai testamenti. Cfr. SEBASTIANELLI, 345; VERMEERSCH, *l. c.*; BALLERINI-PALMIERI, *Opus theol.*, III, tr. 8, p. 3, c. 3, nn. 731 seg.

(63) Scrive Vermeersch, *l. c.*: « Fructus grossi beneficii seu qui beneficiato qua tali, non autem propter praestationes, v. gr. assistentiam in choro, debentur, a novicio ut antea percipiuntur ».

(64) S. C. EE. RR. 30 mart. 1908. Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. XX, pag. 109.

(65) *Loco cit.* Una legittima consuetudine in contrario può sostenersi. Confronta SANCHEZ, l. 7, c. 5, n. 75. Per le modalità ed altro cfr. VERMEERSCH, 202 seg.

t qua ratione sint addicenda; — *b*) Si institutum normis regitur ecens a S. Congr. Episcoporum et regularium editis, dispositio ta potest cum consensu Superioris Generalis mutari etiam post ota; — *c*) Per vota perpetua, non autem per temporalia, vacant pso iure beneficia residentialia »[66].

La *nuova disciplina* varia un po', specialmente nel fatto che l'intervento dell'Ordinario non si richiede che in un solo caso, contemplato nel can. 580, § 3, quanto alle monache.

In breve: — *a*) la rinunzia dei beni o di un beneficio fatta durante il noviziato, trattisi di regolare o di semplice religioso, è irrita *ipso iure* (can. 568); — *b*) prima della professione semplice, temporanea o perpetua, il novizio deve cedere l'amministrazione dei suoi beni, disponendo liberamente dell'uso ed usufrutto[67], conservandone però la proprietà anche quando sarà professo di voti semplici (can. 580, § 1); — *c*) il novizio di una Congregazione religiosa può ben disporre per testamento dei suoi beni presenti e futuri prima dell'emissione dei voti (can. 569, § 3); — *d*) la rinuncia ai suoi beni poi non può farla validamente un professo di voti semplici di un Ordine se non entro sessanta giorni, cioè due mesi, prima dell'emissione dei voti solenni ed a condizione che questa abbia luogo. Solo dopo tale professione può procedersi alle formalità civili (can. 581).

La S. C. dei Religiosi il 25 febbraio 1922 ha risolto ben otto dubbi pratici riguardanti casi di uso di moneta pervenuta a Religiosi in occasione del *servizio militare* prestato durante l'ultima guerra (*A. A. S.*, XIV, 196).

2) *Questue*. — Uno dei precipui mezzi per procurarsi l'onesto sostentamento usato da alcuni Ordini è la questua per cui il nome di *mendicanti*.

Da parte l'origine e l'evoluzione storica di tale uso, i privilegi ottenuti e le polemiche sorte nei vari tempi[68], noi, intesone il vero e stretto senso, esamineremo la disciplina vigente nei rapporti specialmente da intercedere fra simili questuanti ed i Vescovi, rapporti che variano col variare dei casi di cui si tratta e sui quali questi ultimi debbono dare relazioni alla S. Sede nella visita *ad limina* (cfr. *Formula*, cap. X, 77-83).

« Quaestuatio — scrive Mannucci, *op. cit.*, pag. 24 — idem est ac locorum (viarum, domorum, agrorum, ecclesiarum) perlu-

---

(66) S. C. EE. RR., 25 aug. 1903. Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. XV, pag. 341.

(67) Can. 569, §§ 1-2. Non è più in sua facoltà, eseguita la scelta della persona, di mutarla (can. 580, § 3).

(68) Si può consultare la monografia del dott. U. Mannucci, *De iure et ratione quaestuandi*.

stratio, cum personarum percontatione ut stipem pro petente vel pro aliis personis, vel pro aliquo pio opere charitative concedant ».

Noi qui parliamo della vera questua che i religiosi fanno essi stessi, non già delle collette o questue in senso lato o di quelle che i religiosi fanno fare dagli estranei.

Sono celebri due decreti su tale materia: il *Singulari quidem*, della Congregazione dei Vescovi e Regolari (27 marzo 1896) riguardante le Suore, e il *De eleemosynis colligendis*, della S. Congregazione dei Religiosi (21 novembre 1908) riguardante gli Istituti maschili.

Per quel che spetta alla nostra materia, ricaviamo dai citati Decreti i principii coi quali va regolato il diritto di questuare: 1° negli Ordini mendicanti, 2° negli Ordini e negli Istituti maschili non mendicanti, 3° negli Istituti femminili.

Nel Codice viene confermata questa disciplina (can. 621-624; cfr. anche can. 606, 1503); ed è interessante all'uopo la interpretazione autentica data dalla Pontificia Commissione il 16 ottobre 1919 (*A. A. S.*, IX, 478): « Utrum can. 621, § 1, intelligendus sit tantum de Religiosis mendicantibus stricto sensu dictis; an etiam de illis, qui latiore sensu tales appellantur, uti sunt Fratres Ordinis Praedicatorum.

« Et quatenus affirmative ad primam partem: An dicti Mendicantes indigeant Ordinarii licentia, si velint stipem petere in Dioecesi pro aedificatione, ornatu etc. suarum ecclesiarum.

« Resp.: *Affirmative* ad primam partem, *negative* ad secundam; quod vero attinet ad licentiam ab Ordinario abtinendam, provisum in cit. can. 621, § 1 ».

A) *Ordini mendicanti.* — Ne dà disposizioni il cit. decreto *De eleemosynis*, nella prima parte, e il Codice al can. 621. In succinto:

1) Presumendosi data, con la licenza del Vescovo di fondare il convento, anche quella di poter questuare, ne consegue che tali Ordini possono far questue, essi stessi però (*Decr. cit.*, n. 5; cfr. n. 7-13) nella diocesi dove è il monastero col solo consenso dei superiori e senza altro permesso del Vescovo (n. 1);

2) Nelle altre diocesi dove non hanno convento occorre il permesso scritto dell'Ordinario del luogo (n. 2), permesso che non va mai negato se non per gravissime cause (n. 3), che si suppone dato abitualmente sino a revoca (n. 4), e che deve essere, nel decreto autentico, esibito ai parroci ed allo stesso Vescovo se lo richiede (n. 6)[69];

(69) Se questuano nella diocesi dov'è il convento occorre la licenza autentica del superiore.

3) Quanto alla potestà sui questuanti si prescrive (n. 14): Si vero, quod absit, Regulares quaestuantes notorie deliquerint, felibus scandalum praebuerint, vel etiam contra legitimam prohi- ionem eleemosynas colligere ausi fuerint, Ordinarius loci iubeat is in propriam domum redire, atque etiam tamquam Sedis Apo- olicae Delegatus, Superiores moneant, ut illos corrigant et pro avitate scandali puniant; quod si secus fecerint, quamprimum Sanctam Sedem recurrat ». A tale disposizione si riferisce cer- nente il can. 624.

B) Ordini o Istituti non mendicanti, ovvero tali ma in senso rgo. — Si parla di essi nella seconda parte dello stesso decreto, nel can. 622 del Codice. Eccone in riassunto il tenore:

1) Per gli Ordini o Istituti *iuris pontificii*, oltre la venia ostolica occorre la licenza dell'Ordinario del luogo, la quale non presume, ma va provata (II, n. 1)[70], poichè questa va sempre ta in iscritto e gratuitamente nelle forme prescritte (n. 6. Cfr. n. 622, § 1);

2) Per i religiosi di diritto diocesano occorrono le licenze el Vescovo di loro residenza e di quello nella cui diocesi si desi- era questuare (n. 2), notandosi che essi, prima di concedere tali cenze, debbono esaminare se vi sia veramente bisogno ed in uali limiti: nè è prudente che si concedano abitualmente o per tta la diocesi senza un vero bisogno o con la lesione del diritto uesito di altri (n. 3-7. Cfr. can. 622, § 2)[71];

3) Prima di accordare un tale permesso i Vescovi, per sè per i suoi delegati, debbono esaminare le lettere facoltative della . Sede o dell'altro Ordinario e le obedenziali dei Superiori (n. 5);

4) Il Vescovo ha il dovere di vigilare perchè si osservino e modalità prescritte (n. 7-9) potendo anche, come Delegato della ede Apostolica, agire con mezzi coercitivi contro i delinquenti scandalosi (n. 10. Cfr. can. 624);

5) Si abbia presente il grave dispositivo del can. 622, 4, che si riferisce alle questue da non potersi fare da *orientali* ra noi o da nostri nelle *diocesi orientali* senza apposito rescritto, utentico e recente, della S. Congregazione per la Chiesa Orientale.

---

(70) I questuanti per i missionari avevano bisogno, oltre che delle commen- latizie del Vicariato o della Prefettura apostolica, delle obedenziali del Generale e della facoltà ottenuta dalla S. Congr. di Propaganda Fide.

(71) È prescritto che si stabiliscano i limiti di luogo e di tempo.

C) *Istituti di suore.* — Quello che si è detto per i maschi vale anche per le donne (cfr. can. 490). Ecco intanto le disposizioni da cui esse sono rette:

1) Istituti muliebri propriamente mendicanti non esistono e neppure la S. Sede suole concedere la facoltà di questuare alle suore con voti solenni o con clausura papale [72];

2) Occorre ed è sufficiente la licenza dell'Ordinario del luogo di residenza, se la questua ha luogo in questa sola diocesi [73]; fuori diocesi occorre la licenza anche del Vescovo dove si desidero questuare [74];

3) Il Vescovo del luogo di dimora non conceda il permesso di questuare da sè alle suore se ciò potrà farsi a mezzo di altri e se non vi sia vero bisogno, restringendo le facoltà secondo la necessità [75];

4) Le licenze vanno concesse gratuitamente ed in iscritto e debbono esibirsi ai Vescovi ed ai parroci [76];

5) In caso di abusi (le modalità sono stabilite al n. VIII) si prescrive (*l. c.*, VII): « Statim in propriam domum eas redire Ordinarius iubeat, opportunisque etiam mediis, si opus fuerit, compellat ».

In ogni caso gioverà aver presente l'esplicita disposizione del Codice (can. 623): « Non licet Superioribus stipem colligendam committere, nisi professis aetate animoque maturis, maxime si de mulieribus agatur, nunquam autem iis qui in studia adhuc incumbunt ».

3) *Amministrazione.* — Restringiamo le nostre osservazioni ai soli casi nei quali i Religiosi debbono dar conto ai Vescovi della loro gestione, a norma del Codice.

E dapprima si abbiano presenti le disposizioni severe emesse quanto alla contrazione di obbligazioni o di debiti da parte dell'ente religione.

---

(72) Cfr. CAPPELLO, *De visitatione*, II, pag. 462; LUCIDI, c. V, § 2, n. 107. Vermeersch (383), parlando delle monache scrive: « Quod ad quaestuationem, potius repugnat S. Sedes ut etiam per conversas exerceatur, cum hae, non minus quam reliquae, clausura sint claudendae. Si vero aliquo modo fiat, v. gr. per mulieres quasdam tertiarias, non professas, Ordinarius definire poterit quae videantur esse ad rem ».

(73) Decr. *Singulari*, II. Basta la sola licenza del Vescovo anche negli istituti di diritto pontificio, o occorre anche l'indulto apostolico? Crediamo col Cappello (*l. c.*, pag. 463), che basti il solo consenso vescovile.

(74) *Loco cit.*, III. Le questuanti però si servano dei consigli dei Vescovi dei luoghi dove passano (*ib.*, I).

(75) *Loco cit.*, V. Potendosi la questua fare per mezzo di altri, in contrario a quanti avviene pei maschi, il Vescovo deve disporre così.

(76) *Loco cit.*, V. Le lettere dirette agli altri Ordinari si chiamano *commendatitiae*; quelle dirette ai parroci diocesani, *commissoriae*.

Eccole in succinto:

a) La persona morale (l'ente, la provincia, la casa) e non il eriore, deve rispondere dei debiti ed obbligazioni contratte olarmente, anche col consenso di costui [77];

b) Trattandosi di individui bisogna distinguere: se è un golare che li contrae con la licenza dei superiori, deve rispone l'ente morale il cui superiore ne diè facoltà; se, al contrario, contraente è un religioso di voti semplici, deve risponderne egli sso, all'infuori che abbia gestito con la dovuta licenza un affare partenente alla religione.

Il religioso che contrae senza permesso alcuno dei superiori enuto a risponderne personalmente, e senz'obbligo da parte delnte [78];

c) Le elargizioni dei beni dell'ente non sono permesse se n per scopo di elemosina o altro giusto motivo, col permesso rò dei superiori e a norma delle costituzioni [79];

d) I beni sia dell'ente, come delle singole province, e case, nno amministrati a norma delle rispettive costituzioni, le quali designano, oltre i superiori, altri officiali per l'amministrazione, atti giuridici di costoro debbono considerarsi come validi an. 532. Cfr. can. 531, 676).

Non si creda però che i Religiosi siano del tutto liberi ed indndenti dalla potestà vescovile nell'amministrare i loro beni, ichè, se in linea generale per l'amministrazione e collocazione i capitali si deve agire a norma delle speciali proprie costituoni, vi ha dei casi in cui occorre l'intervento degli Ordinari. cco intanto quanto viene disposto:

a) Per la collocazione dei capitali, o per mutare la già colcata (can. 533, § 2) sono obbligati a chiedere ed ottenere il nsenso dell'Ordinario locale:

1° la superiora di monache o suore in religione di diritto ocesano, per qualunque somma [80];

---

(77) Can. 536, § 1. Al § 5 è disposto: « Caveant Superiores religiosi ne bita contrahenda permittant, nisi certo constet ex consuetis reditibus posse debiti enus solvi et intra tempus non minus longum per legitimam amortizationem reddi mmam capitalem ».

(78) Can. 536, §§ 2, 3. Nel § 4 è disposto: « Firmum tamen semper esto, ntra eum, in cuius rem aliquid ex inito contractu versum est, semper posse tionem institui ». Cfr. S. Rom. Rota, Mechoacan - Crediti, 1 iun. 1911 in *Acta p. Sedis*, III, 428; *Lausanen et Genoven* - Diffamationis, 16 mar. 1912, *ib.*, IV, 0 (cfr. *Monit. Eccl.*, XXIV, pag. 214, e XXV, pag. 218).

(79) Can. 537. Oggi non vi è sanzione penale contro chi riceve doni da reliosi o religiose.

(80) Can. 533, § 1, 1°. Se il monastero delle monache è soggetto al superiore golare, occorrerà anche il consenso di costui.

2° la superiora di suore in Congregazione religiosa di di ritto pontificio, trattandosi della dote delle professe [81];

3° il superiore o la superiora di una casa religiosa, « s qui fundi domui tributi legative sint ad Dei cultum beneficentiamv eo ipso loco impendendam » (can. 533, § 1, 3°);

4° qualunque religioso, sia pure di Ordine regolare, s detto capitale sia stato elargito alla parrocchia o missione, ovver per intuito di queste (*ib.*, § 1, 4°. Cfr. can. 641, § 3).

Nei due casi ultimi anzi l'Ordinario ha il diritto anche d conoscere come le rendite vengano amministrate (can. 535 § 3).

b) Quanto alla alienazione dei beni o cose preziose e all facoltà di contrarre debiti oltre le lire trentamila, il consenso del l'Ordinario occorre solo se si tratta di monache o suore di diritt diocesano [82]. Detto consenso va dato in iscritto e nel chiederlo s devono *ad essentiam* dichiarare tutti i debiti già contratti sino quel giorno [83].

c) Per il *rendimento dei conti*, si noti:

1) Nei monasteri muliebri esenti l'Ordinario può esigere i conti amministrativi una o più volte all'anno, ma sempre gratuitamente [84]; verificandosi delle irregolarità, egli può adibire tutt i rimedi opportuni, persino rimuovendo l'economo e gli altri amministratori; il che però, trattandosi di monache soggette a regolari, può solo fare se il superiore, debitamente ammonito, trascura di porvi rimedio [85];

2) Negli altri monasteri muliebri, il conto amministrativo dei beni dotali va presentato all'Ordinario in occasione della visita pastorale, o anche più spesso, se si giudica necessario [86];

3) L'Ordinario ha inoltre il diritto di conoscere l'amministrazione economica delle case religiose di diritto diocesano, nonchè dei fondi e dei legati di cui abbiamo già visto indietro [87]. Dicasi lo stesso delle associazioni di ogni genere erette nelle loro chiese (can. 691, § 1);

---

(81) Can. 533, § 1, 2°. Il can. 549 dispone più esplicitamente al riguardo.
(82) Can. 534, § 1. Occorrerà anche quello del superiore regolare, se il monastero vi è soggetto.
(83) Can. 534, § 2. Il can. 1531 prescrive le modalità di vendita delle cose.
(84) Can. 535, § 1, 1°. Lo stesso può fare il superiore regolare, trattandosi di monastero soggetto a lui.
(85) *Ib.*, § 1, 2°.
(86) *Ib.*, § 2.
(87) Can. 535, § 3. Cfr. can. 533, § 1, 3°-4°; 631, § 3; per le pie fondazioni cfr. can. 1544-1551.

4) Le facoltà dell'Ordinario sui beni fiduciarii commessi qualche religioso sono esposte nel can. 1516;

5) Venne chiesto: « An vi can. 631, § 3; 535, § 3, n. 2; 33, § 1, nn. 3, 4, loci Ordinarius ius habeat exigendi rationes e administratione fundorum legatorumque paroeciae religiosae de ia in can. 1425, § 2 », e la Pontif. Commissione il 25 luglio 1926 spose: « *Affirmative*, firmis praescriptis can. 630, § 4; 1550 » (*A. A. S.*, XVIII, 393).

Si noti infine che l'Ordinario può benissimo condonare in tutto in parte la *dote* richiesta trattandosi di religione di diritto dio- esano (can. 547, § 4); e s'abbia presente la risoluzione della . C. dei Relig., 2 marzo 1924 (*A. A. S.*, XVI, 165).

II. Benefici ecclesiastici. — Abbiamo già visto indietro me dopo un anno da qualunque professione religiosa vacheranno benefici parrocchiali posseduti dai professi, mentre gli altri non arrocchiali vacheranno invece dopo un triennio (can. 584; cfr. an. 188, 1484). Qui intendiamo fare cenno del caso di benefici arrocchiali posseduti da religiosi.

Il Codice ha sancito l'antico principio[88]: « Beneficia saecu- aria nonnisi clericis e clero saeculari conferenda sunt; religiosa odalibus illius religionis, ad quam beneficia pertinent ». Tut- avia, nelle unioni di benefici (cfr. can. 1419-1430, 609, § 2) ossono aversi vari casi, esplicitamente contemplati, e la casa eligiosa può avervi maggiore o minore influenza quanto al diritto i nomina o di vigilanza sugli investiti. In ogni modo, sia il vicario arrocchiale[89], sia il vero parroco religioso[90], presentati dal su- eriore, hanno bisogno dell'istituzione da parte dell'Ordinario ocale.

Avvenendo che per consenso della S. Sede[91] ad un religioso enga affidata la cura di una parrocchia, col titolo di vicario o nche di parroco, costui rimarrà astretto a' voti solo ed in quanto ono conciliabili coi suoi doveri (can. 630, §§ 1-2), potendo per- ino ricevere elemosine ed offerte, da amministrarsi sotto la vigi- anza del superiore ovvero dell'Ordinario, secondo i casi (can. 630,

(88) Can. 1442. Cfr. can. 1430, § 1; cap. 10, *Decr.*, III, 13; c. 5, 32, III, 4, n-6°; Conc. Trid., c. 10, 11, sess. XIV, *De ref.*; c. 21, sess. XXV, *De reg.*; . C. EE. RR., 31 ian. 1899; S. C. de Rel., 15 iun. 1909, n. 1; 5 apr. 1910.

(89) Can. 456. I cooperatori hanno bisogno dell'approvazione dell'Ordinario can. 476, § 4).

(90) Can. 1425, § 2. Trattandosi di unione *ad temporalia tantum*, il superiore lovrà presentare un sacerdote secolare (§ 1).

(91) Can. 626, § 1. Quanto ai promossi all'Episcopato o alla dignità cardina- izia, cfr. can. 627-629. Se e quando possa un religioso essere Vicario generale, fr. can. 367, §§ 1-2; per i *benefici* ed *uffici* che richiedono speciale indulto della . Sede nei secolarizzati cfr. can. 642.

§§ 3-4). Quanto alla sudditanza di costoro è disposto: essi, come religiosi, restano soggetti alla omnimoda ed esclusiva vigilanza dei superiori (can. 630, § 2); come parroci, invece, dipendono interamente dagli Ordinari, essendo sottoposti alla loro giurisdizione, visita e correzione non altrimenti che come tutti i parroci secolari (can. 631, § 1), soggetti a tutti i doveri ed oneri di questi (cfr., p. e., can. 1349, § 2; 1505).

Si noti però che le facoltà vescovili non sono esclusive, ma cumulative col superiore, sebbene godano del diritto di prevalenza (can. 631, § 2).

Del diritto che gode l'Ordinario di vigilare sull'amministrazione dei beni temporali pervenuti alla parrocchia come tale (can. 533, § 1, 4°), ovvero dei fondi o legati (can. 535, § 3, 2°), si è già parlato. Resta a notare quanto si prescrive per la *rimozione* di tali parroci o vicari (can. 454, § 5)[92]: « Parochi autem, ad religiosam familiam pertinentes, sunt semper, ratione personae, amovibiles ad nutum tam loci Ordinarii, monito Superiore, quam Superioris, monito Ordinario, aequo iure, non requisito alterius consensu: nec alter alteri causam iudicii sui aperire multoque minus probare tenetur, salvo recursu in devolutivo ad Apostolicam sedem ».

Culto divino.

Il concetto del culto divino è assai generico, comprendendo tutti quegli atti, interni o esterni, coi quali noi adoriamo il Signore.

Divideremo questo vastissimo argomento in tre parti, di cui nella prima esamineremo la potestà vescovile sulla conservazione della fede nei Regolari; nella seconda vedremo quale parte possa e debba pigliare il Vescovo nelle cose riguardanti i voti religiosi; nella terza, infine, parleremo dei vari diritti dei Vescovi nella S. Liturgia. Innanzi tutto si osservi che tutti i Religiosi, comunque esenti, sono obbligati ad osservare le leggi particolari che il Vescovo emette per eliminare abusi in questa materia (can. 1261, § 2).

I. Fede cattolica. — La potestà di magistero che i Vescovi possono e debbono esercitare sulla porzione dei fedeli affidata alle loro cure si estende massimamente all'obbligo gravissimo che essi hanno sia di propagare, sia di custodire integro il deposito di nostra santa fede (can. 1326). E perciò, pur non potendo definire le controversie dogmatiche, sono tuttavia Inquisitori nati (Concilio

(92) Cfr. can. 471, § 3; 477, § 1; Wernz, II, 840; d'Angelo, *I Vicari parrocchiali*.

ridentino, sess. XXIV, c. 3, *De ref.*) e per proscrivere gli errori, tenuti tali dal magistero infallibile della Chiesa, e per allontanare i pericoli che porterebbero alla perdita, o, quando mai, all'affievolimento della Fede, proibendo la pubblicazione o la lettura libri pravi (cfr. WERNZ, II, 756, scholion.).

Ci fermeremo su questi due importanti diritti e doveri dei escovi, estesi sui Regolari.

1) *Materia di Fede.* — Alcuni Autori hanno compendiata la otestà vescovile su tale punto con questa formola: « I Regolari ono soggetti ai Vescovi nelle cause riguardanti la Fede », formola, in verità, troppo rigida se si voglia estendere tale soggezione tutti i precetti, anche minimi, emessi dai Vescovi e che si riferiscano come che sia alla Fede [93]. Molto sapientemente il Mellers [94] restringe i casi ai seguenti: « Qui regulares suspecti unt de haeresi, de sollicitatione ad turpia, aut de fractione sigilli acramentalis, iurisdictioni et iudicio Episcopi subiiciuntur ».

Si noti:

a) La cognizione giudiziaria di tutte le cause spettanti al . Officio sono di diritto *esclusivo* del Vescovo locale, esclusa ogni ingerenza del superiore regolare [95];

b) Queste cause sono quelle di formale eresia o dei delitti he importano solido sospetto di eresia [96];

c) Di facile evento è il caso di sollecitazione a cose turpi atta da un religioso ad una penitente: se ciò avvenisse, « quod Deus avertat », la denunzia va fatta (non già al superiore regolare, ia o al S. Officio direttamente, o al Vescovo locale, come Inquiitore nato [97].

2) *Proibizione e censura dei libri.* — Il Codice conferma, su er giù, le disposizioni pontificie contenute specialmente in due

(93) Cfr. VERMEERSCH, 379, il quale, dopo aver esaminati i vari casi specifici, osi conchiude: « Exceptionem istam solent plures ita commemorare: Regulares piscopis subduntur in causis fidei. Brevi isti formulae non contraimus, modo ne, i eius sensim sine sensu mutata, convertatur in regulam perpetuam, qua Regures astringantur omnibus Episcopi praeceptis quae aliquo modo ad fidei causam eferri possunt ». Ed aggiunge in nota: « Vano igitur usi sunt argumento qui Regures obnoxios fecere episcopalibus de librorum lectione inhibitionibus, quia ad dei causam istae referrentur. Ita PENNACCHI, in Const. *Apostolicam*, pag. 193, 3; CHNEIDER, *Die Neuen Büchergesetze*, pag. 112, quos bene redarguit R. P. Piat, n *N. R. Th.*, t. 31, pag. 578 ».

(94) *De canonica dioeceseum visitatione*, pag. 82. Cfr. can. 2320-2329.

(95) Can. 501, § 2. Cfr. Conc. Trid., sess. V, c. 2, *De ref.*; PAOLO V, Cost. *Rom. Pontifex*, 15 sept. 1606; S. Off., 29 ian. 1901, cit. dal Vermeersch *loco cit.*).

(96) Sono accuratamente elencate dal Piat, II, pag. 66.

(97) Can. 904. Cfr. ALESSANDRO VII, Cost. *Licet alias*; Decr. S. Off., 5 maggio 1901 (*Monit. Eccl.*, vol. XIV, pag. 3).

importanti documenti: la Costituzione *Officiorum et munerum* di Leone XIII [98], e l'Enciclica *Pascendi* dell'immortale Pio X [99].

Quanto alla proibizione viene disposto:

a) Il Vescovo può, anzi deve proibire la lettura dei pravi libri [100], sieno pure di Regolari, sebbene si dia il ricorso alla S. Sede in devolutivo soltanto (can. 1395, § 2);

b) I superiori maggiori, trattandosi di religione clericale esente (cfr. can. 198, § 1), e gli Ordinari locali, trattandosi di altri religiosi, possono, nei singoli casi urgenti, concedere la facoltà di leggere libri proibiti dalla S. Sede (can. 1402, § 1);

c) Chi ha ottenuta la facoltà apostolica di poter ritenere e leggere i libri proibiti, in linea generale non può anche leggere libri proibiti dagli Ordinari; per questo occorre esplicita menzione nella concessione [101].

Si può anche oggi agitare la questione se i Regolari possano leggere libri proibiti dal Vescovo. Alcuni, come il Pennacchi (in *Const. Apost.*, pag. 103, 3), ritengono che sia vietato ai Regolari di leggere i libri proibiti dai Vescovi, perchè costoro restano loro sudditi nelle cose di fede, e si suppone che l'Ordinario proibisca tale lettura per conservare il gregge lontano dai pascoli velenosi degli errori. Si aggiunga che per tale proibizione gli Ordinari agiscono anche come Delegati della S. Sede.

Altri invece [102] ritengono il contrario, sia perchè la esenzione deve intendersi estesa a tutti i casi non eccettuati esplicitamente dai Ss. Canoni, come quello in parola, sia perchè pare che la delegazione dei Vescovi non possa anche estendersi nei riguardi dei Regolari. Si ascolti il Vermeersch, *l. c.*: « Quaestio nota est utrum necne Regulares legere prohibeantur librum quem Ordinarius prohibuerit. Ipsosque Episcopi lege teneri nullo monumento efficitur. Quare ex dictis de universali exemptione, negabimus hanc vim decreti episcopalis, nisi forte maior ei sit tribuenda quia in hac re procedere valeat Episcopus etiam tamquam Delegatus Apostolicae Sedis. Id non pauci sentiunt. Quia tamen non constat delegationem istam fuisse concessam adversus

---

(98) 25 genn. 1896. Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. IX, pag. 247 seg.; e vol. X pag. 13 seg.

(99) 8 sett. 1907. Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. XIX, pag. 297 seg.

(100) Can. 1395, § 1; 1397, § 1. Nel can. 1397, § 5, si consiglia agli Ordinari di non procedere da sè alla condanna, ma di riferirne alla S. Sede, trattandosi di libri dove occorra un esame più sottile, ovvero in casi straordinari.

(101) Can. 1403, § 1. Nessuno poi resta esonerato dal diritto di natura (can. 1405, § 1).

(102) Génicot, *Theol. mor.*, I, pag. 415; Piat, *N. R. Th.*, pag. 571-582; Van Coillie, *Comm. in Const.*, pag. 27.

Regulares exemptos, arbitramur hanc obligationem ab ipsis declinari posse ».

Quanto alla *censura*:

a) I censori d'ufficio vengono scelti anche dal clero regolare (can. 1393, § 3);

b) Trattandosi di materie sacre (can. 1385, § 1), il religioso, per poter licenziare alle stampe un libro ha bisogno della licenza del suo superiore maggiore non solo, ma anche dell'Ordinario, il quale oggidì può essere indifferentemente quello del luogo ove dimora l'autore, o dove si stampa, o dove detto libro dovrà essere divulgato (can. 1385, §§ 2-3);

c) Se invece si trattasse di libri di materia profana, ovvero di collaborare su riviste, giornali o periodici, si richiede la licenza del superiore e quella dell'Ordinario del luogo (can. 1386, § 1).

II. Voti religiosi. — Non intendiamo parlare delle façoltà dei Vescovi sui voti individuali non riservati anche dei religiosi (can. 1312, 1313, 1°), nè dell'obbligo di trasmettere ai rispettivi parroci, o anche alla Curia, l'attestato della eseguita professione solenne, perchè venga annotato a margine del registro dei battezzati (can. 470, § 2; 576, § 2). Qui accenniamo soltanto ai poteri che il nuovo diritto, confermando in parte l'antico, concede agli Ordinari locali, sia quanto alla *futura* emissione dei voti in religione, sia quanto ai già emessi per quel che riguarda l'*osservanza* di essi, specie se si esce di religione, sia infine quanto al *transito* o passaggio di religione.

A) Per la maggiore garanzia della libertà individuale delle fanciulle *aspiranti* alla vita religiosa[103] è disposto nel can. 552[104]:

1) La Superiora deve avvertire l'Ordinario del luogo, dov'è sito il monastero, della prossima ammissione della giovinetta al noviziato, e quindi all'abito (can. 553), ed alla professione, sia temporanea che perpetua, sia semplice che solenne[105], e ciò almeno due mesi prima del giorno stabilito;

2) L'Ordinario poi, o un suo Vicario o un altro sacerdote, deve diligentemente sottoporre ad esame l'aspirante, per stabi-

---

(103) Per gli aspiranti uomini occorrono delle cautele in cui ha massima parte il Vescovo. Cfr. can. 544, 545.

(104) Cfr. Conc. Trid., sess. XXV, *De reg.*, c. 17; S. C. de Rel., 19 ian. 1909 (*Acta Ap. Sedis*, I, 232); per i *formulari*, D'Angelo, *La Curia diocesana*, II, pag. 94 seg.

(105) Sicchè nelle religioni con voti perpetui quest'esame è triplice. Cfr. canone 574; S. C. de Rel., *l. c.*

lire *num ea coacte seductave sit, an sciat quid agat*[106]: solo constando della massima libertà, la fanciulla venga ammessa al noviziato o alla emissione dei voti;

3) Quest'esame deve essere del tutto gratuito, nè si sostiene la consuetudine di esigere una tassa (S. C. dei Relig., 18 marzo 1922), va fatto almeno trenta giorni prima, e alle grate, senza ledere cioè la clausura;

4) Piace riportare, a questo punto, una interessante interpretazione della Pontificia Commissione in data 1° marzo 1921 (*A. A. S.*, XIII, 178): « Cum in Constitutionibus quarumdam Congregationum religiosarum iuris pontificii in *formula professionis* nulla fiat mentio Antistitae, sed tantummodo *Episcopi* vel eius delegati, quaeritur: An Episcopus vel eius delegatus in casu habendus sit legitimus superior secundum Constitutiones ad professionem recipiendam, de quo in can 572, § 1, n. 6.

« RESP.: *Affirmative*, tamquam habens legitimum mandatum »;

5) Altre decisioni riguardanti la *professione religiosa* e che si riferiscono solo remotamente al nostro trattato possono leggersi in HILLING, *op. cit.*, pag. 42-45.

B) Per quanto possa riguardare i poteri degli Ordinari sui religiosi *usciti di religione* o da espellersi, si noti:

1) L'Ordinario può concedere l'indulto di *esclaustrazione* o anche di *secolarizzazione* solo se si tratta di religione di diritto diocesano (can. 638);

2) Chi ha ottenuto dalla S. Sede l'indulto di *esclaustrazione* resta soggetto all'Ordinario locale anche per ragione del voto di obbedienza (can. 639). In ogni caso è interessante sapere che un religioso il quale abbia ottenuto l'indulto della secolarizzazione o la dispensa dai voti semplici, può rinunziare all'uno o all'altra nell'atto della notificazione avuta a mezzo del Superiore locale, quando anche il Superiore Generale ne abbia emesso il relativo decreto esecutoriale per iscritto a norma del can. 56, purchè non ostino gravi motivi, nel qual caso i Superiori devono riferire la cosa alla S. Congregazione (S. C. Rel., 1° ag. 1922, in *A. A. S.*, XIV, 501);

3) La condizione del religioso *secolarizzato*, legato da voti o promesse, varia secondo i casi: il professo di voti temporanei deve essere ricevuto dal proprio Vescovo (can. 641, § 1), sebbene senza un nuovo e speciale indulto della S. Sede (S. C. del Concilio o

(106) Per la pena che incorre chi costringe a questo fatto cfr. can. 2352.

dei Relig., secondo i casi) non possa egli ottenere certi officii speciali se per sei anni integri rimase in religione (can. 642, § 2);

4) I professi di voti perpetui, solenni o semplici, per aver perduto ogni diritto nella diocesi propria (can. 115, 585), se ordinati in sacro non possono esercitare gli Ordini sino a che non trovino un Vescovo che li riceva benevolmente, o sino a provvedimenti della Sede Apostolica (can. 641, § 1);

5) Il Vescovo può ricevere in diocesi un religioso o subito ed assolutamente, o anche per un esperimento triennale; può anzi prorogare tale tempo per un altro triennio, trascorso il quale l'*incardinazione* avviene *ipso facto* (can. 641, § 2). Ad evitare la possibilità di un *clericus vagus*, la S. Congregazione suole oggi concedere una tale *saecularizatio praevio experimento*. In caso il religioso resta legato alla religione, alla quale potrà tornare, fallito l'esperimento stesso;

6) Anche a costoro (can. 642, § 1), come ai licenziati di voti perpetui [107], è vietato di ottenere determinati benefici o uffici, senza uno speciale indulto della S. Sede;

7) È dovere del Vescovo di curare il ritorno in convento delle monache apostate o fuggitive (can. 645, § 2);

8) Le attribuzioni degli Ordinari poi per le *espulsioni* dei Religiosi variano ugualmente secondo i casi. Così: trattandosi di religiosi con voti temporanei, ogni potestà è del Vescovo locale, sia per le Congregazioni diocesane [108], sia per le monache o suore di diritto pontificio non soggette a superiori regolari (can. 647, § 1). Trattandosi invece di religiosi con voti perpetui, ma in religione laicale o chiericale non esente, allora tutto dipenderà dal Vescovo come sopra, se la religione è diritto diocesano (can. 650, § 2, 1°), ed egli avrà maggiori o minori ingerenze nell'espulsione delle monache e suore, secondo che si tratterà di religioni soggette o meno a superiori regolari, o di diritto pontificio (can. 652), di caso ordinario o di straordinario (can. 653). Quanto ai professi in religione chiericale esente, occorre un processo più regolare (can. 654-668), nel quale niuna parte piglia il Vescovo;

9) Il Codice riconosce negli Ordinari locali il diritto di vigilanza e sorveglianza sui religiosi di voti perpetui, espulsi (can. 671, 672). La disposizioni in tale punto sono chiarissime.

10) Circa gli effetti della secolarizzazione è interessante la seguente interpretazione data dalla Pontif. Commissione il 12 no-

---

(107) Can. 672, § 2. Costoro rimangono sotto la giurisdizione e speciale vigilanza dell'Ordinario.

(108) Si richiede però che non dissenta ragionevolmente il moderatore della Congregazione.

vembre 1922 (*A. A. S.*, XVI, 661): « Utrum can. 640, § 1, comprehendat omnes qui saecularizationis indultum obtinuerunt, sive a Sede Apostolica, sive ab Ordinario loci. — RESP.: *Affirmative* ».

11) Nè minore importanza pratica ha l'altra interpretazione data in pari data (*ib.*) circa la *esclaustrazione*: « Utrum qui indultum exclaustrationis ab Ordinario loci obtinuerunt, teneantur conditionibus appositis in can. 639. — RESP.: *Affirmative*, salva Ordinarii potestate concedendi exclaustrato ob rationes particulares facultatem retinendi habitum religiosum ».

C) Circa l'autorità dell'Ordinario di permettere il *transito* o passaggio da una ad altra religione sono rilevanti due documenti:

1) La interpretazione della Pontificia Commissione in data 14 luglio 1922 (*A. A. S.*, XIV, 528) secondo la quale il voto del Capitolo nell'ammettere un religioso a norma del can. 634 ha forza solamente deliberativa;

2) La risoluzione a due dubbi, data dalla S. Congregazione dei Religiosi il 26 giugno 1926 (*A. A. S.*, XVII, 49 seg.), nei quali si stabilisce il potere dei Vescovi in rapporto al can. 632 [108 bis].

III. S. LITURGIA. — Con tale parola si comprende il complesso di tutti i riti con cui la Chiesa presta a Dio il culto esterno e sociale. Rimandando ad un'altra sede il trattato dei Sacramenti, e tralasciando ciò che possa riguardare il luogo principale dove si esplica la liturgia, cioè la chiesa, di cui abbiamo già parlato, ci fermeremo a vedere quale potestà abbiano i Vescovi sui Regolari per quanto riguarda le sacre funzioni, il culto dei Santi e i tempi sacri. Crediamo opportuno però notare il dispositivo del Codice con cui si riconosce nel Vescovo, non già nel Vicario capitolare o generale, il diritto di stabilire un'offerta da pagarsi da ogni sacerdote che desidera celebrare o funzionare in chiese povere adibendone le sacre suppellettili (can. 1303, §§ 2-4) [109]. Alla disposizione tassativa del Vescovo debbono sottostare rigorosamente anche gli esenti.

1) *Sacre funzioni*. — Per chiamare i fedeli ad assistere alle sacre funzioni la Chiesa si serve delle campane, di cui gioverà trattenerci brevemente [110]. Per quello che riguarda la nostra trattazione:

a) quanto possa sembrare il contrario (dal cap. n. I, 5, *Extr. com.*), sia per l'uso introdotto, sia per il privilegio concesso

---

(108 bis) Circa il dovere di indossare l'abito della nuova religione anche durante il noviziato cfr. S. C. de Rel., 31 maii 1923 (*A. A. S.*, XV, 289).

(109) Cfr. D'ANGELO, *Tasse e pensioni nel Cod. di D. C.* (2ª ed.).

(110) Can. 1169, § 1. Cfr. LOMBARDI, *Institutiones I. Can.*², II, pag. 121.

a Innocenzo XI (Const. *Exponi nobis*) ai PP. Predicatori, niente ieta che i Regolari, sieno pure mendicanti, possano avere più ampane;

b) eccettuato il caso di uno speciale privilegio di qualche Ordine, circoscritto però alle sole sue chiese, queste campane anno consecrate o benedette dal Vescovo del luogo (can. 1169, § 2-5; 1155; 1156);

c) i Regolari possono servirsi delle campane come loro piace. Tuttavia in qualche caso particolare, la S. Sede ha approvato la disposizione vescovile con cui se ne è limitato l'uso [111];

d) è pure vietato ai Regolari di suonare le campane il Giovedì Santo dopo e al Sabato Santo prima del suono della chiesa cattedrale o principale, almeno in quei paesi dove una tale precedenza è voluta dall'uso [112];

e) se il Vescovo emette un ordine generale che si suonino le campane, anche i Regolari debbono ubbidire, salve le notificazioni ed i privilegi particolari (canone 612. Cfr. S. R. C., 3 aprile 1821, ad 3);

f) trattandosi di chiese non esenti, per sè vanno osservate le prescrizioni vescovili quanto al suono delle campane (cfr. VERMEERSCH, 523).

Circa le *Indulgenze* da lucrarsi nelle chiese regolari ecco come ne parlava il Vermeersch [113]: « Gratiae quae naturam habent Indulgentiarum nequeunt populo publice proponi vel tipis vulgari sine licentia Episcopi ».

Anche oggi per la promulgazione delle nuove indulgenze persino i Regolari hanno bisogno di avvertirne l'Ordinario (can. 919, § 1; per la stampa dei libri di indulgenze cfr. can. 1288). Per le indulgenze concesse dal Vescovo, è disposto (can. 927): « Nisi aliud ex concessionis tenore appareat, indulgentias ab Episcopo

---

(111) S. C. EE. RR., 15 nov. 1905. Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. XVIII, pag. 6.

(112) LEONE X, Cost. *Dum intra*. Cfr. REIFF., in tit. 31, l. I, Decr. n. 161; BOUIX, *l. c.*, pag. 151. Il medesimo Bouix, appresso, a pag. 341, propone la questione: « An jus habeat Parochus, vel etiam Episcopus, impediendi, seu prohibendi, ne Regulares ante Missam parochialem sacras suas functiones et missas celebrent, praevio etiam campanarum sonitu? ». E risponde negativamente riportando varie decisioni della S. Congregazione. In linea generale accettiamo la tesi dell'illustre Autore, ammettiamo però che il Vescovo per l'obbligo ed il diritto che gli fa e concede il Tridentino, sess. XXII, *De observ.*, in alcuni casi speciali, può benissimo ciò impedire ai Regolari o almeno ricorrere direttamente alla S. Sede. Questo scrivevamo prima della pubblicazione del Codice, nel quale pare sia stato accettato tale principio (can. 482).

(113) *Loco cit.*, 524; cita Conc. Trid., sess. XXI, c. 9, *De ref.*, e sess. XXV, Decr. *De indulg.* Aggiunge però in nota: « Hoc de prima publicatione videtur intelligendum, non toties quotiens eamdem voluerint nuntiare » Cfr. PIAT, II, pag. 29, n. 3.

concessas lucrari possunt tum subditi extra territorium, tum peregrini, tum vagi, omnesque exempti in territorio degentes ».

I principii fondamentali coi quali una volta andavano regolate le relazioni fra le chiese regolari e le parrocchiali, quanto alle sacre funzioni, si trovano espressi nel Decreto, troppo celebre, della Congregazione dei Riti del 10 dicembre 1703[114], il quale, pur riguardando direttamente le cappelle delle Confraternite, formava tuttavia come il diritto comune nei casi di rapporti tra parroci e regolari. Era in base a queste relazioni che bisognava innanzi tutto stabilire la potestà vescovile in tale materia.

Il P. Ferreres, *Le Confraternite*, trad. dal P. Taverna, pag. 82 e seg., dopo un sommario ma preciso sguardo, così conchiudeva: « N. B. — 1° Quello che qui si dice essere lecito nelle chiese e negli oratorii delle confraternite o congregazioni, *a fortiori* si può fare nelle chiese o negli oratorii pubblici delle congregazioni religiose dell'uno e dell'altro sesso; 2° Quando si dice che per queste o per quelle funzioni si richiede il permesso del Prelato, non vuol dire che al Prelato sia lecito negare arbitrariamente la facoltà che gli si domanda, ma anzi che deve concederla, salvochè gravi ragioni lo impediscano. Ricordiamo che alcune religiose di voti semplici dimandarono il permesso di celebrare nella propria chiesa le funzioni della prima domenica del mese in onore del S. Cuore, con esposizione del SS. Sacramento. Il Prelato mandò la petizione al parroco perchè dicesse il suo parere. Questi manifestò il suo desiderio che si autorizzassero solo a celebrare quella funzione a porte chiuse, senza neppure permettere l'assistenza delle alunne del collegio diretto dalle religiose. E così fu fatto. Il che par molto poco conforme al Diritto; massimamente se si tien conto che, nella suddetta prima domenica, la funzione mentovata non si fa nella parrocchia, nè in altra chiesa del luogo. Nè più conforme al Diritto canonico è il proibire alle religiose di suonare a Messa nelle domeniche e nei giorni festivi, come è proibito in qualche luogo ».

Oggi, in linea generale, valgono i seguenti principii che, quantunque emessi per i rapporti tra parroci e rettori, valgono ugualmente per i religiosi quanto alle funzioni nelle loro chiese: — 1° È vietato nelle chiese dei religiosi di fare le funzioni parrocchiali (can. 481; cfr. can. 462), eccettuate le funerarie, non strettamente parrocchiali; — 2° Vi si possono celebrare tutte le funzioni salvo le giuste leggi di fondazione e il nocumento al ministero parrocchiale, nel quale caso giudice sarà l'Ordinario

---

(114) *Decr. Auth.*, n. 2123. Cfr. Benedetto XIV, *Inst.* 105, n. 83 seg.; *Acta S. Sedis*, vol. I, pag. 594.

(can. 482); — 3° Per ragioni speciali di pubblico bene l'Ordinario può imporre l'orario ed altro (can. 483); — 4° Eccettuato il caso di uno speciale privilegio, tutti, anche gli esenti, debbono ubbidire ad un decreto dell'Ordinario, il quale ordini speciali funzioni o preci per una pubblica causa (can. 612); — 5° È dovere dei rettori di curare e vigilare che vengano osservate le prescrizioni liturgiche e canoniche nelle sacre funzioni (can. 485); — 6° In ogni caso si abbia presente quanto si ordina nel can. 609, § 3: « Advigilent Superiores (religiosi) ne divinorum officiorum in propriis ecclesiis celebratio catecheticae instructioni aut Evangelii explanationi in ecclesia paroeciali tradendae nocumentum afferat; iudicium autem utrum nocumentum afferat, necne, ad loci Ordinarium pertinet ».

Veniamo intanto ai casi specifici.

A) *S. Messa.* — Per maggior chiarezza parleremo separatamente dei Regolari prima, e poi dei Religiosi, tenendosi innanzi tutto presente il dispositivo con cui si fa ordine che a nessuno è lecito di celebrare la S. Messa o amministrare i sacramenti in una chiesa senza il permesso, almeno presunto, del Rettore (can. 484, § 1).

Quanto ai *Regolari*:

a) nelle loro chiese, come nei semipubblici oratorii si possono dire quante Messe si desiderano, senza limitazione di numero o di tempo, Messe sì piane che cantate o anche solenni. Anzi, in quelle a porte chiuse, o anche in questi, è lecito persino celebrare la Messa letta il Giovedì Santo [115] per la Comunione dei proprii alunni [116];

b) vi possono celebrare non solo i Regolari, ma anche gli altri sacerdoti, regolari o secolari. Tuttavia per questi ultimi, se non sieno del medesimo Ordine, essi debbono scrupolosamente osservare le prescrizioni generali e quelle del Vescovo circa il *celebret* da presentare (can. 804). Cfr. D'ANGELO, *Del domicilio ecclesiastico*, pag. 50;

c) ognuno deve seguire la propria liturgia, dovunque celebri, come i forestieri debbono seguire il calendario della chiesa

(115) *A fortiori* vi si possono celebrare le funzioni tutte della Settimana Santa, purchè si custodisca ivi il SS. Sacramento (S. R. C., 14 iun. 1659). Si può tralasciare la funzione del Sabato Santo (S. R. C., 9 dec. 1899). Per dette funzioni occorrono i riti solenni; per fare uso dei meno solenni stabiliti da Benedetto XIII per le parrocchie deficienti di ministri occorre la facoltà della S. Sede, la quale suole concederla facilmente (*Decr. cit.*). Cfr. VERMEERSCH, 514.

(116) Ciò è permesso solo negli oratorii degli Ordini religiosi con voti solenni, non già anche in quelli degli Istituti di voti semplici (S. R. C., 9 dec. 1899). Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. XII, pag. 33 seg., e vol. XV, pag. 81.

dove celebrano. Il calendario da seguire nelle chiese regolari, o anche nelle secolari affidate ad un Ordine, sarà quello dell'Ordine e non il diocesano [117];

d) anche da essi va osservata la tassa diocesana quanto allo stipendio (can. 831, § 3). Cfr. S. C. C., 15 ian. 1639; 16 ian. 1649; 16 iul. 1689; 8 maii 1905; BENEDETTO XIV, *De sinodo*, V, 9, n. 2;

e) basandosi sul Tridentino (sess. XXII, c. un.), la Sacra Congregazione del Concilio è solita ritenere che anche costoro siano obbligati a seguire le prescrizioni vescovili circa le cose da osservare o da evitare nella celebrazione della S. Messa [118];

f) sia nelle chiese, che negli oratorii, i Regolari possono usare il nome del Santo Fondatore dell'Ordine nell'Orazione *A conctis*; debbono nel canone, anche fuori diocesi, nominare il Vescovo del luogo e recitare le orazioni precariamente imperate *infra missam* dall'Ordinario [119];

g) la commemorazione del Santo Titolare ha luogo solo se l'Oratorio è pubblico e almeno benedetto, mentre la festività si celebra anche nella cappella semipubblica (S. R. C., 23 ian. 1899);

h) per gli oneri di Messe ogni diritto di vigilanza tocca ai loro superiori [120].

Trattandosi invece di *Congregazioni religiose*, sebbene le loro chiese ed i loro oratorii semipubblici siano su per giù rette dalle medesime leggi, tuttavia qui il Vescovo può, con diritto più pieno, circoscrivere il numero delle Messe, escludere i sacerdoti forestieri dal celebrare, e così via. Il diritto poi del Vescovo sulle chiese delle Congregazioni non esenti è tale da poter persino costui proibire quelle funzioni che egli crede inopportune (cfr. VERMEERSCH, 514).

I religiosi *non esenti* sono soggetti all'Ordinario locale in tutto ciò che devesi fare o schivare nella celebrazione delle Messe

---

(117) Se invece la chiesa secolare è affidata ad un particolare religioso dovrà seguirsi il calendario diocesano. Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. XVIII, pag. 139.

(118) VERMEERSCH, 376. Cfr. can. 822, § 4, ed in genere tutti i canoni 801-844.

(119) Per sè i Regolari non sono obbligati a recitare anche le preghiere prescritte dopo o fuori la S. Messa. « Decet tamen — scrive Vermeersch, 513 — ut ad Episcopi votum in publica ecclesia se gerant ». In ogni modo cfr. can. 612.

(120) Can. 842. Cfr. S. C. C., Decr. *Ut debita*, 11 maii 1904, et Decr. *Recenti*, 22 maii 1907. Degno di nota è che quando in questi Decreti si parla di Ordinarii per gli esenti si intende il superiore religioso. Sicchè i Regolari ed i Religiosi esenti, anche se parroci, le messe che dovevano celebrarsi e non si sono, per la fine dell'anno celebrate, le debbono consegnare ai loro Provinciali o ai loro superiori locali. Cfr. can. 841, § 1; FERRERES-PACATI, *Messe manuali* [2], pag. 32, n. 33. Il Vescovo ha diritto di ispezionare il libro delle Messe manuali delle chiese dei religiosi non esenti (can. 842-843).

manuali. È inoltre disposto che, trattandosi di religione laicale non sente, è l'Ordinario che deve designare il sacerdote per la Messa le sacre funzioni; trattandosi invece di religione laicale esente, a designazione va fatta dal superiore, potendo l'Ordinario in questo caso soltanto supplirne la negligenza (can. 529).

B) Santissimo Sacramento. — Riassumiamo dal Codice:

1° Il diritto concede di conservare la SS. Eucaristia nelle chiese annesse alle case religiose esenti sia di maschi che di femmine.

2° Occorre e basta la licenza dell'Ordinario perchè le SS. Specie si conservino nell'Oratorio principale pubblico o semipubblico delle case o dei collegi religiosi non esenti (can. 1265, § 1).

3° Per le altre chiese od oratorii si richiede l'indulto pontificio, potendolo permettere il Vescovo solo attualmente e per giusta causa (can. 1265, § 2).

4° Viene revocato ogni privilegio contrario, e si fa divieto assoluto alle monache di conservare la SS. Eucaristia nel coro o nell'ambito del monastero (can. 1267).

Contro il religioso che come superiore o rettore della chiesa trasgredisce al formale precetto di chiudere diligentemente il Tabernacolo, o di custodire gelosamente la chiavetta, o di tener accesa la lampada, ecc., il Vescovo può procedere così come il superiore [121].

I Regolari e, *a fortiori*, i Religiosi non possono fare la pubblica esposizione del SS. Sacramento nelle loro chiese senza il consenso esplicito del Vescovo [122]. Benchè possano fare l'esposizione semplice e, secondo alcuni autori (Bouix, II, pag. 212; Wernz, III, 553, nota 235), anche solenne, ma a porte chiuse.

La disposizioni vescovili poi che riguardano il modo di esporre il SS. Sacramento coi Vesperi obbligano anche i Regolari (S. R. C., 16 febb. 1906).

C) Processioni. — I Regolari ed i Religiosi non possono fare processioni fuori l'ambito della chiesa o del chiostro senza la

(121) Cfr. S. R. EE. RR., 9 febb. 1751; Conc. Trid., sess. XXII, *De evit.*; Lucidi, I, 1, n. 101; Bened. XIV, *De sin.*, IX, 15, 4.

(122) Can. 1274, § 1. Solo una consuetudine immemorabile può far prescrivere in favore dei Religiosi (S. R. C. 12 iun. 1658; Decr. gen. 3 apr. 1821). Lo stesso diritto del resto riconosce (*can. cit.*) che l'esposizione pubblica può farsi senza il permesso nel giorno e fra l'ottava del *Corpus Domini* nella Messa solenne o nei Vesperi. Per le 40 ore cfr. can. 1275. Si ritiene *pubblica esposizione*, a norma del cit. can. 1274, § 1, ogni Benedizione eucaristica con l'Ostensorio. Comm. Pontif., 6 marzo 1927 (*A. A. S.*, XIX, 161).

licenza del Vescovo (S. R. C., 10 dec. 1703, ad XXII; 9 iul. 1718, ad X; can. 1293); tale licenza non si richiede solo nella processione eucaristica che essi, come tutti, dietro disposizioni del Vescovo, hanno diritto a fare, tra l'ottava del *Corpus Domini* (can. 1291, § 2). Nessuno dei Religiosi, in dette processioni, può far uso di stola fuori della chiesa (S. R. C., 1713, ad XXIII), salvo che si porti il Santissimo: e se anche vi interviene il parroco, come può fare, la presidenza toccherà sempre al rettore, al quale appartiene portare il Santissimo, se con Esso si fa la processione (S. R. C., 29 ian. 1859).

Su tale punto peraltro oggi resta un serio dubbio, perchè, a tagliar corto ad ogni discussione, la Pontif. Commissione ha interpretato il can. 462, 7°, ben due volte: la prima il 12 nov. 1922 (*A. A. S.*, XIV, 661) estendendo il diritto del *parroco* « publicam processionem extra ecclesiam ducendi » anche se la processione esca dalle chiese non parrocchiali nè filiali, purchè site nei limiti della parrocchia; la seconda volta il 10 nov. 1925 (*A. A. S.*, XVII, 582) dichiarando: « An, secundum can. 462, 7°, et responsum d. 12 nov. 1922, ius parochi publicam processionem extra ecclesiam ducendi extendatur etiam ad processionem Religiosorum, licet *exemptorum*, extra eorum ecclesias et claustra. — Resp.: *Affirmative*, firmo tamen praescripto 1291, § 2, et 1293 ».

Una volta in genere si poteva ritenere che i soli Regolari invitati dal Vescovo erano tenuti di intervenire a tutte le processioni [123]; e l'Ursaia, *Miscellaneo sacro e profano*, I, n. 32, aggiungeva che, ricusandosi, potevano essere puniti di scomunica. Il Codice però riconosce tale obbligo per la processione del *Corpus Domini*, per le *straordinarie* indette dal Vescovo e per quelle *consuete*, alle quali tutti, anche gli esenti, debbono intervenire « nisi aliter ferat immemorabilis consuetudo, vel locorum circumstantiae, prudenti Episcopi iudicio, aliud exigant »; restano però eccettuati quelli « qui in strictiore clausura perpetuo vivant, aut a civitate ultra tria millia passuum distent » (can. 1291, § 1; 1292).

È diritto del Vescovo comporre, nei casi urgenti e senza pregiudizio di diritto, le controversie di *precedenza* anche di esenti (can. 106, 6°, confr. col 491). Cfr. Passerini, III, 994, pag. 907.

2) *Culto dei Santi.* — A nessuno è lecito di esporre in chiesa, come che sia esente, o in altro luogo sacro, immagini *insolite* non approvate dall'Ordinario del luogo e benedette dal Vescovo o superiore regolare, secondo i casi (can. 1279, 1280). Trattandosi poi

(123) Non a tutte, ma a quelle determinate da Urbano VIII. Cfr. Conc. Trid., sess. XXV, c. 13, *De reg.*; *Monit. Eccl.*, vol. XII, pag. 217. Per le Congregazioni religiose non tenute cfr. Bizzarri, pag. 475-478.

i reliquie (cfr. can. 1281) di Santi o di Beati, perchè possano esporsi al pubblico culto occorre l'autentica, da parte di chi ne a facoltà dalla S. Sede (can. 1283); infine, per poter conservare quelle insigni nelle cappelle private fa d'uopo dell'espressa licenza dell'Ordinario locale (can. 1282, § 1).

3) *Tempi sacri.* — Sotto tale denominazione nel Codice (canoni 1243-1254) si comprendono i giorni festivi e quelli di astinenza e digiuno.

Quanto ai *giorni festivi* non vi è nulla di speciale, essendo disposto che le feste dei Patroni non sono più precettive, rimanendo in facoltà dell'Ordinario di trasferirne la solennità esteriore alla prossima domenica (can. 1247, § 2). Nulla resta mutato di quello che le regole o costituzioni speciali dei religiosi loro impongano quanto alla legge dell'*astinenza* e del *digiuno* (can. 1253).

Per le religioni non esenti o laicali ogni facoltà per la dispensa è nel Vescovo o parroco; trattandosi invece di religione clericale esente è nei superiori (can. 1245, §§ 1-3), ma per alcune speciali persone (cfr. can. 514). Salvo le costituzioni proprie, anche i religiosi possono usufruire di un indulto vescovile (can. 620). Cfr. S. Off., 20 dec. 1871; *Monit. Eccl.*, IX, II, 228.

Dei mezzi di santificazione.

I più comuni sono i Sacramenti, i sacramentali e la sacra predicazione. Prima di trattenerci brevemente dei singoli si tenga presente il dispositivo del can. 608, §§ 1-2: « Curent superiores ut religiosi subditi, a se designati, praesertim in dioecesi in qua degunt, cum a locorum Ordinariis vel parochis eorum ministerium requiritur ad consulendum populi necessitati tum intra tum extra proprias ecclesias aut oratoria publica illud, salva religiosa disciplina, libenter praestent. — Vicissim locorum Ordinarii ac parochi libenter utantur opera religiosorum, praesertim in dioecesi degentium in sacro ministerio et maxime in administrando sacramento poenitentiae ».

I. Sacramenti. — Considereremo i Religiosi come soggetti *attivi* o *passivi* dei singoli sacramenti.

1° *Battesimo.* — Non è lecito ai religiosi di conferire nelle loro chiese il Battesimo solenne ai neonati senza uno speciale permesso del Vescovo o del parroco. Ciò è evidente, quando si

considera che si tratta di diritto parrocchiale [124], e nessun privilegio è concesso su tale punto neppure ai Regolari [125].

2° *Cresima.* — L'amministrazione della Cresima è un diritto del Vescovo locale, nè è lecito ai Prefetti apostolici senza un indulto speciale della S. Sede di amministrare questo Sacramento, indulto che suole concedersi nei luoghi di missione.

Il novizio o professo in qualunque religione non può lecitamente fare da padrino nel Battesimo o nella Cresima: « nisi necessitas urgeat et expressa habeatur venia superioris saltem localis » [126].

Tuttavia notiamo col Vermeersch (*l. c.*, 504; cfr. S. R. C., 15 febbr. 1887): « Praestat tamen hos (i. e. regulares) adhibere quam sine patrino vel matrina baptismum conferre ».

3° *Eucaristia.* — Considerati come soggetti *passivi* di questo augustissimo Sacramento, per i religiosi furono emessi dalla S. Sede molti decreti, quasi tutti confermati, dai quali ricavasi:

a) Per la Comunione frequente delle persone religiose vanno osservate esattamente le prescrizioni del Decreto *Quemadmodum* [127], estese poi a tutti gli istituti femminili e maschili di natura laicale [128];

b) Il Decreto *Sacra Tridentina Synodus* (S. C. C., 20 dec. 1905; cfr. il pregiato commento dell'E^mo^ Card. Gennari) è una conferma del precedente. Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. XIX, pag. 547;

c) Dal tutto vuolsi ricavare che i religiosi, dopo essersi consigliati col confessore per la Comunione frequente o quotidiana, una volta dovevano dirlo (bastava una volta [129] per sempre) al superiore; oggi invece ciò deve essere cura del medesimo superiore, il quale non può impedire tale frequenza, salvo soltanto il

---

(124) Cfr. can. 462, 1°; 774.

(125) Cfr. D'ANGELO, *Del domicilio ecclesiastico.*

(126) Can. 766, 4°. Cfr. can. 796, 3°; FERRARIS, v. *Baptismus*, VII, 42; M. E., VIII, I, pag. 165.

(127) S. R. EE. RR., 17 dec. 1890, in *Monit. Eccl.*, vol. VII, I, pag. 6. Per il dotto commento che ne fa Gennari cfr. *Monit. Eccl.*, vol. X, pag. 175 seg. Cfr. can. 595, § 2.

(128) S. C. EE. RR., 14 apr. 1891. Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. VII, I, pag. 172. Vanno queste disposizioni applicate anche ai laici che vivono negli istituti di voti semplici, ed ai laici, novizi e studenti che vivono in istituti di voti solenni? Certo non vi ha obbligo ecclesiastico derivante dal Decreto citato, ma può esservi obbligo di diritto naturale e divino, temendosi gli stessi pericoli ivi lamentati. Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. XI, pag. 225. È abuso deplorandissimo voler estendere materialmente la uniformità anche alla frequenza della SS. Comunione (*Monit. Eccl.*, *l. c.*, e vol. X, II, pag. 183). Circa la natura del calendario delle Comunioni solito a darsi in alcuni istituti di voti semplici e negli Ordini regolari, cfr. can. 595, § 4; *Monit. Eccl.*, vol. X, II, pag. 180, e vol. XI, pag. 130. Circa l'obbligo di correggere le regole degli istituti religiosi imposto dal decreto cit., cfr. *Monit. Eccl.*, vol. XIV, pag. 543.

(129) Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. XIV, pag. 543. Se occorra poi la confessione almeno settimanale, cfr. *Monit. Eccl.*, vol. XX, pag. 91.

caso quando il religioso abbia dato scandalo alla comunità, ovvero abbia commesso qualche grave colpa esterna, e questo sino a nuova confessione (can. 595, §§ 2-3);

d) Il superiore degli istituti di suore o maschili laicali, in questa materia, è il Vescovo (cfr. VERMEERSCH, 465, *e*), al quale sono soggetti, circa il fôro interno, anche le congregazioni di chierici con voti semplici (Const. *Conditae*, n. V);

e) I Regolari ricevono la Comunione pasquale dal Prelato regolare [130].

Le Congregazioni clericali non esenti sono considerate secondo il Diritto comune; scrive però il Vermeersch, *l. c.*, 464: « Quod attinet ad communionem pasqualem, his religiosis qui ecclesiam parochialem non frequentant videtur tacite concessum ut in consueto oratorio praecepto Ecclesiae satisfaciant ».

Per gli istituti maschili o femminili laicali non vi è nulla di nuovo, venendo essi considerati a tenore del Diritto comune;

f) Nel Codice è prescritto (can. 514, §§ 1-3): « In omni religione clericali ius et officium superioribus est per se vel per alium aegrotis, professis, novitiis, aliisve in religiosa domo diu noctuque degentibus causa famulatus aut educationis aut hospitii, aut infirmae valetudinis, Eucaristicum Viaticum et Extremam Unctionem ministrandi. — In monialium domo idem ius et officium habet ordinarius confessarius vel qui eius vices gerit (cfr. can. 600, 2°; 523; *Monit. Eccl.*, XIX, 89). — In alia religione laicali hoc ius et officium spectat ad parochum loci, vel ad capellanum quem Ordinarius parocho suffecerit ad normam can. 464, § 2 »;

g) Tutto ciò, come è chiaro, vale soltanto se costoro sono ricoverati nella casa propria, perchè se casualmente si trovano fuori o in altra casa, occorrerà la licenza del parroco o del superiore locale (VERMEERSCH, *l. c.*).

Considerati come soggetti *attivi*:

a) la Comunione può distribuirsi dovunque è lecito celebrare Messa e perciò anche in un oratorio privato, eccettuato il caso di proibizione espressa da parte dell'Ordinario (can. 869). Cfr. WERNZ, III, 743; S. R. C., 8 maii 1907;

b) ogni sacerdote con licenza, almeno presunta, del rettore della chiesa, può distribuirla fuori della Messa (can. 484, 846, § 1);

---

(130) Se viaggiano, possono soddisfare al precetto pasquale dovunque (VERMEERSCH, 462). Sebbene oggi sia lecito di soddisfare al precetto pasquale in qualunque chiesa (can. 859, § 3), pure per i Regolari pare sia rimasto il dovere di soddisfarlo nella propria chiesa. Cfr. WERNZ, III, 743; D'ANGELO, *Del domicilio ecclesiastico*.

c) la prima Comunione dei fanciulli non è più riservata al parroco, e perciò può benissimo aver luogo anche nelle chiese dei religiosi; il parroco ha il diritto ed il dovere di vigilanza sulle disposizioni dei fanciulli sull'adempimento di questo grave obbligo [131];

d) sebbene si desideri dai Ss. Canoni che la Comunione pasquale si faccia nella propria parrocchia (can. 859, § 3), pure si può soddisfare a quest'obbligo in altra chiesa, non escluse le chiese dei religiosi (S. C. C., 28 nov. 1912). Cfr. *Monit. Eccl.*, XII, 125;

e) trattandosi di infermi, bisogna distinguere. Il *Viatico* in maniera pubblica o privata, è fra i diritti parrocchiali (can. 462, 3°), e perciò, salve le eccezioni (can. 397, 3°; 514), al parroco locale tocca e di portare la Comunione agli infermi, anche non filiali, a mo' di viatico, in forma sia pure privata (can. 850), e di portarla, *devotionis causa*, in forma pubblica (can. 848, § 1); nei quali casi « ceteri sacerdotes id possunt in casu tantum necessitatis aut de licentia saltem praesumpta eiusdem parochi vel Ordinarii » (canone 848, § 2) [132]. La Comunione privata invece che gli infermi desiderano fare *devotionis causa* (S. C. C. 7 dec. 1906; 6 marzo 1907) può portarla ogni sacerdote, anche regolare, con il permesso almeno presunto del sacerdote, cui è affidata la custodia del SS. Sacramento (can. 849, § 1). Ciò per sè potrebbe farsi anche *parocho inconsulto*; prudenza però esige che se ne dia a quest'ultimo avviso (cfr. *Monit. Eccl.*, vol. XXVII, pag. 441).

Degne di rilievo le recenti risoluzioni della S. C. dei Sacramenti (5 genn. 1928), specie la *Romana et aliarum*, in cui si dichiara che giudice per esaminare la giusta causa, a norma del can. 847, per fare uso di forma privata nel Viatico agl'infermi è l'Ordinario locale (*A. A. S.*, XX, 79 seg.).

4) *Penitenza.* — Il sacerdote regolare va considerato come penitente o come confessore.

Come *penitente*; ed è degno di nota, checchè sia dell'antica disciplina, l'importantissimo Decreto della S. Congregazione dei Religiosi (5 agosto 1913; cfr. *Monit. Eccl.*, vol XXV, pag. 357), il quale ha arrecato notevoli modifiche. Qui si ha:

---

(131) Can. 854, § 5. Cfr. S. C., de disc. Sacr., 25 iul. 1910, la quale però riconosceva nel parroco il diritto di celebrare una funzione per la prima Comunione generale dei fanciulli.

(132) Nel Codice è abrogata la censura in cui incorrevano i religiosi che avessero presunto di ciò fare senza la licenza del parroco, censura contemplata nell'*Apostolicae Sedis*, II, 14.

a) ogni religioso di qualsiasi istituto, sì di voti semplici come di voti solenni, nonostante le proprie costituzioni, si può confessare presso qualsivoglia confessore approvato dall'Ordinario;

b) basta la sola approvazione generale per gli uomini, senza richiedersi la speciale per i religiosi;

c) la confessione può farsi così in casa come fuori di casa;

d) il detto confessore può assolvere da tutti i peccati riservati ai superiori di ciascun Ordine o Istituto;

e) da ciò si ricava che un confessore dell'Ordine, approvato dall'Ordinario, può parimenti assolvere da tutti i peccati riservati al superiore dell'Ordine, senz'altra facoltà;

f) ogni religioso potrà servirsi, quando e come crede, di tale facoltà senza bisogno di alcun permesso dei superiori.

Il Codice, nei can. 518-530, ha, su per giù, confermata la dottrina esposta, la quale si distacca di molto dall'antica disciplina, comprendendo ogni specie di religiosi, anche esenti.

Altro punto del Codice, però, non venne, quanto questo, sottoposto a maggiore e più minuta discussione da parte degli interpreti, nè altro, come questo, provocò più numeroso e assiduo intervento della S. Congregazione dei Religiosi o della Pontificia Commissione per l'autentica interpretazione del Codice a dirimere le non poche nè lievi questioni che si agitavano ed agitano, specie sui confessori delle *religiose* (obbligo di accedere a costoro, luogo, assoluzione dai riservati, ecc. ecc.).

L'indole pratica della nostra trattazione non consente di dilungarci su tutti i punti discussi: sarebbe un fuor di luogo e di tempo.

Sulla scorta dei competenti [133], si abbiano presenti i seguenti principii che fanno al nostro caso:

a) I confessori *ordinari*, più o anche uno, secondo i casi (cfr. can. 518, § 1; 520, § 1), con facoltà di potere o non assolvere anche dai riservati, vanno deputati pur se la comunità consta di pochi individui, anche meno di sei. Hilling, in *Codicis l. Can. interpretatio* (1925), a pag. 37-38 riporta varie decisioni della Congregazione e della Commissione non comparse in *Acta A. S.* dalle quali l'obbligo, contro ogni interpretazione antica in contrario, risulta chiaro;

b) Dopo l'interpretazione del 4 nov. 1920 (cfr. *A. A. S.*, XII, 573) e le conseguenti questioni agitate, specie fra il P. Maroto

---

(133) Cfr. Schäfer, *De religiosis*, pag. 195 seg.; Gómez O. S. B., *Ad can. 518-519*; Vermeersch, *Periodica*, IX (1921), pag. 14 seg.; Larraona et Goyeneche, *passim* in *Commentarium pro Religiosis*.

e il P. Vermeersch, sul valore del can. 522, la Pontificia Commissione il 28 dic. 1927 si è pronunziata così sui seguenti due punti (*A. A. S.*, XX, 61. Cfr. il commento in *Apollinaris*, a. I, Num. 2, pag. 99):

« I. - Utrum confessio religiosarum peracta extra loca, de quibus in can. 522 et in resp. d. 4 nov. 1920 sit tantum illicita, an etiam invalida.

« II. - An verbum *adeat* can. 522 sit ita intelligendum ut confessarius advocari nequeat per ipsam religiosam ad loca confessionibus mulierum vel religiosarum legitime destinata.

« RESP.: Ad I. *Negative* ad primam partem; *affirmative* ad secundam. — Ad II. *Negative* ».

c) Riterrei che, mentre le religiose non possono servirsi di una tale facoltà all'insaputa della Superiora mentre sono in monastero, mandando a chiamare *appositamente* a casa un sacerdote approvato, le medesime abbiano il diritto di poter approfittare della venuta casuale di un confessore in parlatorio, invitandolo ad ascoltare la propria confessione in chiesa o nell'oratorio. Nè osta, io credo, la risposta data dalla S. C. dei Religiosi al Vescovo di Osnabrück il 1° dicembre 1921 (cfr. HILLING, *op. cit.*, pag. 39);

d) Circa le *riserve* e la loro *assoluzione*, trattandosi di limite di giurisdizione, è chiaro — in genere — che tutti coloro i quali, esenti o non esenti, sono soggetti di assoluzione in virtù di giurisdizione diocesana, restano tenuti alla riserva stessa per mancanza di giurisdizione. Cfr. tuttavia can. 2252-2254;

e) Altra cosa sarebbe dei casi riservati in Religione. Cfr. can. 519; 518, § 1; 900, 2°; 2245; 2253, 3°;

f) Se sia lecito ai Superiori ascoltare le confessioni dei sudditi cfr. can. 518, § 2; 530; 891.

Si può peraltro il religioso considerare come *confessore*, ed allora i principii generali, che regolano tale materia confermati nel Codice, li riportiamo da un altro nostro studio [134].

« È dottrina quasi certa (cfr. MARC, *Instit. mor.*, 1759) che i Regolari propriamente detti, la loro giurisdizione, necessaria per ascoltare le confessioni di altri religiosi [135], la ricevono immediatamente dal Papa, la quale poi viene loro comunicata o delegata dai rispettivi superiori, cioè dal Generale, Provinciale, Guardiano, Priore, ecc... senza bisogno dell'approvazione del Vescovo del luogo [136]. La quale approvazione, al contrario, è assolutamente ne-

(134) *Il domicilio ecclesiastico e i suoi effetti*, pag. 88.

(135) Can. 879. Sotto il nome di « religiosi » vanno intesi anche i novizi, i famigliari ed anche i convittori. Cfr. VERMEERSCH, 518; can. 875, 514.

(136) Can. 875 § 1. Dicasi lo stesso per ogni religione clericale esente; per

cessaria per la validità, trattandosi di ascoltare le confessioni di persone indipendenti che vivono nel secolo. Ciò è stabilito esplicitamente dal Tridentino [137], e tale approvazione è, secondo l'insegnamento del Pignatelli, *Consult. can.*, IV, c. 163, n. 12, come una condizione *ut iurisdictio exerceri possit*. Il che va detto anche delle confessioni delle monache, pure se del medesimo Ordine e soggetti ad essi [138].

« Per ascoltare le confessioni delle monache, dunque, si richiede sempre una delegazione speciale (can. 876; cfr. can. 520, 521, 524, 527), anzi determinata per il loro monastero e non per altri [139]. Se però queste dimorano fuori convento, o vanno a passeggio col permesso dei superiori, possono benissimo confessarsi, senza l'intesa di quelli, presso qualunque confessore generalmente approvato *pro utroque sexu* (can. 522; cfr. *S. Poenit.*, 7 febbr. 1901; GENNARI, *Consultazioni*[2], I, CXXXI; *Monit. Eccl.*, vol. XVIII, pag. 41); e così hanno pure il diritto di chiedere confessori straordinari, secondo le norme emanate ultimamente dalla S. Congregazione dei Religiosi (Decr. 3 febbraio 1913. Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. XXV, pag. 23; can. 521, § 3 ».

Massima libertà poi è loro concessa nel Codice, trattandosi di malattia grave (can. 823).

---

la laicale esente è l'Ordinario, che dovrà approvare i presentati dal superiore (*ib.*, § 2).

(137) Sess. XXIII, c. 15, *De ref.* Circa tale approvazione, si noti: — *a*) Questa può essere data dal Vescovo, dal Vicario o da altro Delegato; — *b*) Può essere assoluta o condizionata (can. 878), perpetua o temporanea, dietro esame o senza esame (can. 877, § 1; 874, § 2); — *c*) Il Vescovo può per giusto motivo sospendere detta facoltà ai singoli (can. 880, § 1), ma non può lecitamente sospendere, inconsulta la S. Sede, tutti insieme i confessori di una casa religiosa già formata (can. 880, § 3; *Monit. Eccl.*, vol. IX, II, pag. 49); — *d*) Se per l'approvazione non ebbero luogo gli esami, il Vescovo può sempre pretendere che si facciano: se invece furono quelli superati, occorre una giusta causa attenente la confessione per costringere il confessore regolare a sottomettervisi di nuovo. Dicasi lo stesso di un parroco regolare (can. 877, § 2). Se possa poi o meno un prelato regolare sospendere i confessori regolari, cfr. M. E., *ib.*, 517. Il diritto di ritirare ai religiosi la facoltà di confessare concessa *ad beneplacitum* da un Vescovo, è dalle Congregazioni e dagli AA. considerata così personale, da non potersi esercitare dal Vicario capitolare. Cfr. BIZZARRI, pag. 451.

(138) Si può fare la seguente questione: un religioso assolve validamente un fedele per delegazione espressa del Vescovo, ma *inscio* o *invito* superiore? *No*, se il Vescovo intese dare la sola approvazione; *sì*, se, come suole avvenire, intese con l'approvazione anche la giurisdizione. Cfr. BUCCERONI, *Institutiones Th. mor.*[6], III, 784.

(139) Cfr. BUSQUET, *Thesaurus conf.*[5], 703, II. Questa delegazione che nei confessori ordinari non può durare che tre anni (can. 526), prorogabili secondo i casi, viene data dal Vescovo se le monache non sono esenti o, anche se esenti, dipendono direttamente dalla S. Sede; se invece, esenti, dipendono dai prelati regolari, allora la deputazione del confessore viene fatta dal superiore regolare, ma occorre sempre, come vedemmo, l'approvazione dell'Ordinario locale (can. 525). Cfr. FERRARIS, v. *Moniales*; OIETTI, v. *Monialis*; *Monit. Eccl.*, vol. XII, pag. 183.

Quanto alle Congregazioni religiose, ecco come si esprime il Vermeersch, *l. c.*: « Per se non alia fruuntur iurisdictione fori interni quam quae per Episcopos sit communicata. Nequit tamen Episcopus arbitraria facultatum negatione impedire earum sacerdotes quominus ministeria suae professionis religiosae exercere valeant ».

Nella specie: i Regolari, come *penitenti*, non sono affatto soggetti alla *riserva* vescovile, e quindi anche i sacerdoti secolari possono assolverli da essi (cfr. can. 896, 519). Quanto agli altri non esenti, è certo che restano soggetti al Vescovo, e perciò debbono sottostare anche ai casi riservati. Insegna Busquet, *op. cit.*, n. 706, III (cfr. Bucceroni, III, 795): « Novitii et familiares Regularium, quia subditi Episcopo, possunt a reservatis in Ordine absolvi per habentem iurisdictionem ab Episcopo, et a reservatis huic, cum gaudeant exemptione, per adprobatum a Praelato regulari. Moniales non exemptae subiiciuntur reservationi Episcopi; exemptae non subiiciuntur, nisi in materia certo subiecta Episcopo tamquam Ap. Sedis delegato ». Il Vermeersch parlando delle suore scrive (*l. c.*, 474): « Reservationibus episcopalibus non videntur affici nisi quae spectant clausuram ».

Come *confessori*, invece, di secolari vi restano soggetti. Si ascolti il Cappello, I, pag. 233: « Reservatio ab Episcopo pro territorio suae dioecesis lata, non modo clericos saeculares, sed ipsos etiam regulares afficit. Benedictus XI (Cap. 1, *De privil.*, Extr. com.) enim et Clemens V (Clem., *Dudum*, § *Per huiusmodi*, De sep.) disertis verbis declarant Fratribus Praedicatoribus et Minoribus non licere quempiam a casibus episcopis reservatis absolvere. Cum autem Regulares sub praetextu privilegiorum, quae a Romanis Pontificibus obtinuerant, praesertim illius quod in Bulla *Mare magnum* nuncupata continentur ius sibi arrogarent crimina ab Episcopis reservata relaxare, necessarius visus fuit interventus Sedis Apostolicae ad ausus reprimendos, ut Benedictus XIV (*De sinodo*, V, 6) testatur.

« Proposito enim dubio: « An regulares ex privilegiis a S. Sede Apostolica impetratis, praesertim autem ex eo, quod nominant *Mare magnum*, possint in his casibus, quos sibi Episcopus reservavit, absolvere confitentes ». S. Congregatio Concilii, die 10 sept. 1572, adprobante Gregorio XIII, respondit: « Ex facultatibus per hoc *Mare magnum* aliave privilegia Regularibus concessa, facta eis non esse potestatem absolvendi a casibus sibi ad Episcopo reservatis ».

Si noti, infine, che il Vescovo può emanare censure ecclesiastiche contro quei sacerdoti regolari i quali abbiano osato di ascol-

tare le confessioni dei fedeli secolari senza la sua approvazione (VERMEERSCH, 380).

Nel Codice è riservata all'Ordinario l'assoluzione da alcune censure *l. s.* stabilite dal Diritto e che riguardano, attivamente o passivamente i Religiosi (can. 2343, § 4; 2385; 2388, § 2).

5) *Estrema unzione.* — Quanto diremo di questo Sacramento vale come detto pure per il *Viatico*. Ci piace fare nostro l'insegnamento di Mgr. Alberti, *De domicilio eccl. acquirendo et amittendo*, pag. 29 : « Regulares tam professi, quam novitii, eorumque oblati sive donati, praetereaque eorum famuli, qui scilicet actu inserviunt Regularibus, et inter eorum septa ac domus resident, subque eorum oboedientia vivunt, Extremam Unctionem recipiunt a propriis superioribus Regularibus etsi forte extra monasterium infirmentur; excepto casu necessitatis, vel absolutae dispersionis. — Hospites regularium, licet degant habitualiter intra eorum septa, ibique infirmentur, subiiciuntur parocho relate ad Extremae Unctionis receptionem. (S. C. C., 27 nov. 1717). — Moniales exemptae a iurisdictione parochi, itemque educandae et mulieres, quae intra monasterium sub clausura cum monialibus degunt, Extremam Unctionem recipiunt a proprio Capellano. Relate ad famulos et famulas ius pertinet ad Parochum. — Si quis monasterium ingressus, ibi forte infirmetur ad mortem, ius administrandi Extremam Unctionem pertinet ad proprium moribundi parochum, et si hic acciri non possit, ius pertinet ad parochum loci, ubi monasterium existit, ad exclusionem capellani. In casu tamen urgentis necessitatis, quilibet sacerdos licite ingredi monasterium et Extremam Unctionem administrare potest. Si tamen tempus permittat, pro ingressu in monasterium Episcopi licentia expetenda foret. Religiosi et Moniales non habentes vota solemnia Extremam Unctionem recipiunt a parocho loci, intra cuius fines domus religiosa sita est. Si forte gaudeant exemptione, ius pertinet ad proprium capellanum ».

Il Codice conferma tale disciplina, a norma del can. 514, già riportato parlando del S. Viatico; in ogni caso si abbia presente il dispositivo del can. 938, § 2.

6) *Ordine.* — I Regolari ed i Religiosi esenti, dal perchè tali, non sottostanno al Vescovo di origine quanto all'Ordinazione; nè hanno bisogno del domicilio prescritto ai chierici secolari [140] perchè siano promossi da altro Vescovo.

---

(140) INNOCENZO XII, Const. *Speculatores*. Cfr. D'ANGELO, *Il domicilio ecclesiastico*, pag. 100.

Il Codice conferma la disciplina dei vari documenti pontifici a tale riguardo [141], dei quali si deduce:

a) Venendo riprovata ogni consuetudine contraria, resta abrogato quel privilegio dei Regolari per cui potevano essere promossi agli Ordini *extra tempora*, in qualunque giorno festivo [142];

b) Devono avere già emessa la professione [143], devono aver dato opera agli studi richiesti dagli ultimi programmi secondo le norme dettate dalla stessa S. Sede [144];

c) Devono avere le dimissorie del Superiore monastico (almeno del Provinciale) che attesti tutte le predette cose: le quali dimissorie, all'infuori di uno speciale privilegio [145] devono essere dirette al Vescovo del luogo dove trovasi il monastero nel quale dimorano gli ordinandi [146];

d) Questa dimora, se non si richiede come quella voluta pei secolari, non deve però essere un soggiorno passeggero, ma fisso, e tale che equivalga al domicilio;

e) Nelle dette dimissorie potrà mettersi la clausola che, impedito il Vescovo del domicilio o assente, gli alunni possano essere promossi da qualunque altro Vescovo [147];

f) Le prefate dimissorie però non possono darsi a bello studio quando il Vescovo del domicilio si trovi assente o impedito, ma quando si giudichi opportuno che gli alunni vengano promossi agli Ordini (can. 967);

g) Se il Vescovo del domicilio è impedito, ovvero assente, il Vicario generale, o il cancelliere della Curia, ovvero il Segretario vescovile dovranno attestare l'assenza o l'impedimento del detto Vescovo (can. 966, § 2);

h) Nè ciò basta: dovranno inoltre attestare che quel Vescovo non terrà Ordinazione nel prossimo tempo delle Ordinazioni gene-

---

(141) Cfr. la dotta cons. V, in *Monit. Eccl.*, vol. XI, pag. 124 seg.; VERMEERSCH, 480; CAPPELLO, I, pag. 275.

(142) Can. 1006, §§ 3-5.

(143) Can. 567, § 2. Trattandosi di professi di voti semplici, a norma del can. 574, il superiore può concedere le dimissorie solo per la tonsura ed Ordini minori. Can. 964, 3°.

(144) S. C. Rel., 7 sept. 1909; Decr. *Auctis*, 4 nov. 1892; can. 976. Per i chierici regolari soldati ordinandi, cfr. S. C. EE. RR., 27 nov. 1892, e Concistoriale, 2 genn. 1917. Ogni dispensa ottenuta per ricevere i ss. Ordini, non esclude l'obbligo di completare il quadriennio di studi teologici. Cfr. S. C. de Rel., 27 ott. 1923 (*A. A. S.*, XV, 549 seg.).

(145) Per es. i Gesuiti possono dirigere le dimissorie a qualsiasi Vescovo. Cfr. WERNZ, II, 28.

(146) Can. 865, 995. Se il monastero è in territorio *nullius*, le dimissorie vanno dirette al Vescovo viciniore.

(147) Dicasi lo stesso se la sede è vacante ed è retta da uno che non sia Vescovo (can. 966, § 1).

rali; imperocchè se il Vescovo potrà o vorrà[148] tenere Ordinazione, gli alunni Regolari sono in obbligo di aspettare, senza potersi rivolgere ad altri;

i) Il Vescovo ordinante dovrà non solo assicurarsi delle suddette cose, ma dovrà assoggettare gli ordinandi all'esame (can. 996), nè rimandati da un Vescovo hanno diritto di presentarsi all'esame presso qualche altro Vescovo, ma si dà il ricorso alla S. Sede (cfr. can. 997);

l) Contro i Vescovi trasgressori di queste leggi vi sono gravi pene (can. 2373); serie ammonizioni invece vengono fatte ai superiori per l'esatta osservanza di esse (can. 967).

Si noti che il Vescovo ordinante può dispensare dagli interstizi anche i Regolari (LUCIDI, I, c. 2, n. 122; cfr. can. 978); lo stesso dicasi della dispensa dall'età, se ha le facoltà quinquennali (S. Off., 29 ian. 1896; oggi *Motu-proprio* « Post datum » 20 aprile 1923). Dopo l'Ordinazione sacerdotale gli Ordinati promettono ubbidienza ai loro Prelati.

Quanto agli alunni delle *Congregazioni religiose* si noti:

a) Se sono esenti, ovvero godono di un privilegio speciale, la cosa va regolata come pei Regolari;

b) Se non è così, per la loro Ordinazione occorre in primo luogo che venga proposto dal proprio superiore;

c) Il Vescovo proprio di tali chierici non è già quello del luogo della casa religiosa, ma quello di beneficio o di domicilio qualificato, simile a quello richiesto pei secolari (can. 964, 4°; 956), nè altri potrà ordinarli senza le dimissoriali di questo Vescovo;

d) Occorre quindi la testimoniale del Vescovo proprio degli Ordinari di tutte quelle diocesi dove l'ordinando abbia dimorato almeno per sei mesi continui dopo la pubertà, o, se il Vescovo lo crede, dal settimo anno in poi[149];

e) Queste lettere vanno concesse al diretto fine di ricevere gli Ordini (VERMEERSCH, 483);

f) Occorre, come pei Regolari, l'attestato dei loro studi, e quello di aver ricevuta la prima tonsura, o l'Ordine inferiore;

g) È chiaro che questo Vescovo proprio potrà dispensarli dagli interstizi e dall'età;

---

(148) Il Vescovo non è obbligato a tenere questa Ordinazione (S. C. EE. RR., 18 iul. 1732).

(149) Cfr. SANTI, *Praelectiones*, l. I, t. II, app. n. 6; GASPARRI, 731. Per i militari bastano tre mesi di dimora perchè si richieda la testimoniale del Vescovo (cfr. can. 994, 956, 960; S. C. EE. RR., 9 sept. 1893, 26 ian. 1895).

h) Tali ordinandi sono sottoposti, come i secolari, agli scrutinii: quindi occorrono le pubblicazioni in chiesa, e via dicendo, secondo gli statuti diocesani [150];

i) La ubbidienza va promessa al Vescovo, non già ai superiori religiosi.

Si noti: — 1° degli esercizi spirituali, che i religiosi possono fare nelle loro case, occorre l'attestato del superiore proprio (can. 1001, §§ 3, 4; cfr. pure can. 1011); — 2° il *formulario* per tutta questa materia si trova in D'ANGELO, *La Curia diocesana a norma del Codice di D. C.*, II.

7) *Matrimonio.* — L'unica questione che si può a questo punto proporre è la seguente: può il Vescovo o il parroco assistere validamente ai matrimoni nelle chiese esenti fra i limiti del proprio territorio? Alcuni negano per la ragione che quelli si troverebbero in luogo soggetto alla loro giurisdizione.

A nostro modesto avviso pare, però, che possano il Vescovo ed il parroco ciò fare validamente, se la chiesa è *intra limites*.

La esenzione, di fatto, importa la esclusione di sudditanza che emana dalla potestà giurisdizionale del superiore locale: solo gli atti di giurisdizione emessi nei luoghi esenti, quindi, debbono ritenersi come emessi fuori territorio proprio. Ma l'assistenza ai matrimoni, come ben si esprime il Wernz, IV, 180: « est exercitium muneris testis auctorizabilis ».

Da ciò se segue che il parroco può benissimo dare licenza ad un sacerdote regolare per l'assistenza dei matrimoni nella propria chiesa, purchè questa sia *intra limites territorii delegantis* e la licenza data a norma di Diritto (cfr. ALBERTI, *Comm. ad decr.* « *Ne temere* »; can. 1095, § 2; 1096).

A Roma non suol concedersi il permesso di celebrare il matrimonio nelle chiese di Religiose.

II. SACRAMENTALI. — All'infuori della benedizione delle case nel Sabato Santo, che è di diritto parrocchiale, e di quelle tali per consuetudine, le altre private benedizioni sacerdotali non sono riservate affatto. I Regolari e Religiosi quindi possono benissimo benedire, a richiesta, privatamente le case, le navi, i campi, gli animali, ecc. (S. R. C., 13 iun. 1893; cfr. can. 462, 6°). Anche la benedizione della donna, dopo il parto, può essere impartita dai Religiosi nelle loro chiese, senza il permesso del parroco, ma solo *certiore facto superiore ecclesiae* [151].

---

(150) Can. 998; 462, 4°. Non vi sono soggetti solo i religiosi con voti perpetui, sia solenni sia semplici.

(151) S. R. C., 13 iun. et 21 nov. 1893; S. C. C., 27 ian. 1896. Cfr. *Monit*

Similmente nelle loro chiese possono fare la benedizione e la distribuzione delle candele, benedizione ed imposizione delle ceneri, benedizione delle palme, e così via (S. R. C., 13 maii 1719, 12 sept. 1891, 13 maii 1904), occorre speciale licenza per gli esorcismi sugli ossessi (can. 1151). Per la benedizione agli arredi cfr. can. 1304, 4°.

Per potersi servire fuori del monastero della facoltà di benedire gli oggetti di devozione, i Regolari hanno bisogno della licenza del Vescovo soltanto se viene esplicitamente richiesta dall'indulto o per erigere la *Via Crucis*; in contrario non occorre altro [152]. Per poterlo fare nel convento, in ogni caso pei Regolari basta la licenza del superiore.

Per la *Benedizione Papale* cfr. can. 915.

III. Predicazione. — Principale officio del Vescovo è la predicazione. Il Tridentino (sess. XXIV, c. 24, *De ref.*) prima, e poi ulteriori documenti pontificii dettano norme rigorose su tale punto importantissimo. A tralasciare ogni dispositivo precedente, l'immortale Benedetto XV in parecchie occasioni ha esposto le sue idee ed i suoi santi propositi sul metodo da seguire nella predicazione, dettando leggi provvidenziali. La celebre Enciclica *Humani generis* (15 giugno 1917; cfr. *Monit. Eccl.*, XXIX, pag. 236 seg.), con i tre mirabili discorsi tenuti ai quaresimalisti di Roma negli anni 1915, 1916, 1917 (cfr. *Monit. Eccl.*. XXVII. pag. 140; XXVIII, pag. 163; XXIX, pag. 113), che ne formano come un commento pregevole, è un monumento di sapienza e di prudente avvedutezza. Occorrevano precise, nette, rigide sanzioni; ed ecco il Codice prima (can. 1327-1348), e poi il *Regolamento circa la sacra predicazione* della S. Congregazione Concistoriale (28 giugno 1917; cfr. *Monit. Eccl.*, XXIX, 272) a determinare sempre meglio le attribuzioni dei Vescovi, sui quali pesa ogni responsabilità in fatto di predicazione e di istruzione religiosa.

Tenendo presente la parte solo giuridica di questi due ultimi documenti vedremo dell'istruzione religiosa e della sacra predicazione.

L'*istruzione religiosa* va impartita al popolo (cfr. intanto canoni 569, § 2, 2°; 565, § 2) sia con le lezioni di catechismo, specialmente ai fanciulli (can. 1329), sia con le omelie. Per quanto ci riguarda:

Eccl., vol. IX, II, pag. 74, e vol. XIII, pag. 127; d'Angelo, *La benedizione della dopo il parto*, in *Ephemeris Ecclesiastica*, a. XII, pag. 185.

(152) S. C. Indulg., 5 febb. 1841, ad 2; 2 ian. 1888. In quest'ultimo decreto si esprime il desiderio che detta facoltà si ottenga dal Vescovo espressamente: può però bastare il suo consenso tacito, anzi, in qualche caso, è sufficiente il presunto prudentemente.

a) i Religiosi anche esenti debbono coadiuvare il Vescovo nell'impartire, specie nelle loro chiese, le lezioni di *catechismo*, se questi lo vuole (can. 1334): per tale insegnamento, anzi, da fare alle persone non esenti, costoro dipendono dal medesimo Vescovo (can. 1336);

b) è desiderabile che, durante la celebrazione di tutte le Messe festive, in qualunque chiesa o pubblico oratorio si faccia ai fedeli una breve *omelia* o spiegazione di qualche parte di dottrina, e le istruzioni date all'uopo dall'Ordinario locale vanno osservate anche dai Religiosi esenti per quanto riguarda le loro chiese (can. 1345). In ogni caso si abbia presente la cautela richiesta dal can. 609, § 3.

Quanto alla sacra *predicazione*, da parte la cura che Ordinari e Superiori religiosi debbono mettere per formare dei buoni oratori (*Regolam. cit.*, V, 34-40), si dispone:

a) Come pei confessori, così pei predicatori, si richiede un duplice esame per constatarne la scienza (esame scritto ed orale [153]) ed i costumi (can. 1341);

b) Ai sacerdoti (can. 1342) ed ai religiosi non esenti la facoltà di predicare viene concessa dall'Ordinario locale (can. 1336);

c) Ferma per gli esenti la facoltà ai loro Ordinari di deputare alla predicazione interna nelle loro case i soggetti che, secondo le loro regole e costituzioni stimassero degni ed atti, sempre però in conformità alle disposizioni del Codice al can. 1338, volendo essi destinare alcuno alla predicazione nelle pubbliche chiese, non escluso quelle del proprio Ordine, dovranno presentare il religioso all'Ordinario diocesano locale per l'esame [154];

d) Perchè dunque i Religiosi, come che sia esenti, possano predicare ai fedeli, siano pure monache soggette ai Regolari (canone 1338, § 2) o religiosi, tutti laici, esenti (*can. cit.*, § 3; 529), è necessaria assolutamente la facoltà dell'Ordinario diocesano (*Reg. cit.*, 4), facoltà che dovrà chiedersi in conformità del Codice, come del Regolamento dalle persone stabilite (can. 1341, § 1; *Regol.*, 5, *b-f*) e nel tempo utile ed opportuno (can. 1341, § 2; *Regol.*, 7).

Sempre relativamente alla predicazione si fa esplicito dovere ai parroci, anche religiosi, di ubbidire, senz'altro, alle disposizioni vescovili per le sacre missioni (can. 1349, § 2).

---

(153) *Regolam. cit.*, 14. La Commissione di tre viene formata ad arbitrio dell'Ordinario, e possono appartenervi anche religiosi.

(154) Secondo il disposto del citato Regolamento, 13, 14, 15. Gli Ordinari locali poi abbiano presenti le disposizioni del Codice, can. 1339, come quelle del Regolamento, 11, 12.

Materia funeraria.

Prima di esporre la nuova disciplina, crediamo opportuno fare breve cenno dell'antica, che ha subìto qualche variazione solo parziale. Stralciamo adunque senza alcuna aggiunta, da un altro nostro studio [155]:

« Costoro (i Religiosi) quantunque non possano scegliersi il sepolcro [156], tuttavia pel privilegio della esenzione delle loro case dalla giurisdizione parrocchiale, vanno sepolti nella chiesa del monastero, anche se ne muoiano lontani, purchè però vi si possano trasportare comodamente [157]; in contrario, il diritto è della chiesa parrocchiale nei cui limiti han cessato di vivere.

« Lo stesso è a dirsi delle monache con voti solenni; quelle con voti semplici sono soggette al parroco (S. C. C., 15 febbraio 1879), dalla cui giurisdizione sono esenti. I cadaveri quindi di queste ultime debbono trasportarsi nella chiesa parrocchiale, nè il Vescovo può disporre diversamente, poichè verrebbe a derogare una disposizione di Diritto comune [158].

« Questo privilegio concesso ai religiosi e religiose si intende esteso:

« *a)* ai novizi, anche se residenti fuori di convento per legittima causa e col permesso dei superiori (cap. 21, *tit. cit.*, in-6°. Cfr. FERRARIS, v. *Sepoltura*, n. 42);

---

(155) *Della sepoltura ecclesiastica e dei diritti funerari*, pag. 50, 51, Desclée, Roma.

(156) Però, *ivi*, a pag. 57, parlando di tal divieto, scrivevamo: « Non possono quindi scegliere la sepoltura... *c)* i Religiosi professi e le monache con voti solenni, per espressa disposizione di legge: *cum non habeant velle et nolle, nequeunt sibi eligere sepulturam* (c. 5, III, 13, in-6°).

« Possono però sceglierla: — *a)* i prelati regolari, e non soltanto i supremi, come i Generali, ma probabilmente anche gli inferiori, p. es. i Provinciali, i Priori, ecc., quantunque sia più conveniente che vengano seppelliti nelle proprie chiese, specie se la regola lo richieda (SANCHEZ, VI, mor. cap. ult., n. 7; MASCHAT, *De sep.*, n. 2; *contra*: FERRARIS, *l. c.*, n. 98); — *b)* i novizi; — *c)* gli espulsi dalla religione e i secolarizzati in perpetuo (non è a dirsi lo stesso dei secolarizzati *ad tempus*. Cfr. GENNARI, *Quist. can.*², q. 477); — *d)* gli stessi professi se morissero tanto lontani dal monastero che non vi si potrebbero comodamente trasportare (c. 5 ed ult. tit. cit., n. 6); — *e)* i religiosi con voti semplici sia degli Ordini regolari che degli Istituti più recenti, eccettuato il caso che lo vietino le loro costituzioni dell'Ordine, o una espressa proibizione del superiore (*Monit. Eccl.*, vol. XVI, pag. 414 seg.).

(157) C. 5, *De sep.*, in-6°. Quando poi debba ritenersi verificabile tale condizione, cfr. *op. cit.*, pag. 91.

(158) Il Vescovo però può, per giuste ragioni, sottrarre dalla giurisdizione parrocchiale qualche istituto di voti semplici, ed in tal caso il parroco non vi ha diritto alcuno, ma può, se credesi gravato senza giusta ragione, fare appello alla S. Sede. Cfr. GENNARI, *Quist. can.*², q. 482; *Monit. Eccl.*, vol. VII, pag. 242; VIII, pag. 107; X, pag. 49; can, 464, § 2.

« *b*) ai servitori e serve che risiedono permanentemente e muoiono nel chiostro (*Const.* Clem. V et Pauli III; cfr. Concilio Trid., sess. XXIV, c. 11; S. C. C. 21 ian. 1713; 19 sept. 1722);

« *c*) ai terziari ed alle terziarie che vivono in monastero (S. C. EE. RR., 20 dec. 1616);

« *d*) a quelli cui fu permesso dalla S. Sede di entrare in monastero coll'animo di rimanervi perpetuamente (C. 4, *tit. cit.*, in-6°; D'Annibale, I, 113).

« ... Basti accennare che i religiosi dispersi per le civili perturbazioni vanno soggetti al diritto generale comune, quantunque non manchi chi sostenga che quelli espulsi oggi dai conventi non debbano dirsi tali, e perciò anche costoro usufruiscono del detto privilegio di sepoltura, purchè ve ne siano tre insieme con almeno un sol sacerdote (S. C. EE. RR., 26 febbraio 1864; cfr. Berardi, *De par.*, 828, V) ».

Parlandosi dei casi specifici che in pratica possono darsi, trattandosi della morte di un religioso, per stabilire i vari diritti, bisogna vedere se egli sia o non sia esente dalla giurisdizione parrocchiale.

« *Se non è esente* — scrivevamo (pag. 99 seg.) — al parroco compete ordinariamente ogni diritto. *Se è esente* si deve distinguere:

« *a*) o muore nel convento, e allora il parroco non può nulla; il superiore o il confessore, trattandosi di monache[159], levano il cadavere, lo accompagnano in chiesa, celebrano i funerali ed associano di nuovo colla stola e colla croce il cadavere sino al Camposanto, senza chiedere permesso alcuno al Parroco, cui nulla è dovuto, purchè l'accompagnamento si faccia *recto tramite et absque solemni pompa*[160];

« *b*) se muore fuori convento, ma il trasporto può comodamente farsi, è a dirsi lo stesso come se fosse morto in convento, anche se il parroco gli abbia amministrati i Sacramenti;

« *c*) se il trasporto non è possibile, ogni diritto è del parroco dove è avvenuto il decesso.

(159) Il diritto di regolare le esequie delle monache con voti solenni è del confessore non già del cappellano, poichè quegli è considerato come il parroco del monastero. Ferraris scrive: « Confessarius monialium, licet non vocetur parochus, in re tamen est parochus » (v. *Moniales*, I, n. 61. Cfr. Gennari, *Consult.*², II, c. 20). Le suore invece di voti semplici sono soggette al parroco, e solo per concessione del Vescovo i loro funerali possono celebrarsi nel proprio oratorio semipubblico. Cfr. Gennari, *Quist. can.*², q. 383.

(160) S. C. EE. RR., 2 iul. 1620; S. C. C., 22 maii 1615, 24 ian. 1846, 24 febb. 1872. Cfr. Gennari, *Consultazioni*², II, cc. 20 e 46.

« Tutto ciò va detto anche per quelle persone che hanno diritto alla sepoltura nelle chiese dei religiosi, come fu visto indietro.

« Che cosa significano ed importano quelle parole *recto tramite et absque solemni pompa*? Significano che la processione funebre dev'essere fatta per le vie più brevi che portano alla chiesa o al camposanto, e che ogni trasporto pomposo è vietato; e deve ritenersi tale, secondo il cel. Avanzini, *Acta S. Sedis*, vol. VII, app. III, pag. 171, quando si invita numeroso clero secolare e regolare, qualche confraternita, anche se una sola, ecc..., nel quale caso il parroco non solo deve essere invitato, ma ha diritto agli emolumenti [161]. Se invece vi partecipano solo i religiosi del convento, o, trattandosi di monache, piccolo numero di sacerdoti o chierici, massimamente se appartengono in certo modo o sotto certo rispetto al monastero, il trasporto non è, nè deve ritenersi come pomposo. Anzi la Sacra Congregazione del Concilio permette pure il suono delle campane e l'accompagno con qualche candela, e ritiene che non si offenda la clausola *recto tramite* quando, essendo le vie brevi, strette, anguste, e poco decenti, si debba andare per la più lunga [162]. Nè sembra una vera solennità un discorso funebre che si reciti prima di giungere al cimitero (*Monit. Eccl.*, vol. XXII, pag. 280).

« Quanto ai Terziarii che hanno sepoltura nelle chiese dei religiosi, il parroco proprio deve essere invitato per rimuovere il cadavere ed associarlo sino alla porta della chiesa; finiti i funerali, però, egli non ha alcun diritto circa l'accompagnamento al cimitero (S. C. EE. RR., 17 sept. 1880, 28 mart. 1887 e 1890).

« Che cosa deve dirsi delle educande nei monasteri esenti? È questione se il diritto tocchi al confessore o al parroco; ma la sentenza più probabile, seguita dall'Em^mo^ Card. Gennari, è che tocchi al parroco del luogo dov'è sito il monastero: questi *se non ha il diritto ai funerali delle religiose e di coloro che vivono e servono sotto la regola del monastero, l'ha però su quelli delle educande, le quali, se vivono sotto l'ubbidienza del monastero, non debbono però considerarsi come serve* » [163].

---

(161) Bisogna distinguere caso da caso circa il diritto agli emolumenti; vedi la dotta consultazione nel *Monitore Ecclesiastico*, vol. XXII, pag. 280, in cui, fra l'altro, si dice che, trattandosi di religiosi esenti, se voglia farsi il trasporto per altre vie o con pompa, vi sarebbe bisogno della *sola licenza* del parroco, senza nessun diritto di costui; anzi, *invito parocho*, sarebbe sufficiente la licenza del Vescovo (citate S. R. C., 27 iul. 1628; S. C. C., 31 iul. 1665, 2 apr. 1667, 22 nov. 1681, e Bened. XIV, *Inst.*, 105, n. 51 e 52.

(162) S. C. C., 21 mar. 1884, 5 maii 1905, ad III et IV. Cfr. Gennari, *l. c.*; *Monit. Eccl.*, vol. XVII, pag. 249; XXII, pag. 280.

(163) *Consult.*, II, c. 21; *Quist. can.*, q. 556. Cfr. Pignatelli, VII, cons. 67; Matteucci, *Off. cur.*, c. 32; Bened. XIV, Not. 38, n. 12; D'Annibale, I, 29; Conc. Trid., sess. XXIV, c. 11; S. C. C., 11 apr. 1742; *contra*: Pellizzari, Sanchez, Samuel ed altri. Ferraris tratta a lungo la questione (v. *Moniales*, I,

Oggi la disciplina è mutata alquanto, sebbene nella sostanza sia restata integra quanto alle linee generali. In merito:

a) Gli esenti possono avere un cimitero proprio (can. 1208, § 2);

b) Possono scegliersi un sepolcro proprio i novizii e solo i professi Vescovi (can. 1221, § 1; 1224, 2°);

c) I professi ed i novizi, che non hanno scelto una sepoltura propria, vanno trasportati alla chiesa o oratorio della casa o almeno della propria religione, ed ogni diritto è del superiore religioso, ovvero del cappellano (can. 1221, § 1; 1230, § 5);

d) Morendo costoro fuori convento, il caso varia secondo che il cadavere si possa o meno trasportare comodamente nella propria chiesa (can. 1221, § 2; 1218, § 3);

e) I servi commoranti stabilmente nelle case religiose, morendovi senza scelta sepoltura, sono considerati come religiosi; morendo invece fuori convento vanno trattati come ogni fedele (can. 1221, § 3);

f) Gli ospiti invece, i convittori, o gli infermi ricoverati, restano soggetti al diritto comune, all'infuori di particolare privilegio (can. 1222; 464, § 2).

Quanto alle *relazioni* fra parroci e superiori regolari o rettori di chiese religiose, si noti:

a) Ogni fedele può scegliere una chiesa, e quindi anche quella dei regolari o religiosi eccettuate quelle delle monache, per i proprii funerali (can. 1223-1225); i religiosi però abbiano presenti le tassative disposizioni del can. 1227;

b) Se tale caso si avvera, la cosa va regolata a nórma del Diritto (can. 1230, §§ 3, 4), conservandosi scrupolosamente le tasse diocesane a tale riguardo (can. 1234; 1235), e la porzione canonica da tributare al parroco proprio (can. 1236; 1237)[164].

Degna di rilievo la recente interpretazione della Pontificia Commissione (6 marzo 1927): « An Religiosi, etiam exempti, subsint *indici funeralium* taxarum, de quo in can. 1234. — Resp.: *Affirmative* »;

c) È vietato di escludere, senza grave motivo, i religiosi dagli accompagnamenti esequiali (can. 1233, § 1).

---

n. 63 seg.): dapprima disse essere diritto del confessore, poi all'altra sentenza come alla più vera e più comune.

(164) Quanto ai diritti dei religiosi di celebrare le funzioni non esequiali nelle proprie chiese, cfr. Bouix, II, pag. 349 seg.; Vermeersch, 485, 486, 522; d'Angelo, *op. cit.*, pag. 112 seg. e 144 seg.

§ III. - POTESTÀ VESCOVILE SULLE PERSONE.

L'importanza dell'argomento ci porta a trattare separatamente dell'antica disciplina prima, e poi della odierna, a norma del Codice, il quale ha determinata e fissata più nettamente la materia.

Disciplina antica.

Forse, a maggior chiarezza, saremo costretti a ripetere qualche principio già enunziato parlando dei luoghi e delle cose.

Si tenga innanzi tutto presente l'insegnamento del P. Wernz, III, 700: « Episcopi de iure in multis rebus sive ordinariam sive delegatam iurisdictionem habent in personas religiosas etiàm exemptas; qua potestate a fortiori potiuntur in sodales congregationum religiosarum, quibus privilegium exemptionis non est concessum. Nam R. Pontifex ut certa territoria et personas quasdam dioecesis ordinariae iurisdictioni Episcopi potest subducere, ita etiam valet exemptionem ipsam ad determinatas causas omnino negare vel ad territorii separationem non extendere.

« Quibus in casibus regulares simpliciter manent intra dioecesim subiecti ordinariae potestati Episcoporum; at ubi vere fuerint exempti, Episcopi ex delegatione pontificia in iure haud raro concessa possunt accipere iurisdictionem in regulares exemptos. Vicissim religiosi congregationum votorum simplicium paucis exceptis institutis v. g. PP. Redemptoristarum et Passionistarum ordinariae iurisdictioni Episcoporum simpliciter subsunt. At quemadmodum potestas ordinaria Episcopi sese nequaquam extendit in omnia negotia familiae christianae, ita partim ex natura rei partim expressa Sedis Apostolicae declaratione nequit generatim exerceri circa res, quae spectant ad internum regimen alicuius instituti religiosi non mere dioecesani [165] et iam pontificia appro-

---

(165) Sebbene gli istituti diocesani siano sorti e vivano per l'autorità degli Ordinari, tuttavia non deve credersi che i Vescovi possano disporne a loro talento. Per stabilire le precise relazioni tra questi istituti ed i Rev.mi Ordinari, Leone XIII emise la celebre Cost. *Conditae a Christo*, 8 dec. 1900, di cui il cap. I si occupa di questa materia. Gioverà farne un succinto esame.

Il Vescovo in genere conserva il pieno diritto di giurisdizione su tali istituti: nella specie:

a) approva l'istituto stesso, oltre l'erezione delle case (I, III);

b) può vietare che passino in altra diocesi, nel qual caso si richiede il consenso anche dell'Ordinario della nuova diocesi (IV);

c) deve fare l'esame delle fanciulle non solo prima della recezione dell'abito o dei voti, ma prima dell'accettazione (VII);

d) può licenziare le fanciulle che non diano buona prova, dispensandole dai voti ed avvertendone i superiori (VIII);

batione donati. Quae declarationes Sedis Apostolicae solent esse adeo liberales, ut illas haud improprie dixeris continere partialem quamdam exemptionem. Multo minus Episcopus in Congregationes religiosas non exemptas sibi vindicare potest delegationem Apostolicae Sedis, quae iuris titulo est destituto [166].

« Fieri autem potest, ut Ordinarius loci constituatur Delegatus Sedis Apostolicae etiam quoad Congregationes religiosas, si saltem ratione personarum et causae de eius competentia non constet, v. g. de iure praesidendi capitulo generali congregationis monialium per multas dioeceses divulgatae » [167].

---

e) deve presiedere o personalmente o a mezzo di un delegato all'elezione della superiora, da eleggersi coi voti delle suore: però il Vescovo può confermare o rescindere, per suoi gravi motivi di coscienza, la elezione già fatta (IX);

f) nelle cose spirituali, come nella scelta del sacerdote per la Messa, per le confessioni, ecc., è pieno il diritto del Vescovo (XI);

g) tali istituti sottostanno alla visita del Vescovo, il quale vedrà, oltre le case stesse, *de virtutum studio, de disciplina, de oeconomicis rationibus* (X);

h) quantunque il Vescovo abbia il diritto di mutare la natura, le leggi di tale istituto, o persino di estinguerlo, pure non potrà ciò fare senza il consenso dei singoli Vescovi diocesani, nei cui limiti si trova esso eretto (V-VI), all'infuori, come nota Vermeersch, 387, che il Vescovo originario concedendo che l'istituto si estenda fuori diocesi, esplicitamente non abbia riservato a sè tale diritto.

Circa il *regime domestico* insegna il Vermeersch, 386: « est propriis superioribus committendum. Quare, nisi in prima instituti approbatione Episcopus maiorem sibi stipulatus sit potestatem, mera *convenientiam* postulat ut de collatis officiis, de sororum traslationibus ab una in alteram domum, Episcopus loci fiat certior ». Cfr. S. C. EE. RR., 9 apr. 1895; *Monit. Eccl.*, vol. IX, I, pag. 125.

(166) La S. Congregazione, approvando gli istituti dei voti semplici, suole apporre la clausola: « Salva Ordinariorum iurisdictione ad praescriptum sacrorum canonum et Apostolicarum Constitutionum ».

Le relazioni poi fra questi istituti ed i Vescovi sono dettate dalla stessa citata Costit. *Conditae*, cap. II.

In succinto, il Vescovo: — *a*) permette l'erezione delle nuove case (III); — *b*) esercita sulle persone la giurisdizione di fôro interno ed esterno, dispensando cioè, irrogando censure, riservando, ecc., come per i suoi sudditi (V-VII); — *c*) resta l'Ordinario proprio quanto alla collazione degli Ordini (VI); — *d*) ha il diritto di correggere, richiamando la diligenza dei superiori o ricorrendo alla S. Sede (XI); — *e*) nella s. visita, veda le chiese, gli oratorii, la disciplina interna trattandosi di laici (XI), l'economia ed amministrazione non solo degli istituti annessi (X), ma dei legati, opere pie, ecc. (IX-XI).

(167) Stimiamo utile parlare, a questo punto, della giurisdizione vescovile sugli *istituti religiosi femminili* i quali, come è noto, si distinguono in due grandi classi: in quelli di voti solenni con clausura papale ed in quelli di voti semplici. Dei primi, alcuni sono immediatamente soggetti alla giurisdizione vescovile; altri, invece, sono soggetti immediatamente o alla S. Sede, ovvero ad altri, specialmente ai rispettivi Ordini regolari maschili. I secondi, poi, sono o diocesani, ovvero *iuris pontificii*, avendo la S. Congregazione ritenuto come massima di non ammettere istituti di voti semplici dipendenti da Regolari (cfr. S. C. EE. RR. 14 ian. 1865).

Parlando dei diritti dei Vescovi sui luoghi e sulle case appartenenti ai religiosi, già abbiamo visto la loro competenza nel permettere l'erezione di una nuova casa, nell'approvare i confessori, nell'esplorare la volontà delle giovanette da ammettersi all'abito o ai voti, nelle questue, nell'amministrazione, ecc.; qui intendiamo di accennare al *diritto di visita* che ha il Vescovo su tali istituti, rimandando i lettori alla consultazione di Mgr. Melato nel *Monit. Eccl.*, vol. XXIX, pag. 25 seg.

1° Gli istituti di voti solenni immediatamente soggetti alla giurisdizione vescovile, come quelli di voti semplici diocesani, dipendono dall'Ordinario locale, il cui diritto su di essi è assoluto. Cfr. SEBASTIANELLI, 370.

Esamineremo la potestà che sui Regolari esenti possono avere i Vescovi, come Ordinari o almeno come Delegati, parlando separatamente prima dei loro poteri *amministrativi* e poi dei *giudiziarii*, corrispondenti alla loro giurisdizione volontaria o contenziosa.

I. POTESTÀ AMMINISTRATIVA. — Sebbene i Religiosi esenti vivano nel territorio del Vescovo, pure non sono suoi sudditi.

Di qui segue:

1° Costoro, per sè, non sono soggetti alle leggi particolari degli Ordinari locali; accidentalmente però, alle volte, vi sono tenuti, e ciò, secondo Cappello [168], può avvenire in tre casi:

a) se, trattandosi di parroci regolari, il Vescovo emette leggi e decreti riguardanti la cura delle anime, nel quale caso la soggezione dei Regolari è diretta [169];

2° Sopra i monasteri soggetti immediatamente alla S. Sede il diritto di visita dei Vescovi è ugualmente assoluto come per quelli a loro immediatamente soggetti, con la differenza che, mentre in questi hanno il diritto *iure ordinario*, per quelli l'hanno come delegati della S. Sede. Cfr. Clem., *De statu mon.*; Conc. Trid., sess. XXIV, c. 9, *De reg.*; SEBASTIANELLI, 371.

3° Riguardo ai monasteri esenti, ma soggetti ai superiori regolari, la citata Clem. dice che: « per alios quibus subsunt annis singulis debeant visitari ». Tuttavia anche per questi in vari casi si dà il diritto di visita ai Vescovi, p. es. nelle cose di confessione, di amministrazione (GREG. XV, Const. *Inscrutabili*), e specialmente per la *clausura*, la quale, come è noto, è costituita sotto la loro tutela. Cfr. PIGNATELLI, VI, cons. 85; FERRARIS, v. *Moniales*, III, 96; LUCIDI, c. V, § 7, n. 250; VERMEERSCH, 310, 312, 383; MELATA, *l. c.*; SEBASTIANELLI, 372.

4° Maggiori difficoltà si incontrano per i monasteri di voti semplici *iuris pontificii*, di cui nella citata Cost. *Conditae*, c. II. E bisogna far distinzione fra materia e materia, ossia fra oggetto ed oggetto: — *a*) Per le *chiese* è riconosciuto nel Vescovo il pieno diritto di visita (XI); — *b*) Per le *scuole* si dica lo stesso (X); — *c*) Per l'*economia* è esclusa qualunque ingerenza dell'Ordinario, a meno che non si tratti di legati pii, ecc. (IX); — *d*) Quanto alla *disciplina*, sebbene la citata Costituzione non parli di vera visita, tuttavia dall'espressione usata: *inquirere* (XI) si desume il diritto del Vescovo alla visita, diritto non diminuito affatto dall'obbligo che a lui si fa di non prendere subito una decisione, allorchè l'inquisizione abbia portato a notizie di disordine. Il doppio oggetto della visita, di fatto, l'inquisizione e la correzione (REIFF., V, I, 271), è anche qui concesso ai Vescovi, con la sola differenza, quanto al secondo, che non possano essi procedere alla correzione, se prima non abbia inutilmente ricorso all'opera del superiore immediato.

« Piuttosto è bene avvertire — scrive Melata, *l. c.* — la differenza che passa fra il diritto di visita in quest'ultimo caso, da quello dei casi antecedenti. In questi, il diritto e l'obbligo di visita rientra nel diritto generale di visita da farsi secondo il Tridentino (sess. XXIV, c. 3) ogni anno, o almeno ogni biennio; in quello, l'esercizio del diritto non è legato ad alcun tempo determinato ed è lasciato al pieno arbitrio e prudenza dell'Ordinario ».

Si noti, infine, che nulla toglie ai poteri dei Vescovi l'avere un istituto il Cardinale Protettore, a meno che costoro non abbiano ottenuto poteri speciali dalla S. Sede (cfr. can. 499, § 2).

(168) *De visitatione*, II, p. 407. Cfr. D'ANGELO, *Del domicilio eccl.*, pag. 47.

(169) BENED. XIV, Cost. *Firmandis*, 6 nov. 1744.

b) se le leggi tendono a procurare il buon andamento della disciplina ecclesiastica, o, meglio, il retto regime della diocesi. La difesa dell'ecclesiastica disciplina, di fatto, è la suprema legge davanti alla quale deve cedere l'esenzione, supponendosi che il Papa voglia sempre tacitamente apporre una simile clausola ad ogni concessione di privilegio;

c) dicasi lo stesso se il decreto o la legge vescovile tenda al diretto bene delle anime. In questi due casi, come è chiaro, la soggezione a tali leggi è solamente indiretta [170].

2° Soggetto passivo del *privilegio praeter ius* può essere sia il suddito, sia il non suddito. Questo, di fatto, è, più che un atto giurisdizionale, un atto di liberalità, una vera donazione che ha bisogno di essere accettata [171]. Da ciò apparisce come i Regolari possano essere soggetti di privilegi da parte del Vescovo, in materia di sua competenza. È chiaro poi come dei *privilegi locali* possono goderne anche gli esenti che commorano in quel luogo, anzi anche quelli che vi si trovano casualmente;

3° Essendo la *dispensa* dalle leggi un vero atto di giurisdizione (cfr. WERNZ, I, 123), è giusta, per quanto difficoltosa, la questione che si muove dai dottori, se cioè i Regolari possano ricorrere ai Vescovi per ottenere la dispensa dalle leggi comuni della Chiesa nella materia in cui possono [172]. Per quanto si sia potuto dire e scrivere, per noi è certo che i Vescovi possono benissimo dispensare i Regolari sia dalla legge del digiuno ed astinenza, all'infuori che si tratti di Ordini con obblighi speciali (S. Off., 20 dec. 1871, 20 ian. 1892; cfr. *Monit. Eccl.*, vol. IX, II, pag. 228), sia sull'età per la S. Ordinazione (S. Off., 30 ian. 1896, *facto verbo cum SS^mo*), sia sugli interstizi [173].

---

(170) Conferma questa dottrina col Decr. S. R. C., 3 apr. 1821. Si noti la disposizione del Tridentino, sess. XXIV, c. 2, *De ref.*, il quale accorda ai Vescovi la potestà di invitare al Sinodo diocesano non solo i parroci regolari, ma tutti quelli che non vivono sotto la disciplina dei capitoli generali.

(171) Per i privilegi invece *contra ius* si richiede il vincolo di sudditanza. Cfr. D'ANGELO, *Il domicilio*, pag. 57.

(172) Scrive Vermeersch, n. 382: « Nihilo minus communis hodie sententia, nixa praesertim reg. 61 iuris in-6°: *Quod ob gratiam alicuius conceditur non est in eius dispendium retorquendum*, id concedit fieri posse, modo proprius annuat superior. Cfr. SANCHEZ, in *Decalogum*, l. 4, c. 30, n. 27 seg.; PIAT, t. I, pag. 422. Praeterea negari nequit vestigia superesse iurisdictionis ob quae Episcopus loci monasterii possit in re favorabili dici suus a Regolaribus. Ita nominatur in canone, competens est ordinationibus, etc. ».

(173) LUCIDI, I, 2, n. 122. Il Tridentino (sess. XIII, c. 14, *De ref.*) riconosce il diritto nei Vescovi di indagare dei vizi di obrezione o subrezione nelle grazie circa l'assoluzione da un delitto pubblico. Altrove, sess. VII, c. 6 *De ref.*, si ammette che l'Ordinario possa indagare sui medesimi vizi anche circa le unioni fatte da quarant'anni.

4° Quanto alle facoltà dei Vescovi di irrogare *pene* e *censure* contro i Regolari, si noti:

a) I Regolari non sono soggetti alle censure emanate dal Vescovo con decreto generale, perchè non sono suoi sudditi; le loro chiese sono tuttavia comprese in un generale interdetto locale, o in una proibizione *ab ingressu ecclesiae* (Clem. V, 10, *De sent. excom.*; Conc. Trid., sess. XXV, c. 12, *De reg.* Cfr. REIFF., in l. 5, tit. 39, n. 22; SCHMALZGR., *ib.*, n. 368);

b) Se poi l'Ordinario abbia la potestà di emanare censure direttamente ed immediatamente contro i Regolari e Religiosi esenti, è disputata questione. Alcuni (BALL.-PALMIERI, *Opus theol.*, tr. 11, nn. 73-94) insegnano che il Vescovo non possa ciò fare mai; altri (cfr. PASSERINI, *De statu hominum*, III, pag. 189) che possa farlo sempre per ogni giusta causa; altri, infine, e sono i più [174], i quali giustamente ritengono che l'Ordinario locale possa emettere delle censure contro i Regolari, ma nei soli casi in cui indubbiamente il Tridentino, le Costituzioni pontificie o i Decreti delle Ss. Congregazioni gli concedono tale facoltà [175]. Seguiamo questa ultima sentenza come la più logica, la più decorosa per l'autorità vescovile, la più comune.

I casi indubbi intanto, nei quali, per esplicita disposizione di legge, è lecito ai Vescovi di agire anche con censure contro i Regolari sono tre, ammessi unanimemente dagli Autori:

1) se presumono di predicare nelle chiese non proprie senza la licenza del Vescovo, o anche nelle proprie senza la sua benedizione o contro il suo divieto (GREG., XV, Const. *Inscrutabili*, 13 febbraio 1622);

2) se osino confessare i secolari senza l'approvazione dell'Ordinario (INNOC. X, Const. *Cum sicut*, 14 maii 1653);

3) se violino il Decreto *Sacrosancta* di Urbano VIII per la rimozione dalle chiese delle immagini di Gesù o dei Santi antiestetici sino a dare scandalo o a destar riso.

Scrive Cappello, *l. c.*, pag. 412: « Praeter hos casus, de quibus communiter inter Auctores nulla est contentio, quaeri potest num dentur et alii. — Indubie, pro nostri ingenii exiguitate pu-

---

(174) GAUDENZI, *De visit.*, I, c. 4, dub. 11, s. 48; LUCIDI, c. IV, § 4, n. 89; PASSERINI, *l. c.*; VERMEERSCH, 380; CAPPELLO, *l. c.*, pag. 411. Cfr. BENED. XIV, *De synodo*, IX, c. 15, n. 5.

(175) Aggiunge però il Vermeersch, *l. c.*: « Sunt tamen qui speciali fruuntur immunitatis privilegio quo, etiam in his casibus, aliis quidem poenis, non censuris, ab Episcopo coerceri valeant. Ita Mendicantes et qui plene eorum privilegiorum sunt participes. Hi proinde, etiam tum effugient censuras episcopales, si paucos excipias casus in quibus huic etiam privilegio est derogatum ».

tamus eos quoque adnumerandos esse casus, in quibus Episcopis facultas tribuitur puniendi Regularium delicta tamquam Apostolicae Sedis Delegatis.

« Id vero locum habet:

« *a*) si Regulares deliquerint circa clausuram monialium;

« *b*) vel circa administrationem bonorum monasterii earumdem;

« *c*) aut uno aliove modo delicta patraverint in personas degentes intra monasterii septa (GREG. XV, *Cost. cit.*);

« *d*) si extra claustra habitualiter degentes deliquerint[176];

« *e*) si sodales Ordinum non stricte *Mendicantium*, contra legitimam prohibitionem eleemosynas collegerint vel male se gesserint scandalove fidelibus fuerint (S. C. EE. RR., 21 nov. 1908).

« Arbitramur praeterea Episcopo potestatem inesse tunc etiam irrogandi censuras, cum dioeceseos bonum seu animarum salus districte postulat, v. g. cum alio modo contumacia sodalis delinquentis coercere nequit »[177].

---

(176) Conc. Trid., sess. VI, c. 3, *De ref.* Cfr. OIETTI, v. *Exemptio*, 2109. Il Tridentino, oltre questo caso, ne comprende altri due intorno ai Regolari che vivono fuori convento: nel c. 4, sess. XXV, *De reg.*, si dà facoltà ai Vescovi di punire quei monaci che sono come disertori dal loro Ordine; nel c. 14, *l. c.*, si parla di chi, pur rimanendo in monastero, commette un reato fuori con grave scandalo dei fedeli, nel qual caso il Vescovo deve pressare il superiore perchè lo punisca; a supplire poi la negligenza del superiore è chiamato egli stesso. Cfr. OIETTI, *l. c.*, 2108.

La S. Congregazione dei VV. e RR. il 21 luglio 1896 emise apposita istruzione riguardante i chierici secolari e regolari, che frequentano, per ragione di studio, le Università governative. Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. IX, II, p. 171.

(177) S. C. C., 12 iul. 1587, 4 iun. 1672. Vi sono ancora altri casi che, per comodità dei lettori, elenchiamo accuratamente. Restano i Regolari soggetti alla *potestà punitiva* dei Vescovi:

a) quelli che impediscono al Vescovo *quominus sua utatur iurisdictione* (C. *Quia*, I, *De Off. iud. de Leg.*; C. *Romana*, I, *De poenis*, in-6°);

b) quelli che, chiamati ad essere esecutori testamentari, si siano resi rei. Clem. *Religiosis*, *De testam.*;

c) quelli che volessero gironzolare senza un compagno, o di notte tempo, o vestiti indecentemente o portando armi, ecc. (S. C. EE. RR., 15 dec. 1584, 12 sept. 1594, 3 febb. 1635);

d) coloro i quali avessero dato scandalo nelle loro chiese ai fedeli (S. C. EE. RR., 12 iul. 1725);

e) i religiosi che volessero trattenersi, senza legittima causa, a parlare nel chiostro con le monache o con le donne addette al loro servizio (S. C. EE. RR., 9 maii 1590, 20 nov. 1623; S. C. C., 26 maii 1672, 21 maii 1678);

f) i religiosi confessori di monache, i quali di notte si trattenessero in qualche casa non distinta o separata dal loro monastero (ALESS. VII, Const. *Felici*);

g) quelli che offendessero gli impiegati di Curia (S. C. EE. RR., 27 mart. 1692);

h) i falsificatori monetari (URBANO VIII, Const. *Superna*, 13 nov. 1627; BENED. XIV, Const. *Ad curam*, 31 ott. 1756);

i) chi osasse stampare libri senza il permesso dell'Autorità ecclesiastica (LEONE XIII, Const. *Officiorum*).

Per questi ed altri casi cfr. CAPPELLO, *l. c.*, pag. 416 seg.

Si noti a questo punto che, salvo il caso di poteri speciali ottenuti direttamente dal Sommo Pontefice, il Cardinale Protettore nulla toglie ai poteri dei Vescovi. Checchè sia stata dell'antica disciplina (cfr. *Monit. Eccl.*, vol. IX, I, pag. 130), oggi i Cardinali Protettori non hanno alcuna giurisdizione sugli istituti: « Omnis eorum potestas — scrive il Wernz, III, 698; cfr. SEBASTIANELLI, 377; VERMEERSCH, 398-399) — potius ad hoc reducitur, ut, salva potestate S. C. EE. RR., Ordinariorum loci, Superiorum religiosorum mediis prudentialibus, non iurisdictionalibus bonum statum universae religionis vel congregationis pro viribus conservent et promoveant, v. g. si in controversia partes mediatoris suscipiant inter Episcopum et Superiores regulares ».

II. POTESTÀ GIUDIZIARIA. — La potestà giudiziaria civile e penale per i Religiosi esenti è presso i loro Prelati, i quali possono istituire processi, emettere sentenze, usare mezzi coercitivi e persino infliggere la sospensione *ex informata conscientia* [178].

Sul privilegio per i Regolari dell'esenzione dal fôro diocesano si è pronunziata la S. Romana Rota [179], con una sentenza elaboratissima che forma ormai la giurisprudenza odierna al riguardo. Ci piace di trascriverne i capisaldi per comodità dei lettori:

« Neminem latet privilegium exemptionis a iurisdictione Episcoporum, quod competit Regularibus, et praesertim Ordinibus Mendicantibus... hoc secumferre ut conveniri nequeant coram Ordinariis locorum in causis criminalibus et civilibus » [180].

E continua risolvendo le due difficoltà che si potrebbero muovere: la prima, dalla clausola che Gregorio XV aggiunge ad un suo ordinativo; la seconda, dal Tridentino.

Quanto alla prima, Gregorio XV, Cost. *Sanctissimus*, 20 sept. 1621, §§ 6-7, fece ordine che tutti i Regolari, fra due mesi dalla promulgazione in Italia, e fra sei per i paesi esteri, si scegliessero i giudici conservatori, « alioquin, eo termino elapso, quandiu conservatores secundum formam praesentis constitutionis non elegerint, coram eisdem Ordinariis conveniantur ». Dunque si potrebbe conchiudere: quei Regolari, che non hanno eletto i giudici conservatori, possono convenirsi dinanzi agli Ordinari diocesani. —

---

(178) PASSERINI, *Tribunale regulare*; ROTARIO, *Theol. mor. reg.*, t. 3, l. 3, c. 7; PIAT, I, pag. 588-593; VERMEERSCH, 424. Abbiamo già accennato indietro alla esclusiva competenza dei Vescovi nei giudizi circa le cause spettanti al S. Officio.

(179) MECHOACAN, *Crediti*, 1 iun. 1911 (Giudici Mgri Sebastianelli, ponente, Many e Sincero); *Acta Apostolicae Sedis*, vol. III, pag. 428 seg. Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. XXIV, pag. 214; *Acta Pontif.*, vol. IX, pag. 426.

(180) « Non fuisse hoc privilegium abrogatum per cap. I, Inn. IV, *De privil.*, in-6°, quoad Regulares in genere probat fuse Fagnanus, in cap. 11, *De privil.* ».

Eppure non è così, poichè, per i serii inconvenienti che nascevano, a poco a poco l'uso di tali giudici diminuì, anzi gradatamente sparì sicchè oggigiorno addirittura non si parla più di essi [181]. « Exstincta autem iudicum conservatorum auctoritate — si conchiude — exstincta pariter dici debet sanctio poenalis a Greg. XV apposita contra Regulares non eligentes conservatores ».

L'altra difficoltà nasce dal Tridentino, sess. VII, c. 14, *De ref.* (cfr. URBANO VIII, Decr. *Cum saepe*, 25 iun. 1625); ma neppure questa ha valore, attese le anormali condizioni in cui vivono oggi gli Ordini. Quando per la nequizia dei tempi, ed in genere per forza maggiore, i Regolari non possono vivere regolarmente in conventi propriamente detti, non è applicabile la sanzione penale del Tridentino, dove si dichiarano decaduti dal privilegio dell'esenzione del fôro diocesano quei Regolari che non convivono in conventi regolarmente ordinati. L'intenzione del Tridentino non fu certo quella di aggiungere afflizioni agli afflitti, ma solo di punire quelli che per propria volontà fuggono la regolata vita comune. Sono questi i « degentes *extra monasterium* », che, per le cause civili e penali (cfr. Cons. Trid., *l. c.*, e sess. XXV, c. 14), perdono, in pena, il privilegio dell'esenzione del fôro diocesano non già i poveri espulsi o sparpagliati che hanno sempre meritato un trattamento più mite e più benevolo da parte dei Romani Pontefici (cfr. *Acta S. Sedis*, XXVII, pag. 110-111).

Infine si riconosce e sanziona il principio: molte sentenze sono così intrinsecamente nulle che mai passano in giudicato, anche se non si sia fatto l'appello a tempo, e fra queste sono le sentenze date da un giudice incompetente [182].

Degna di nota pure è un'altra più recente sentenza della S. Romana Rota [183], la quale riconosce nell'Ordine il dovere di risarcire dei danni economici arrecati da un suo religioso a chicchessia, danni la cui rifazione si può di diritto richiedere al Procuratore. Nè l'Ordine può declinare le responsabilità, e quindi anche quelle di ordine economico, derivanti dal permesso di pubblicazione di un'opera di un suo appartenente religioso, poichè il beneplacito del superiore addossa all'ente tutte le responsabilità derivanti da quell'opera che egli permette che si pubblichi.

---

(181) Cfr. SANTI, *op. cit.*, I, tit. 29; LOMBARDI, *Instit. Juris Can.*[2], III, pag. 416; WERNZ, III, 699; SEBASTIANELLI, 374; VERMEERSCH, 358.

(182) Scrive Devoti (III, *De sent. et rex iud.*, riportato nella sentenza): « Multae causae sunt in quibus sententiae vim numquam obtinent rei iudicatae, quamquam appellatum non sit, atque idcirco recte revocantur... item sententiae latae a iudice incompetente ».

(183) Lausanen et Geneven., *Diffamationis*, 16 marzo 1912 (Giudici: Monsignori Lega, ponente, Alberti, Rossetti); *Acta Apost. Sedis*, vol. IV, pag. 420. Cfr. *Monit. Eccl.*, vol. XXV, pag. 218.

Disciplina vigente.

Giova innanzi tutto ricordare il principio: « Professus a votis perpetuis sive solemnibus sive simplicibus amittit ipso iure propriam quam in saeculo habebat dioecesim » (can. 585; cfr. canone 115).

In genere viene disposto nel can. 500, §§ 1-2: « Subduntur quoque religiosi Ordinario loci, iis exceptis qui Sedae Apostolica exemptionis privilegium consecuti sunt, salva semper potestate quam ius etiam in eos locorum Ordinarium concedit. Moniales quae sub iurisdictione superiorum regularium (can. 500, § 3) ex praescripto constitutionum sunt, Ordinario loci subduntur tantum in casibus a iure expressis », e nel can. 618, § 1: « Religiones votorum simplicium exemptionis privilegio non gaudent, nisi specialiter eisdem fuerit concessum » [184].

Con questi criteri è facile determinare i limiti dei poteri vescovili sulle *persone*.

Seguiremo lo stesso ordine, aggiungendo, in sede propria, qualche osservazione sui relativi diritti dei Vescovi nella visita pastorale e qualche cenno dei diritti dei Religiosi nel *Sinodo*.

I. Potestà amministrativa. — È disposto che i religiosi maschi o femmine possono benissimo comunicare a mezzo di lettere con l'Ordinario locale, cui sono soggetti, senza ingerenza alcuna del superiore (can. 611).

---

(184) Si potrebbe, a questo punto, chiedere: gli Ordinari diocesani possono servirsi di religiosi negli offici curiali? Certamente, in linea generale, il religioso non può essere *Vicario generale* che in quelle sole diocesi affidate alla sua religione (can. 367, §§ 1-2); similmente è disposto che fra i *censori* per la revisione dei libri il Vescovo può scegliere i religiosi (can. 1393, § 3). Se possono poi costoro essere *nominati esaminatori sinodali* o *prosinodali*, ovvero parroci consultori, se parroci, non è detto esplicitamente nei canoni 385, 390; e perciò a qualcuno è piaciuto dedurre che i religiosi non possono venire assunti a tali uffici. A noi però sembra il contrario, deducendolo dall'antico Diritto, a norma del quale vanno interpretati i nuovi canoni che confermano l'antica disciplina (can. 6, 2°). Il Tridentino (sess. XXIV, c. 18, *De ref.*) e la Concistoriale (3 ott. 1910, ad IV, in *Monit. Eccl.*, XXII, pag. 433) non escludono affatto i religiosi da tali cariche. Del resto ce ne convince questo fatto: nel Codice, al can. 589, § 1, è detto che il Vescovo, per gli esami di ordinazione, o di confessione, o di predicazione, ecc., può adibire esaminatori sinodali o anche altri, non facendo cenno alcuno a secolari o regolari; ebbene, la Concistoriale, nel citato *Regolamento circa la S. Predicazione*, al n. 14, dispone che l'esame a voce ed in iscritto deve farsi dinanzi ad una Commissione di tre, « che possono essere scelti fra gli esaminatori del clero e possono essere anche sacerdoti estradiocesani o religiosi, ad arbitrio dell'Ordinario » (*Monit. Eccl.*, XXIX, pag. 273). Dunque, sino a nuova esplicita interpretazione in contrario, i religiosi possono essere nominati esaminatori sinodali. Cfr. D'Angelo, *Gli esaminatori sinodali*, pag. 98. Per il diritto di essere invitati al Sinodo diocesano, cfr. can. 358, § 1, 8°.

In genere, quanto agli esenti, si tenga:

1) Non sono soggetti alle leggi vescovili, « iis exceptis quae ordini publico consulunt, vel actuum solemnia determinant » (cfr. can. 14, § 1, 2°);

2) Per i privilegi pare confermata l'antica disciplina;

3) Per un legittimo indulto concesso dall'Ordinario diocesano, l'obbligo della legge comune cessa anche per tutti i religiosi dimoranti in diocesi, salvi i voti e le proprie costituzioni [185];

4) I Religiosi possono venir puniti dal Vescovo in tutte quelle cose in cui restano soggetti a lui (can. 619; cfr. can. 2226, § 1);

5) I parroci e, non avendo luogo nelle loro case, tutti i Religiosi, pur se esenti, facoltati dal Vescovo alle confessioni, sono obbligati a pigliar parte alle congregazioni per i casi morali (can. 131, § 3). Cfr. can. 591);

6) Dandosi il caso di un religioso che dimora fuori convento, se ciò avviene illegittimamente, egli non gode affatto dell'esenzione; se, al contrario, avviene per legittimo motivo, allora il Vescovo può punirlo, se, colpevole, non viene punito dal Superiore all'uopo avvertito [186].

Non sarà superfluo infine notare che l'Ordinario diocesano deve pigliare parte, più o meno attiva, all'*elezione* della superiora di monache o suore: i limiti precisi a tale riguardo vengono stabiliti tassativamente e chiaramente nel can. 506, §§ 2-4.

Anche questo punto meritò l'intervento diretto della S. Sede a dirimere punti controversi o ad emettere speciali ordinanze.

a) È rilevante innanzi tutto la *circolare* della S. Congregazione dei Religiosi in data 9 marzo 1920 « circa eiusdem personae repetitam electionem ad munus moderatricis generalis » (*A. A. S.*, XII, 365 seg.).

b) La Pontificia Commissione, il 24 nov. 1920 (*A. A. S.*, XII, 573), così si espresse: « Utrum verba can. 506, § 2: *secus Superior regularis; sed etiam hoc in casu Ordinarius tempestive moneri debet de die et hora electionis, cui potest una cum Superiore regulari per se ipse vel per alium assistere et, si assistas, praeesse*, ita intelligenda sint, ut Ordinarius loci possit (sed non

---

(185) Can. 620. Per gli interstizi, cfr. can. 978, § 2; per il tempo dell'ordinazione, cfr. can. 1006, § 3.

(186) Can. 616, §§ 1-2. Se è lontano a causa di studio, cfr. can. 587, § 4 e le più recenti disposizioni della S. S. Cfr. anche la recente circolare della S. C. dei Rel. circa i Religiosi *bagnanti* in SCHÄFER, *op. cit.*, pag. 658-659.

debeat) assistere per se ipse vel per alium electioni Antistitae in Monasteriis Monialium Superioribus regularibus (etiam exemptis) subiectis, et praeesse, idest gubernare actum electionis sive per se, sive per alium, an tantum modo per se. — RESP.: *Affirmative* ad primam partem, *negative* ad secundam seu Ordinarium loci praeesse sive assistat per se ipse sive per alium ».

c) La S. Congregazione dei Religiosi, il 17 giugno 1921 (*A. A. S.*, XIII, 418) così rispose a due pratici dubbi: « 1° Utrum ad Ordinarium Domus principis Congregationis religiosae iuris dioecesani, quae iam per plures Dioeceses diffusa est, spectet ius statuendi locum ubi Capitulum generale celebrandum sit, an potius ad Moderatricem generalem. — RESP.: *Negative* ad primam partem, *affirmative* ad secundam ad normam can. 162 et 507.

« 2° Utrum eidem ordinario, de quo in praecedenti dubio, competat praesidere electioni Moderatricis generalis eamque confirmare vel rescindere; an potius spectet ad Ordinarium loci in quo electio peragitur? — RESP.: *Negative* ad primam partem, *affirmative* ad secundam iuxta can. 506, § 4 ».

d) Sono interessanti ancora: — 1° una decisione della S. Congregazione in data 25 febbraio 1922 (*A. A. S.*, XIV, 163) nella quale si ritiene che i fondatori e le fondatrici, senza un apposito indulto Apostolico, non possono ritenere a vita l'ufficio di Generale, contro un dispositivo delle Costituzioni; — 2° un'altra decisione della stessa S. Congregazione in data 1° febbraio 1924 (*A. A. S.*, XVI, 95) nella quale si ritiene che i Superiori delle case strettamente filiali, delegati *ad nutum* del Generale, non vengono sotto il nome vero e proprio di Superiori locali in senso di diritto; — 3° la estensione data dalla Pontificia Commissione al can. 505 il 2-3 giugno 1918 (*A. A. S.*, X, 344) ed il 25 luglio 1926 (*A. A. S.*, XVIII, 393).

II. POTESTÀ GIUDIZIARIA. — Si abbia innanzi tutto presente che i Religiosi, previo il permesso dei loro superiori, non possono stare in giudizio, se non in determinati casi (can. 1652). Per vedere poi quale sia il loro *tribunale competente*, bisogna distinguere [187]:

1) I Religiosi *non esenti* hanno il proprio fôro nella diocesi dov'è sita la loro casa [188];

---

(187) È chiaro che noi non intendiamo parlare delle persone morali, soggette immediatamente al S. Pontefice, le cui cause sono riservate alla Sede Apostolica (can. 1557, § 2, 2°).

(188) Can. 1563. Qui però si parla di competenza solo per ragione di domicilio: se invece si trattasse di azione reale, *ratione rei sitae*, cfr. can. 1564; se

2) Per gli *esenti*, invece, non è così. Viene disposto [189]: « Si controversia sit inter religiosos exemptos eiusden religionis clericalis, iudex primae instantiae, nisi aliud in constitutionibus caveatur, est Superior provincialis, aut, si monasterium sit sui iuris, Abbas localis [190]. Si demum controversia enascatur inter religiosas personas physicas vel morales diversae religionis, aut etiam inter religiosos eiusdem religionis non exemptae vel laicalis, aut inter religiosum et clericum saecularem vel laicum, iudex primae instantiae est Ordinarius loci » [191];

3) Per la costituzione dei procuratori o avvocati si abbia presente il can. 1658, § 4 (cfr. can. 1657, § 3);

4) L'appello poi va fatto, secondo i casi, al Superiore supremo regolare, ovvero al Metropolita, ecc., secondo è stabilito nel can. 1594, § 4.

III. VISITA PASTORALE. — Come principio generale sono sottoposti alla santa visita tutti i luoghi, anche esenti (can. 344, § 1); i religiosi invece possono subire tale visita vescovile solo nei casi espressi dal Diritto (*ib.*, § 2). Riportiamo i canoni che si riferiscono ai diritti vescovili su tale punto, tenendo peraltro presente, circa gli *Istituti*, la differenza fra Congregazione diocesana e di diritto pontificio.

1° Quanto alla *visita locale*, dispone il can. 512 (cfr. can. 1261, § 2; 1381, §§ 1-2; 1382; 1491, § 1; 617, § 2; 618 § 2, 2°):

« § 1. Ordinarius loci per se vel per alium quinto quoque anno visitare debet: 1) Singula monialium monasteria quae sibi vel Sedi Apostolicae immediate subiecta sunt; 2) Singulas domos sive virorum sive mulierum Congregationis iuris dioecesani.

« § 2. Visitare quoque eodem tempore debet: 1) Monasteria monialium, quae regularibus subduntur, circa ea quae clausurae legem spectant; imo etiam circa alia omnia, si Superior regularis ea a quinque annis non visitaverit; 2) Singulas domos Congregationis clericalis iuris pontificii etiam exemptae, in iis quae pertinent ad ecclesiam, sacrarium, oratorium publicum, sedem ad sacramentum Poenitentiae; 3) Singulas domos Congregationis laicalis iuris pontificii non solum in iis de quibus in superiore numero, sed etiam in aliis, quae internam disciplinam spectant, ad normam tamen can. 618, § 2, n. 2 ».

---

ratione contractus, can. 1565; se *ratione delicti*, can. 1566. Cfr. D'ANGELO, *Il domicilio ecclesiastico e i suoi effetti*, pag. 68 seg.

(189) Can. 1579, §§ 1, 3. Nel § 2 si parla di controversie tra province.

(190) Può scegliere i notai, a norma del can. 503.

(191) Sarà il Vescovo del luogo della casa, della cosa, del contratto, ecc., secondo le disposizioni, già in parte esaminate, dei canoni 1563, 1568.

2° La Pontificia Commissione il 24 nov. 1920 interpretò: « Utrum ad normam can. 512, § 2, n. 1, et can. 513, § 1, officium Ordinarii loci sit visitare quinto quoque anno Monasteria Monialium, quae Regularibus (etiam exemptis) subduntur, circa ea quae clausurae legem spectant eo, qui in can. 513 exponitur modo. — Resp.: *Affirmative* ».

3° Quanto alla *visita personale*, durante la quale i Religiosi possono essere interrogati con l'obbligo di rispondere (can. 513), le religioni di Diritto diocesano sono onninamente soggette alla giurisdizione vescovile (cfr. can. 1491, § 2), e quindi alla sua visita, come tutti i fedeli e sacerdoti diocesani; quelle di Diritto pontificio al contrario, restano alquanto indipendenti, quanto al regime interno ed alla interna disciplina. Non è a dire lo stesso delle religioni laicali, in cui il Vescovo ha poteri di inquirire sulla dottrina e sui costumi, sulle pratiche di pietà e sulla stessa disciplina [192].

4° Il Vescovo in santa visita può anche esigere i *conti amministrativi*, a norma dei canoni 533, 535 e 1492, 1493.

5° Sono interessanti due interpretazioni della Pontificia Commissione:

a) del 24 novembre 1920 (*A. A. S.*, XII, 575): « Utrum vi can. 535, § 1, n. 1, si Monasterium Monialum subiectum sit Superiori regulari (etiam exempto), administrationis ratio reddenda sit Superiori regulari et etiam Ordinario loci. — Resp.: *Affirmative* »;

b) e la più recente del 25 luglio 1926, riportata sopra (cfr. *A. A. S.*, XVIII, 393) [193].

IV. Sinodo diocesano. — Per quel che riguarda la nostra materia son degni di rilievo i seguenti principii:

a) Il can. 358, modificando quanto stabiliva il Tridentino, Sess. XXIV, *de ref.*, c. II, riconosce il diritto di essere invitato al Sinodo imponendo l'obbligo di intervenirvi fra gli altri agli: « 8° *Abbates* de regimine et *unus* e Superioribus cuiusque religionis clericalis qui in dioecesi commorentur, designatus a Superiore provinciali, nisi domus provincialis sit in dioecesi et Superior provincialis interesse ipse maluerit [194];

---

(192) Can. 618, § 2. Lo stesso è a dire di una casa religiosa di Diritto pontificio con un annesso ospedale, brefotrofio, ecc. (can. 1491, § 2). Per le *associazioni* erette nelle chiese anche di religiosi, cfr. can. 690.

(193) Per più dettagliate notizie cfr. Bastien, *Direttorio canonico*, n. 305 seg.

(194) Per il *Concilio provinciale* cfr. can. 286, § 4.

b) Il can. 359, § 2, dispone: « Negligentes Episcopus potest iustis poenis compellere et punire, nisi de religiosis ex emptis agatur qui parochi non sunt »;

c) Niente vieta, specie in diocesi piccole o per giusta causa, di cui è giudice il Vescovo, che un Religioso venga eletto *esaminatore* o onche *giudice*. Cfr. D'ANGELO, *La Curia diocesana*, I, p. 37, dove riportammo l'insegnamento del Tridentino, Sess. XXIV, c. 18, *de ref.*, confermato dalla S. C. Concistoriale il 3 ott. 1910, ad IV; a pag. 65 però dei *giudici* scrivevamo: « è facile intuire che detti sacerdoti debbano essere secolari ». Meglio ponderando la cosa, veniamo ora o conclusione diversa: se il regolare, purchè parroco, può essere scelto *parroco consultore* (S. C. Concistoriale, 3 ott. 1910, ad IV), non apparisce chiaro il motivo perchè non possa essere eletto anche giudice. Del resto la prassi del Vicariato di Roma ci decide ad abbracciare quest'ultima opinione.

* * *

Non sapremmo conchiudere meglio questa nostra trattazione, che con le parole del Cappello, *l. c.*, pag. 415:

« *Regularibus naviter curandum est ne iura Episcoporum uno aliove modo laedant, ne quovis sub praetextu sese ab eorumdem velint iurisdictione eximere; secus enim plura incommoda orirentur* ».

INDICE

PAG.

Dedica III

A chi legge V

Bibliografia VII

CAPO I. - NATURA DELL'ESENZIONE 1

Definizione — Utilità — Divisione — Genesi storica

» II. - PRINCIPII GENERALI 9

§ I. - **Disciplina antica** 9

Ordini regolari — Congregazioni religiose — Istituti — Monache.

§ II. - **Disciplina vigente** 15

» III. - NATURA DELLA POTESTÀ DEI PRELATI E DEI VESCOVI SUI RELIGIOSI . . 17

Gerarchia interna — Potestà dei Vescovi.

» IV. - ESTENSIONE SPECIFICA DELLA POTESTÀ VESCOVILE SUI RELIGIOSI . . . 24

§ I. - **Potestà vescovile sui luoghi** . 25

Conventi 26

Erezione — Mutazione di un convento — Estinzione — Diritto di postliminio — Condizioni richieste per godere l'esenzione — Clausura.

Chiese 39

Erezione — Competenza vescovile.

Collegi 42

PAG.

§ II. - **Potestà vescovile sulle cose** . 42

Cose temporali e miste 43

Beni temporali: Rinuncia - Questue - Amministrazione — Benefici ecclesiastici.

Culto divino 52

Fede cattolica: Materia di fede - Proibizione e censura dei libri — Voti religiosi — S. Liturgia: Sacre funzioni - S. Messa - Santissimo Sacramento - Processioni - Culto dei Santi - Tempi sacri.

Dei mezzi di santificazione . . . 65

Sacramenti: Battesimo - Cresima - Eucaristia - Penitenza - Estrema unzione - Ordine - Matrimonio — Sacramentali — Predicazione.

Materia funeraria 78

§ III. - **Potestà vescovile sulle persone** 83

Disciplina antica 83

Potestà amministrativa — Potestà giudiziaria.

Disciplina vigente 91

Potestà amministrativa — Potestà giudiziaria — Visita pastorale — Sinodo diocesano.

52785